T
2661

Digitized by Google

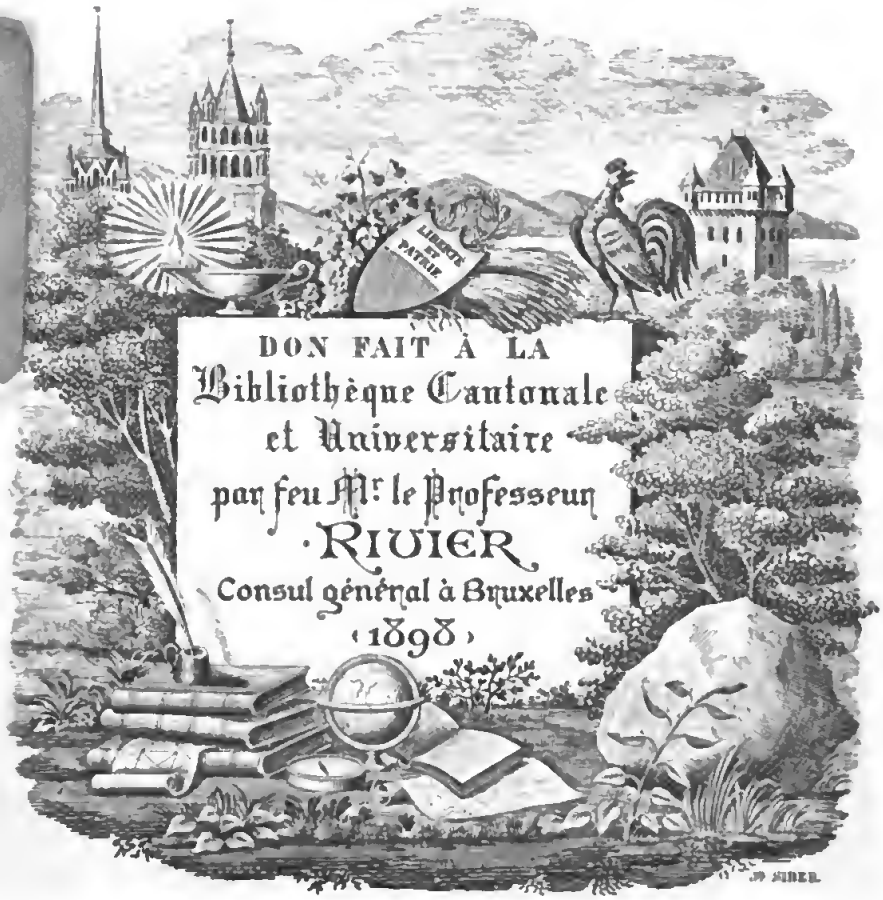

A' Monsieur Rivier
Cette à Bruxelles
hommage de l'

Digitized by Google

Angelus Politianus

Digitized by Google

Digitized by Google

IL POLIZIANO

GIURECONSULTO

O

DELLA LETTERATURA NEL DIRITTO

PER

FRANCESCO BUONAMICI

AVVOCATO E PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE
NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Hunc etiam leges vitae agnovere magistrum
Il Poliziano nell'Ambra.

T
2661

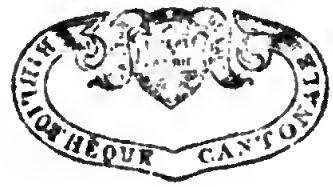

PISA
TIPOGRAFIA NISTRI
1863

Digitized by Google

Digitized by Google

AL CONTE

FRANCESCO FINOCCHIETTI

GIÀ PREFETTO DI SIENA E DI PAVIA

PERCHÈ

DAL NOME DI UN ILLUSTRE CITTADINO

ABBIA ONORE

QUESTO LIBRO

Digitized by Google

AVVERTENZA

A molti di quelli che vedranno il presente lavoro o sapranno che è pubblicato, può accadere che torni in mente il pensiero di Giacomo Leopardi: l'uso che oggi si fà dello scrivere è tanto che eziandio gli scritti degnissimi di memoria, trasportati dall'immenso fiume di libri nuovi che vengono ogni giorno alla luce, periscono senz'altra cagione, dando luogo ad altri degni o indegni che occupano la fama per breve spazio. Aggiungete i tempi che corrono, per il rumore delle armi, e la portentosa fortuna dell'Italia, ancor meno di quelli del Leopardi, favorevoli alle investigazioni scientifiche, o adatti agli studi. E se ciò derivasse dallo estimare più delle parole le cose, e dal porre l'educazione per via dell'esempio al di sopra del nudo consiglio, non sarebbevi chi non ne lodasse la rara felicità. Ma poichè questo non è del tutto vero, e talvolta entra negli spiriti

Digitized by Google

l'inerzia mentre la sola presunzione sostiene i fatti, e molti errori sconciano i propositi umani; credo tuttavia che siavi gran necessità di insegnare e di ammonire, e non inutile riesca un libro che non presume di far da maestro, ma raccomanda i documenti delle cose passate. Le quali ricercando io ho voluto principalmente mostrare che l'avanzamento delle discipline morali dipende in gran parte dalla loro alleanza ed unione, e male si appongono coloro i quali sequestrano dalla dottrina del dovere l'aiuto che il piacere e il diletto può porgere in tanta debolezza ed abbandono di forti consigli. Splendida prova di ciò danno gli studi del diritto congiunti a quelli delle lettere nella mente e nelle opere del Poliziano. Il quale più che uomo o scrittore ho voluto io considerare tipo, esempio, modello, idea della scuola di cui è capo: perchè prima di tutto lo tolsi ad esaminare per la sua potenza nella poesia e nella erudizione, e per la parte grandissima che ebbe nel risorgimento letterario; quindi giustificai la fama da esso goduta in tutte le età di perito nei fonti e nelle cose del diritto. E poichè qui non potevasi porre da banda lo stato della giurisprudenza ai tempi dei quali parliamo, e il giovamento che recarono le lettere, naturalmente congiunte a quella nobile disciplina, celebrai con breve discorso gli esempi di coloro che trassero dalla antica e recente filologia il modo di rendere accetti gli scabri insegnamenti delle leggi. Alcuni valorosi affatto ignorati dagli scrittori italiani e stranieri furono così rivendicati dall'indegno

Digitized by Google

oblio. Ma le norme astratte non sono utili se poi non si viene alle applicazioni e alle conseguenze: il che io mi propongo di fare in questo libro, studiando nei mezzi che adoperò il Poliziano medesimo, nei suoi scritti, e nella scuola di giurisprudenza che fondossi dopo di lui; finchè raccolte le regole e le dimostrazioni, possa costruire una teorica intiera e certa del modo per cui le lettere debbono servire al diritto e questo può farne il suo prò. Ed a tale proposito sarà fatto cenno della magnifica giurisprudenza delle età trascorse, e della gloria degli statuti republicani (potente riflessione della romana virtù) avvegnachè per essi specialmente il diritto nostro si accomunasse alle arti ed alle scienze, e diventasse elemento gagliardo di civiltà. Oggi che si apparecchia una nuova legislazione, tuttociò è divenuto di precipua importanza, e il libro che si pubblica, ravvivandone la memoria, mostra che il Codice aspettato nel Regno, deve potersi dire il risultamento di tutto il nostro sapere, e veramente opera nostra, che disdice all'Italia andarlo ad accattare al di fuori. Tale è il principale intendimento dell'autore, del quale egli vuol fare avvertito chi legge.

Pisa 1.° Agosto 1863.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Il Poliziano Poeta e letterato. Risorgimento dei buoni studi.

Poeta veramente divino, e mente delle greche, latine, e italiane lettere sommamente erudita fu Angelo Cini o Ambrogini, nato a Montepulciano (onde volle prendere il nome) nell'anno di grazia MCDLIV. Sono molte e lunghe le dispute che fanno i dotti del vero cognome del Poliziano, della fortuna della famiglia dalla quale usciva, e delle cagioni che lo portarono giovanissimo in Firenze [1]: le quali noi lasciando a chi ama le finte battaglie accademiche stringiamo il discorso nei fatti più certi e più confacenti al nostro proposito. Messer Benedetto, padre di lui, fu dottore di legge molto riputato in quei tempi; e per conseguenza non si può

[1] MENCKENII F. O., *Historia vitae Angeli Politiani;* Lipsiae 1736. ROSCOE, *Vita di Lorenzo De' Medici,* versione dall'inglese; Pisa 1799. FABRONI, *Elogio del Poliziano* e *Vita di Lorenzo De' Medici:* Nota LXI. BONAFOUS, *De Angeli Politiani vita et operibus;* Parisiis 1845. GRESVEL, *Memoires of Poliziano.* MEINERS, *Lebensbeschreibungen,* tomo II, pag. 111, 120. MOLLER, *Disputatio circularis de Angelo Politiano;* Altorf 1698. CLAUSIUS, *Politianus, sive de Angeli Bassi Politiani canonici olim florentini vita, scriptis et honoribus, liber;* Magdeb. 1748.

credere (come dice il Serassi nella vita del nostro poeta) che fosse così povero e meschino da mandare il figliuolo al servizio di Giuliano e Lorenzo De' Medici. Piuttosto il desiderio della fama, e l'ingegno cercante un campo più largo ove spaziare, lo guidarono a Firenze presso il famoso *lauro* che prometteva larga ombra e protezione ai coltivatori delle muse. Il Poliziano ebbe a maestri Cristoforo Landino, segretario della Signoria, e dottore celebratissimo delle buone lettere, Andronico di Tessalonica, Giovanni Argiropulo e Marsilio Ficino, filosofo consumato del quale lasciò detto negli epigrammi:

Mores, ingenium, musas, sophiamque supremam
Vis uno dicam nomine? Marsilius.

Non si trova chi nelle lettere italiane specialmente lo ammaestrasse; ma il nome ed il valore di Cristoforo Landino assai ci ammonisce che non i soli esemplari latini, ma anco il sacro volume di Dante e Petrarca egli stesso pose e squadernò sotto i suoi occhi. L'ingegno agile e pronto fece poi da se: ed in breve le meravigliose stanze per la giostra di Lorenzo e Giuliano, non che le cose latine di poesia o di prosa, scritte con isquisita pulitezza, le traduzioni dal greco, la storia della congiura dei Pazzi, gli epigrammi e le miscellanee lo resero unico ai suoi tempi, quasi inarrivabile da quelli che vennero dopo. Nel nome di lui cominciò il rinnuovamento famoso che dalla lingua e dalla forma della poesia fiorentina tragittò in tutte le provincie delle lettere e delle arti. Bello sarebbe spiegarne le cagioni e la storia: ma noi non possiamo che narrare come ne fosse precursore il Poliziano filologo, giureconsulto, e

Digitized by Google

poeta volgare, non già il Poliziano grammatico, erudito e facitore di versi latini. Il latino di questi tempi non era più l'idioma regale sacro alla libertà ed alle muse; ma un freddo simulacro, una industria, ed un' artifizio convenuto che serviva alle antitesi, ai giuochi di parole, alle quisquilie scolastiche, repugnava alla spontaneità del pensiero, e (come cosa morta) non seguiva lo svolgimento veloce delle idee, nè si acconciava alla graziosità nuova degli ingegni italiani. Il Boccaccio, il Petrarca (che pure avea presentito [1] la latinità non potersi rianimare di vita vera) e il Lombardo Serico fecero rivivere dopo i secoli della barbarie la lingua di Roma, che poi fiorì per Lorenzo Valla, i Filelfi, Pietro Crinito, il Sigonio, il Sanazzaro, il Nizolio, Enrico Stefano, e Basilio Parmense autore di una elegia ove i migliori latinisti sono lodati [2]; ma nessuno potè mai rimetterla sulle labbra del popolo che udiva in Firenze il robusto italiano di Girolamo Savonarola. E chi non ha compassione di quella Olimpia Morata [3] che volgeva in latino le Novelle del Boccaccio? e chi non trema ripensando alla sorte delle lettere nostre se l'Ariosto avesse aderito al Bembo che lo consigliava di dettare in latino il prodigioso poema? Certamente i versi latini di quest'epoca hanno molte bellezze, e il Tiraboschi e il Villemain notarono singolarmente l'eleganza e la perfezione delle elegie del Poliziano, e

(1) Vegerius *in vita Petrarc.*

(2) Facciolati. *Commentariolum de vita, interitu etc. linguae latinae.* Patavii MDCCLII. Basilii Parmensis, *Poemata praestantia.* Arimini Albertinus 1794, 1795; opera citata dai Brunet *Manuel du libraire.*

(3) Olimpiae Fulviae Moratae *foeminae doctissimae ac plane divinae; Opera omnia.* Basileae MDLXXX.

Digitized by Google

dei poemi fatti ad imitazione delle selve di Stazio; ma, chi bene l'osserva, quella non è che faticosa imitazione invece di poesia nuova, creatrice, mossa da profondo sentimento. L'*Ambra* stessa lodata da Giulio Cesare Scaligero per la rotondità dello stile, e la novità dell'argomento, oggi non può esser giudicata che un'esercizio accademico; e l'elegia in morte dell'Albizzi, avvegnachè la più eletta e la più curata delle poesie latine del Poliziano, manca affatto della potenza di muovere e della forte espressione del dolore. Piaceranno i versi

Heu! ubi nunc blandi risus, ubi dulcia verba
Quae poterant ferri frangere duritiem?
Lumina sidereas ubi nunc torquentia flammas
Heu! ubi puniceis aemula labra rosis?

e gli altri

Virginea sic lecta manu cadentia languent
Liliaque et niveis texta corona rosis!

ma stanno forse al pari di una sola esclamazione di Virgilio piangente l'immatura fine di Marcello? Lo stesso difetto di spontaneità e di libertà che troviamo nelle poesie latine di questo tempo, contende ai lavori dei filologi e degli eruditi pei quali va famoso il secolo del Poliziano, di aver gran parte nel rinnuovamento dei buoni studi. I manoscritti ritrovati, la stampa, la scoperta dell'America, la formazione di un ceto di mezzo nelle republiche italiane, e la protezione delle splendide corti di Filippo Maria Visconti, dei Medici e dei Gonzaga avevano dato molto ardore agli studi, e il secolo XV che non poteva chiamarsi del buon gusto, era veramente quello delle strenue fatiche e dell'entusiasmo. La storia della lingua greca recata in Italia, e di

Digitized by Google

qui dal Petrarca e dagli allievi di Vittorino da Feltre in Francia, prese allora un luogo considerevole nella cultura europea: e Pico della Mirandola celebre per le innumerevoli tesi affaticanti l'ingegno il più robusto, e il Poggio cui si deve gran parte di Lucrezio, e Mario Filelfo che a quarantacinque anni avea scritto sessanta opere, e tanti altri che ora si tacciono, spinsero le lettere e la filosofia molto in avanti (1). Ma l'erudizione non procede da se nè edifica: essa torna sul passato, raccoglie, prepara, porge gli esempi ed i materiali perchè l'ingegno libero trovi poi quella novità che non sovverte ne orma le vecchie dottrine, ma le compie. Bisogna pertanto che non resti su se medesima, nè tenti cose impossibili, ma si applichi agli studi vivi, e si renda profittevole alle nazioni, che ogni dì vogliono camminare nella via della civiltà. Molti eruditi del tempo di cui parliamo, i quali sciuparono l'intelletto in controversie viete ed inutili, fallirono a questo scopo: alcuni però vi si avvicinarono, e sopra tutti il Poliziano colla traduzione di Erodiano, le note alle Pandette, le epistole e le miscellanee, nelle quali mediante faticosi riscontri corregge e spiega gli antichi scrittori. Nel Poliziano adunque che alza tanta mole di vasto e profondo sapere si trova il segno primo e veramente sicuro della restaurazione delle lettere e della nuova scuola, che è quella della spontaneità e della indipendenza del pensiero. Colla critica utile e ragionata egli incominciò

(1) Favre, *Melanges d'histoire litteraire;* tome prémier. Gênève 1856. Rosmini Carlo, *Vita di Francesco Filelfo.* Milano 1808. William Shepherd, *Life of Poggio Bracciolini.* Londra 1802. Iean Gottlieb Buhle, *Histoire de la philosophie moderne;* tome deuxieme. Paris 1816.

Digitized by Google

l'opera grande; la fornì colla lingua e colla poesia italiana riportata da lui a quella verità dalla quale era vergognosamente discesa dopo il Petrarca. Fra gli ingegni di cotesto tempo quello che più gli si appressa è Lorenzo, il cavalier fiorentino che colla eleganza delle maniere, la gentilezza del poetare, e la briosa facilità dei canti carnascialeschi mostrò volere che il popolo avesse sulle labbra tesori di lingua e d'immagini ma non s'accorgesse di esser regnato (1). Sono pregi inestimabili del Poliziano la novità del dramma portato nel teatro, la dignità poetica, la favella gastigata e pura, il singolare artifizio della composizione, il dipingere a modo dei greci, il raccontare con grazia, e il maneggiare l'ottava con somma eccellenza; nel che anco a giudizio del Sismondi, non riportano mai vittoria su lui il Tasso e l'Ariosto. Così la musa italiana ottenne dal nostro poeta bellezze, linguaggio e forme che non aveva mai avute, e che la fecero parer nuova e in parte diversa dall'antica. Infatti Omero e Pindaro, Dante e Petrarca stettero sempre in cima, e duci dell'onorevole schiera dei dotti; ma non si può sapere da alcuno quanto l'esempio del Poliziano giovasse all'Ariosto, al Parini, al Leopardi nello studiare ed imitare senza riposo quei grandissimi, e nello sceverare dalle bellezze e dalle forme che non son più del nostro tempo, quelle che restano immortali.

Di tal guisa fu fatto il risorgimento delle lettere

(1) Lord Brougham, *Filosofia politica;* tradotta da Paolo Emiliani Giudici, e Raffaello Busacca: part. I, cap. 18. Firenze 1853. — Cito volentieri gli scrittori inglesi i quali più degli altri, studiarono questo punto della storia italiana.

italiane, e si mostrò prima che altrove nella poesia volgare, e nei canti di amore onde risuonò la Toscana a preferenza di ogni altra parte della penisola. La storia ne porge molte ragioni. Lo spirito democratico alimentato dalla generosa politica di Ottone, e dalle dispute della Chiesa e dell'impero aveva già dato alle republiche italiane forza, natura particolare, popolo di valida giovinezza e di libero ingegno, favella propria e arte divina. Nel loro seno mancava l'ordine privilegiato dei nobili che in ogni altra parte d'Europa calpestava le plebi, e invece di piccoli principi eranvi ricchi cittadini che non forticavano i castelli sui monti, ma fabbricavano il palazzo Pitti e quei monumenti eterni che superbamente sorgono nelle nostre città. Ciò però accadeva soltanto in Toscana ed in Lombardia: chè la parte meridionale e settentrionale d'Italia del tutto seguiva il costume degli altri paesi dell'Europa, e piuttosto che schietta italiana, si mostrava ora francese, ora germanica, ora spagnuola. Anzi neppure in Lombardia fiorì come in Toscana, la libertà, la democrazia, e la gentilezza propria del paese: qui il popolo risorto tuttora giovine creava un linguaggio non mescolato di parole straniere, e conquistatasi la pace, imbizzarriva negli amori, amava il lusso, cercava le ricchezze. Le rendite della repubblica fiorentina, narra Giovanni Villani, ascendevano a trecento mila fiorini; la sola manifattura della lana impiegava trentamila uomini; e ottanta banchi dirigevano le operazioni di commercio. Qual maraviglia che in seguito divenissero signori di Firenze i Medici, e che la corte di Lorenzo fosse di poeti, di artisti, di scienziati e non

Digitized by Google

di guerrieri? Ove non si dà tutto all'agricoltura non si hanno uomini di guerra assuefatti a ramingare ed a sudare nei perigli e nelle privazioni, induriti nelle fatiche, lieti e costanti anco dopo la perdita delle raccolte sperate. L'industria, il commercio e le ricchezze fanno che prevalgano le occupazioni sedentarie del telajo e dello scrittojo, e l'ingegno si pieghi alle ricerche delle scienze. Allora l'amore del privato guadagno supera a breve andare quello pubblico, per la gloria delle lettere si pone in non cale la spada, una statua egregia compensa la perdita di una battaglia, le guerre riescono meno pericolose dei tumulti civili, e si pugna colle truppe noleggiate e secondo la paga ed il salario. Tutto nei comuni italiani era pertanto dovuto alla superiorità della mente, e l'arte diveniva nel procedere dei tempi il grado sommo di onore; e la dolcezza della lingua e della poesia il più certo segno di morale risorgimento (1). Ma come può avvenire che il tempo di decadenza civile sia pur quello della gloria letteraria? Non contradice questo al fine delle lettere umane, ed all'ordine vero delle cose? Non contradice per più motivi. E primieramente bisogna intendere che la grandezza civile di ciascun popolo dipende dal suo naturale destino, e l'Italia non è nata a viver sempre nella rozzezza delle armi, a durare nelle municipali inimicizie, o a risplendere della sola gloria delle battaglie. Quando Roma vinceva il mondo, la tromba di Virgilio non udivasi suonare;

(1) *Saggi biografici e critici* di Tommaso Babington Macaulay; versione di Cesare Rovighi. Torino 1859, vol. I, Macchiavello.

e quando Firenze si ingentilì vie più per i versi del Poliziano, ed ammirò il David di Michelangelo, ed ebbe nel suo seno il Macchiavello, il Cellini, il Tribolo, il Berni, il Vinci, cadde sotto il dominio dei tiranni, e obliò quella dignità civile onde le antiche città stavano gloriose. Dipoi è da considerare che non si può aggiungere ad un tempo e intieramente l'altezza morale e la gloria cittadina, ma quella deve precedere questa, e formarsi a grado a grado, e distinguersi, secondo il tempo e secondo il luogo. Laonde la filologia e la poesia di questa epoca, avvegnachè povera di alti spiriti civili, è segno e principio di rinnuovamento. Essa non predica libertà, anzi adula il tiranno; ma quando saranno maturi i tempi, e l'Italia unita in un sol regno si rifarà di leggi e di costumi, allora tornerà a questa scuola per conoscere le regole e le fonti del vero, domandando agli eruditi la interpetrazione degli usi antichi, e gli insegnamenti degli avi. Tali sono le ragioni e tale è la maniera del risorgimento filologico e letterario al quale tanto giovarono le opere di Angelo Poliziano.

La sua vita fu agitata dalle inimicizie del Pontano, del Sannazzaro e di altri: consolata dall'affetto di Pico della Mirandola e sopra tutti di Lorenzo De' Medici. Sono note le sue dimore nella villa di Fiesole donatali dal magnifico principe. Ivi il giovine poeta si consacrava agli ozj beati, e mentre la pubblica nave urtava fra gli scogli, e Toscana era colpita dalla pestilenza, scriveva al Collenuccio « *neque enim vir ille aureus passus est ut musis nostris quae in suo gremio creverint, aut vestra ista classica, aut pestilentiae fragor obstreperet* ».

Lorenzo morì nel 1492, il Poliziano nel 1494; ed è incerto il modo e la causa della morte. Fu questo celebre uomo di molto acuto ingegno e penetrante, estimatore soverchio delle cose sue, delle non sue e di quelle degli amici disprezzatore. Sebbene della persona brutto, fu dedito all'amore; e si dice che per molto tempo ardesse di Alessandra figlia di Bartolommeo Scala, per bellezza, costumi e dottrina celebratissima, e assai versi indirizzasse a lei adombrata dal nome poetico di Neera. Molte più cose, e non tutte onorevoli, si raccontano della vita e della morte del Poliziano, le quali noi in parte non crediamo, in parte reputiamo al presente lavoro non utili e da passarsi sotto silenzio. Gli avanzi del grande scrittore giacciono umilmente sepolti nella chiesa di san Marco di Firenze a lato del diletto compagno Pico della Mirandola. Nella parete a mano manca in una piccola pietra nascosta da un confessionale, si trova questa iscrizione:

POLITIANVS
IN HOC TVMVLO JACET
ANGELVS, VNVM
QVI CAPVT ET LINGVAS
RES NOVA TRES HABVIT
OBIIT ANNO MCCCCLXXXXIV
SEPTEMBRIS XXIV. AETATIS
XL.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Il Poliziano giureconsulto.

Tanta perfezione di poesia e la vastità del sapere resero immortale il nome del Poliziano letterato [1]. Non tutti però lo riconobbero per giureconsulto; e (cosa singolare) più che i letterati, furono di ciò incuriosi e talora anco sdegnosi quelli che professarono il diritto; di modo che a noi, per giustificare il titolo del nostro libro, è forza incominciare dai giudizi degli scrittori.

Antonii Agostini, *Emendationes, lib.* iv, *cap. 14.* « Quis Angelus Politianus fuerit, quo ingenio, qua « eruditione, ignorat, ut opinor, nemo: quantum vero « ei juris civilis amatores debeamus non multis com- « pertum est ».

Menkenii F. O., *Historia vitae Angeli Politiani. Lipsiae 1736,* §. *15* « Similiter etsi illustre splendi- « dumque jurisconsulti nomen ipse numquam affectavit, « nec desunt omnino, qui Jurisprudentiae laudem tam « longe ab eo sejunctam volunt, ut ne primis quidem « legum romanarum elementis satis eruditum existi- « ment, praeclare tamen, si veritati locus detur, de

[1] Intorno alla reputazione letteraria del Poliziano, oltre le cose dette nel precedente capitolo sarebbe da vedersi la Storia degli Scrittori Fiorentini del padre Giulio Negri ferrarese considerata da Salvino Salvini e con molte giunte inedite del medesimo e del Gori. Si trova nella libreria Marucelliana di Firenze. Molto poi e bene ne parleranno gli ottimi amici miei Giosuè Carducci professore a Bologna, e Isidoro Del Lungo professore a Faenza, i quali son per pubblicare corrette e annotate le cose italiane del nostro autore, e molte di queste inedite.

Digitized by Google

« elegantiori jurium doctrina deque iis omnibus qui « hanc colunt promeritum, et dignitatis suae qua hodie « nitent partem haud postremam acceptam ei referre « Justinianeas leges, aequiores rerum aestimatores fa- « cile intelligunt ».

Simonis Leevii, *De origine, progressu, usu atque authoritate juris civilis romani, ejusdemque varia editione atque emendatione. Lugduni Batavorum 1761, pag. 737.* « Inter omnes autem qui juris civilis pande- « ctas ad archetypum et vetustissimorum exemplarium « fidem restituere atque interpetrari fuerint aggressi « primus fuit Angelus Politianus ».

Chri. Gottlieb Hauboldt, *Institutiones juris ro- « mani litterariae. Tom. I. Lipsiae 1809, §. 31.* « An- « gelus Politianus, Christophori Landini discipulus, « Laurentii Medicei alumnus et cliens, litteras latinas « postea et graecas Florentiae cum maxima et celebritate « et utilitate professus, summus orator, poeta, gramma- « ticus, et philosophus, de juris quoque civilis fontibus « praeclare meritus ». A. H. L. Heeren, *Geschichte des studiums der classischen litteratur. Tom. II, p. 268.*

Lerminier, *Introduzione generale alla storia del diritto. Cap. IV. Traduzione dal francese.* « Così questa « epoca di fermento nella quale tutto è abbozzato e « nulla compiuto, riceve il suo carattere non già dai « lavori dei giureconsulti propriamente detti, come « Paolo De-Castro, ma da quelli letterari e filosofici di « Angelo Poliziano. Questo brillante favorito di Lorenzo « De' Medici, oratore, poeta, grammatico e filosofo, « considerava il diritto romano sopra tutto come un « prezioso frammento dell'antichità; a parer suo nel

« *corpus juris* non solo era compresa la scienza del « diritto, ma ben'anco gli eleganti scritti dei giurecon- « sulti e della letteratura romana. Precursore di Bolo- « gnino, di Alciato. di Aloandro, e di Budeo, confron- « tando una edizione delle Pandette impresse a Venezia « nel 1485 col manoscritto di Firenze posto a sua di- « sposizione, avviò la giurisprudenza alla letteratura ed « alla filologia. Questo raffronto è il punto di partenza « della erudizione classica applicata ai testi del diritto ».

Hugo, *Histoire du droit romain; trad. par Jourdan.* Paris 1822. *Introduction,* §. xii. « Nous pouvons dire ici « que depuis l'époque ou la connaissance du droit romain « se repandit, jusqu'à la renaissance de la science des « antiquités, depuis Irnerius, qu' on regarde commune- « ment comme le prémier, jusqu'à Politien, rien n'a été « fait pour la seconde partie de l'histoire du droit ».

L. A. Warnkoenig, *Commentarii juris romani privati. Leodii 1825. Tom. I. Introductio,* cap. iii. « Soli « philologi hac aetate liberalius juris romani studium « instituerunt, scilicet Laurentius Valla et Angelus Po- « litianus ».

Maynz, *Manuel du droit romain. Introduction,* §. 87 « Ange Politien, † 1494, imprima une nouvelle direction « a l'étude du droit, en le mettant en rapport avec « l'histoire, et en y appliquant surtout une critique « sévère. Alciat, † 1550, poursuivit l'oeuvre commencée « par Politien, et fut nommé le fondateur de la juri- « sprudence élégante ».

Doveri, *Istituzioni di diritto romano. Siena 1859. Vol. I. Introduzione,* §. 219. « Angelo Poliziano nell'ul- « tima metà del xv secolo fece uscire la giurisprudenza

Digitized by Google

« da quella via selvaggia ed agreste in cui l'avevano « incamminata i dialettici. Oratore diserto, poeta ele- « gante, insigne filologo e filosofo profondo, il Poliziano « mostrò pel primo di quale sussidio allo studio del « diritto romano potevano essere le cognizioni istoriche « e la cultura delle lettere greche e latine. La scuola « cui egli diede questo nuovo indirizzo prese il nome « di *scuola dei culti* ».

Roscoe, *Vita di Lorenzo De' Medici. Tomo III. Pisa 1816; versione del cav. Mecherini, cap. VII.* « Era ri- « serbata all' infaticabile zelo del Poliziano la cura di « correggere gli errori delle Pandette, e le sue fatiche « in questa parte gli hanno dato il più giusto diritto « ad un posto distinto tra gli antichi non meno che tra « i più dotti moderni professori di giurisprudenza ».

Serassi, *Vita del Poliziano,* « Perciocchè quanto al « Poliziano non fu la poesia o le lettere umane sole, in « cui egli si distinguesse; ma seppe molto innanzi an- « cora nella filosofia, che per alcuni anni pubblicamente « professò; e nelle leggi canoniche e civili fu così ver- « sato che oltre l'avere nelle prime ottenuta la laurea, « s' accinse per sino a scrivere sulle seconde alcuni « dottissimi comentarii » (1).

(1) E chi cercasse maggiori testimonianze della fama di giureconsulto nella quale è sempre stato il Poliziano potrebbe consultare le celebri opere del Tiraboschi e del Ginguène. Poi il Bonafous, *De Angeli Politiani vita et operibus.* Parisiis 1845. caput. xv et xvi. Cristoforo Linckero, *Instruct. forens.*, lib. I, cap. i, p. 4. Burcardo Struwio, *Biblioth. juris*, cap. iv, §. 1, pag. 42. Giovanni Brunquello, *Historia juris romani germ.*, part. ii. cap. v, §. 11. Enrico Brencmanno, *Historia Pandectarum seu fatum* etc., lib. IV, cap. 1. Bandini, *Ragionamento istorico sopra le collazioni delle fiorentine Pandette fatte da Angelo Poliziano.* Livorno 1762. Ciampolini, *Vita di Angelo Poliziano premessa alle rime del medesimo illustrate dal Nannucci.*

Digitized by Google

Altri scrittori, e di nome non minore dei citati, contrastarono la qualità di giureconsulto al Poliziano. Sono da rammentarsi fra questi l'Alciato, il Budeo, Dionisio Simone (1), Claudio Taisando (2), e Anton Matteo che lasciò scritto di lui: *Politianus dum juris scientiam affectat, etiam literis partam famam paene perdidit* (3). Le quali parole inconsiderate e strane trovano in se medesime la confutazione; chè niuno può credere fosse quasi smarrita dal Poliziano la fama di letterato, e che egli intendesse alle discipline giuridiche solo per parer dotto in ogni cosa. Nè maggiore stima o più favorevole giudizio merita la novella in questo proposito trovata dall'Alciato (4) e ripetuta da Pietro Gregorio Tolosano (5), da Giovanni Corasio (6) e dal Pancirolo (7). Narrano essi che dimorando Angelo in Siena, e stando di frequente in compagnia di Mariano Soccino il vecchio col quale soleva menare gran vanto del suo sapere in legge; fulli domandato dall'antico giureconsulto *quid est meus haeres?* al che non seppe dare risposta di sorta. Ma ove non bastasse a smentire l'indegno trovato la sua medesima trivialità, la poca importanza, ed anco

Firenze 1814. Henrici Brencmanni *clarissimi olim Utraiectinorum jureconsulti ad Cornelium de Bynkersoek Epistolae, Florentiae anno 1710 scriptae.* E finalmente Aldo il vecchio nella prefazione diretta a Marino Sannuto premessa alla rarissima edizione delle opere del Poliziano da lui fatta in Venezia nel MIID e che si conserva nella pubblica libreria Marucelliana. (1) *Nouv' Bibliot. histor. et chronol. des principaux auteurs et interpetr. de droit*, pag. 249.

(2) *Vies des plus célèbres jurisconsultes*, pag. 447. Il Foramiti nella Enciclopedia legale (Venezia 1840) annovera fra i giureconsulti Paolo Sarpi, ma non il Poliziano.

(3) *Orationes*, pag. 285. *Oratio* x. *De modestia veterum jurisconsult.*

(4) *Disput.* lib. IV, cap. 18. *De verb. signif.* lib. IV.

(5) *Syntagma juris universi*, lib. XLII, cap. 13.

(6) *Miscell. juris civil.* cap. 16.

(7) *De claris legum interpetr.* lib. III, cap. 35.

la impossibilità che l'ingegno acuto del Poliziano non abbia immaginato una risposta purchè fosse, si aggiunge a compimento di prova che ciò non potrebbe sicuramente essere accaduto dopo il 1467, ultimo anno della vita del Soccino: il Poliziano non aveva allora che dodici anni!

Più difficili a intendersi ed a conciliarsi col nostro assunto sono le parole stesse del Poliziano giudicante se medesimo « *Rogo vos adeon' esse me insolentem putatis aut stolidum, ut si quis jurisconsultum me salutet aut medicum, non me ab eo derideri prorsus credam? Commentarios tamen jam diu . . . . simul in jus ipsum civile simul in medicinae auctores parturio, et quidem multis vigiliis; nec aliud unde mihi nomen postulo quam grammatici* » (1). E in una lettera al suo Pandolfo Collenuccio disse: *Quod vero scribis in exemplaribus Digestorum juris vestri civilis* etc.; e in un'altra: *ut jurisconsulti vestri loquuntur* (2). L'illustre Savigny fondato su questi giudizi scrisse del Poliziano nel modo seguente « . . . . era un filologo che non si occupava « degli scritti dei giureconsulti che come di una parte « importante della letteratura classica; il che ha detto « egli stesso con molta giustezza. Nondimeno dee tenere « luogo in questa storia, poichè la grande opera che « aveva incominciata ha avuta molta influenza nella « scienza per la ricchezza dei materiali e l'autorità del « suo nome » (3). La qual sentenza ci sembra però troppo assoluta, e quasi contradetta dai fatti che ora siamo per narrare: i quali mostrano intendesse veramente il

(1) *Lamia*, pag. 460. Basil. 1553. (2) *Ep.* Lib. VII. 32. 35.
(3) *Storia del Diritto romano nel medio evo.* Vol. II, p. 1. Flr. 1844. Versione italiana.

Poliziano agli studi del diritto, e in servigio espresso del medesimo adoperasse gli instrumenti e le dottrine della filologia. Le stesse parole di lui che sopra furono citate, si debbono attribuire o a modesto giudizio di se medesimo, o a qualche dubbio sul vero officio del giureconsulto; avvegnachè poco dopo egli dichiari di spregiare il nome, non la fatica di interpetre: *quis mihi igitur jure succenseat, si laborem hunc interpetrandi difficillima quaeque sumpsero, nomen vero aliis reliquero?* (1). E altrove riconosca l'utilità del proprio lavoro: *Hoc ergo mihi inspicere per ocium licuit, rimarique omnia et olfacere, quaeque vellem excerpere diligenter, et cum vulgatis exemplaribus comparare. Tribuit enim hoc mihi uni Laurentius ille Medices, vir optimus ac sapientissimus, fore aliquando arbitratus ut opera, labore, industriaque nostra magna inde omnino utilitas eliceretur* (2). Oltre che vi è da osservare la data dello scritto dal quale son tolte le esposte cose che è del 1483; di un tempo cioè in cui il Poliziano doveva apparecchiarsi con particolari studi di diritto alla laurea in leggi canoniche che ebbe il 1485 nello studio fiorentino. Sebbene in Firenze non si creassero più Dottori di diritto dopo che Lorenzo il Magnifico avea restaurata l'Università di Pisa ed aveva ivi condotto per insegnare le leggi il Soccino, l'Accolti e Felino Sandei, fu fatta onorevole eccezione per Giovanni De' Medici, il Poliziano, e certo suo compagno Francesco Sirigatti (3). Ci restano ancora due documenti di

(1) *Lamia* pag. 461. Polit. *Opera*. Basileae 1553. (2) *Epist.* lib. X. 4.
(3) Prezziner. *Storia del pubblico Studio e delle Società scientifiche di Firenze*. Vol. I. lib. 3. Firenze 1810. Cerracchini. *Fasti teologali della sacra Università fiorentina*. Firenze 1738.

Digitized by Google

ciò: l'uno è l'istrumento autentico della cerimonia nella quale il Poliziano medesimo si rendeva dottore, edito dal Bandini con erronea data e restituito dal Prezziner alla vera del 23 Decembre 1485 (1): l'altro è il diploma dottorale conferito al nostro autore, firmato da ser Gabbriello di Pier Giovanni Simone di Vaconda, notajo pubblico Sabinese e cancellario dell'Arcivescovato fiorentino. Trovatolo dopo molte ricerche nell'Archivio di Firenze, noi lo diamo alla luce la prima volta; ed a fine di non interrompere il filo del discorso, lo riportiamo in nota (2).

(1) *Specimen litteraturae florentinae saeculi XV.* Florentiae 1748. Tom. I, pag. 188. Prezziner. *l. cit.*

(2) Il Crescimbeni e il Serassi ne citarono e riportarono un frammento: intero non è mai stato publicato. Io lo debbo alla bontà del prof. Carlo Milanesi e dell'egregio amico mio Isidoro Del Lungo. Eccolo.

« In Dei nomine, Amen. Gloriosa scientiarum mater et vene-
« randa toto orbe terrarum famosissimi studii florentini Auctoritas,
« illos dumtaxat ad publicam et eminentem cathedram supremique
« doctoratus celeberrimam dignitatem extollit, quos meritissime
« scandere promerentes laboriosis studiis, acutis ingeniis, et conti-
« nuis prope vigiliis excelsam sapientie palmam consecutos dignis
« laudum testimoniis perhibet comprobatos; ita ut hunc in modum
« promovendi merito apud omnes seculi principes, per ipsorum
« adsistentiam ad dirigendos gubernandasque respublicas ceteris
« hominibus veniant singularibus privilegiis, honoribus, dignitatibus
« ac laudibus anteponendi. Cum igitur vir doctissimus et insignis
« dominus Angelus filius egregii doctoris domini Benedicti de Am-
« broginis de Monte Politiano, prior secularis et collegiate ecclesie
« sancti Pauli Florentini, quem scientia moribus ac virtutibus spe-
« ciali prerogativa sublimavit Altissimus, die infrascripta fuerit pre-
« sentatus Reverendissimo in Christo patri domino Raynaldo de
« Ursinis Dei et Apostolice sedis gratia Archiepiscopo Florentino,
« Apostolica et imperiali Auctoritatibus cancellario Romani Imperii;
« et perconsequens, presidentis et magni scribe Gynnasii Florentini
« per clarissimos juris utriusque doctores dominum Antonium domini
« Donati de Cocchis et dominum Francischum de Pepis, examinandus
« et approbandus in Facultate juris pontificii, et ad hoc se subiecerit
« arduo, rigoroso, privato atque tremendo examini Doctorum civi-
« tatis Florentie Juris canonici et civilis consultorum ad hec voca-

Pertanto il Poliziano figlio di un giurista lodato, dottore in sacri decreti, ricercatore ed emendatore di libri e codici spettanti alle cose del diritto, crediamo non possa dirsi semplice filologo, ma piuttosto filologo che conosce ed interpetra le leggi; la quale è l'opera più bella ed importante del giureconsulto. Egli certa-

« torum per eundem Reverendissimum dominum Archiepiscopum « Florentinum, de quibus sibi visum fuit. In quo quidem examine « ita se habuit, quod tam a dicto Reverendissimo domino Archie- « piscopo Fiorentino, quam ab eiusdem vicario ybidem assistente, « quam ab omnibus aiiis doctoribus preiibatis ybidem presentibus, « fuit tanquam sufficiens et ydoneus, in ipsa juris canonici scientia « unanimiter, concorditer, pnbiice et laudabiliter ac nemine discre- « pante, benemerito approbatns. Deinde vero fuit ydem dominus « Angeius dicto domino Archiepiscopo per prefatos dominos Anto- « nium et Franciscum presentatus infrascripta quoque die, propter « doctoratus gradum in ipsa canonici juris facuitate assnmendum. « Idcirco prefatus Reverendissimus dominus Archiepiscopus Fioren- « tinus, consideratis scientia, moribus, atque virtutibus, quibus « eumdem dominum Angeium Omnipotens decoravit, prout in dicto « eius privato examine primo, et demum in alio pubiico re ipsa « probabiliter et evidenter demonstravit, apostoiica sibi et imperiaii « auctoritatibus concessa et attributa; de consiiio etiam et assensu « eorumdem doctorum, ut premictitur, vocatorum ybidem presen- « tium, eumdem dominum Angeium asseruit, pronunptiavit et decla- « ravit sufficientem, habiiem et ydoneum, ad habendum, tractandum « et exercendum officium et honorem doctoratus in ipsa scientia « juris canonici, sibique, tanquam sufficenti et ydoneo et hujusmodi « promotione dignissimo, ipsa in facuitate legendi, giosandi, docendi, « interpetrandi, doctorandi, magistrandi, et omnes aiios actos docto- « reos pubiice exercendi Fiorentie, et ubique iocorum, pienam tenore « presentium licentiam concessit, omnimodamque facuitatem et po- « testatem. Et illico, ut idem dominus Angeius possessionem huiu- « smodi doctoratos ab omnibus deinceps noscatur adeptus, prefatus « dominus Archiepiscopus insignum ipsius doctoratus dicto domino « Angeio presenti et petenti tradidit in hunc qui sequitur modum, « videiicet: nam iibrum scientie juris canonici ciausum et apertum « sibi in manibus tradidit, biretum sive diadema doctoraie capiti « suo imposuit, ipsumque anuio subarravit, sibique pacis oscuium « exibendo cum magistraii benedictione. Ut idem dominus Angeius, « sic insignitus et decoratus, coronetur in ceiesti gioria per eum qui « trinus et unus est, in secuia seculorum benedictus, amen. Rogans

Digitized by Google

lamente non può porsi tra' pratici che distinguono, suddistinguono, e s'inselvano nelle intricate questioni; e non fu glossatore a modo dell'Accursio; nè dette pareri o decise le cause. Ma non si giova con ciò soltanto alla forza delle leggi, all'ordine pubblico, alla scienza del diritto. Anco la storia, la filologia, il confronto e l'interpetrazione delle parole hanno gran parte nella giurisprudenza, e con essa si congiungono. Il Poliziano quindi non era soltanto grammatico o puro storico allorchè (rispondendo a Jacopo Modesti da Prato) rifaceva la serie degli antichi giureconsulti, e quando scriveva a Lodovico Bolognino (cui era venuto in pensiero il ripulimento della romana giurisprudenza) una bella lettera intorno alla legge quarta del titolo dei

« me dictus doctoratus ut de predictis publicum conficerem instru-
« mentum, in forma privilegii, sigilloque Archiepiscopalis curie
« florentine appenso, mandato dicti domini Archiepiscopi mihi facto.
« Datum et actum Florentie, in Archiepiscopali palatio, anno Incar-
« nationis dominice millesimo quadrigentesimo ottuagesimo quinto,
« Inditione quarta, die vero vigesimaiertia mensis decembris; pre-
« sentibus ybidem domino Matheo Franchi della Badessa, plebano
« plebis sancti Petri in Sillano Fesulane diocesis, et Piero Laurentii
« de Medicis, testibus ad premissa vocatis habitis specialiter et ro-
« gatis, et aliis.

« Ego Gabriel Petri Iohannis Simonis de Vacunda, notarius
« publicus sabinensis, et ad presens notarius et scriba Archiepisco-
« palis curie Florentine, premissis omnibus et singulis dum sic, ut
« premictitur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus
« interfui et presens fui, eaque omnia sic fieri vidi et audivi, et in
« notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum, me
« allis impedito negotiis, per alium mihi fidum scribi feci, ideoque
« me subscripsi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi,
« in fidem, robur et testimonium premissorum ».

Regio Archivio di Stato in Firenze - Atti pubblici, Tomo XLIII N.° LXXIV.

All'originale è appeso un sigillo di cera rossa, di forma ogivale (), custodito da una teca di latta. Il *sigillo* rappresenta l'Annunziazione, ed ha intorno una scritta, che per esser frantumata, non si può leggere intera.

Digesti sulle obbligazioni delle parole (1). Le note di lui sulle Pandette furono sempre tenute in grande estimazione dai Dottori. Il Budeo, l'Alciato e il Crinito, ne usarono per correggere il testo; e sebbene, come opina Antonio Agostini (2), l'Aloandro non le vedesse, tuttavia nella dedica al magistrato di Norimberga della famosa sua edizione del 1709 egli stesso dice: « Notas « Pandectarum Florentinarum, quae olim Pisanae fue- « runt, antiquissimum exemplar, et ob sinceritatem, ac « scripturae fidem ante quadringentos annos in summa « veneratione semper habitum est, quarum inspicien- « darum, describendarumque potestatem magnus ille « Politianus beneficio Laurentii Medicis excellentissimi « viri habuit, in commune profero ». E lo stesso è da aggiungere di Lelio Torelli di Fano e della edizione fatta da lui per ordine di Cosimo I, e uscita nel 1553 dai torchi di Lorenzo Torrentino che a tale oggetto fu chiamato dalla Germania in Firenze « Politiani libros, « quos vir ille doctissimus sua manu ex horum ipso- « rum evolutione reconcinnaverat, totos contulimus » (3).

Noi adunque delle opere del Poliziano che dobbiamo considerare a fine di trarne gli utili documenti che egli ha lasciato ai cultori della giurisprudenza, studieremo prima alcune epistole ed alcuni capitoli delle Miscellanee che saranno da noi nel debito luogo portati ed illustrati; dopo questi le note e le aggiunte alle Pandette Fiorentine. Qui frattanto rammenteremo la gloria che egli ebbe di ritrovare e mettere in veduta le istituzioni di Teofilo.

(1) *Ep.* lib. V, 9. e lib. XI, 25.

(2) *Emendat.* lib. III. 1, 2. e 3; lib. IV, 14. Leewii, *Historia juris rom.* pag. 738.

(3) Nella prefazione; Bandini, *Ragionamento istorico sopra le collazioni delle Pandette,* pag. xci.

Ognun sa che il greco giureconsulto, compagno di Doroteo nell' opera delle famose compilazioni, scrisse nella lingua del suo paese la parafrasi delle istituzioni di diritto che ne fanno parte (1). Questa opera, grandemente profittevole agli studiosi delle leggi romane, ebbe certamente nelle mani il Poliziano che lasciò scritto « Quod ut ex « sententia perficiam, multum quoque me adjuvat quod « eos quoque sum libros nactus, quos e latina in grae- « cam linguam Justinianus idem trasferendos curavit »(2). Forse se gli bastava la vita, egli avrebbe tradotta e pubblicata questa utile parafrasi: ma anche di averne dato quel solo cenno che sopra abbiamo detto, gliene seppero grado i giureconsulti (3). I quali spinti da ciò dettero opera dopo di lui a ricercarla. Il primo fu Cornelio Heresbachio che lavorò senza frutto; ma le sue fatiche posero sulla buona traccia Vigilio Zuichemo di Ayta, che trovolla nella Biblioteca del Cardinal Bessarione (4). Fra i libri di lui può averla scoperta anco il Poliziano il quale alla pari di Argiropulo, del Crisolora e degli altri illustri del suo tempo, deve aver conosciuto di fama, se non di persona, questo restauratore delle lettere venuto di Grecia in Italia, e certamente vedute le opere di lui sulla dottrina d'Aristotele, e la famosa libreria che lasciata per legato alla città di Venezia, formò il ceppo di quella di San Marco (5).

(1) Degen, *Observations sur l'époque de la confection de la paraphrase de Thèophile.* Lunebourg 1818. Doveri, *Instit.* §. 192.

(2) *Ep.* X, 4.

(3) Ant. August, *Emendat.* lib. IV, 14. Menckenio, *op. cit.* p. 303.

(4) Io. Henr. Mylio, *Theophilum*, cap. V, §. 3, p. 40. Struvio, *Bibl. juris*, cap. IV, §. 1. Mortreuil, *Histoire du droit Byzantin.* Paris. 1843. *Tom. premier. Preface.* Zuichemo fece due edizioni della parafrasi; una a Basilea nel 1534 in foglio, l'altra in quarto a Lovanio nel 1536.

(5) Paul. Iov, *Elog.* Bessarionis Card. Niceni. *Opera quaedam.*

CAPITOLO III.

Dello studio della Giurisprudenza ai tempi del Poliziano.

A Federigo Carlo Savigny devesi la gloria di avere messo in piena luce che il culto e la pratica del diritto romano serbossi in Italia anco nei tempi più oscuri, e mentre essa per alluvie e stranieri devastamenti era calpestata e diserta. Ne avevano avuto però sicuro presentimento Donato Antonio D'Asti, e Guido Grandi, celebre per le sue lotte coi Gesuiti; e certamente il Romagnosi, cui spetta gran parte della grandezza italiana degli ultimi tempi, lo tenne per fermo nei prolegomeni della *ragione civile delle acque* (1). A chi profondamente considera i mutamenti dell' Italia mentre precipitava il vecchio impero e i barbari invadevano, ed ogni parte predavano del bel paese, si renderanno aperte e chiarissime le ragioni dei grandi scrittori. E di vero per quanto molti e diversi fossero i popoli discesi con tanta rovina dal settentrione, e nomi e cose di nuova maniera succedessero agli ordini corrotti di Roma pagana, tuttavia restovvi segretamente un principio identico, uguale, perpetuo, salvato dalle mani e dalle rapine dei barbari, e mantenuto nella storia italiana, come le terme, i circoli, e gli incrollabili avanzi (anche oggi con venerazione custoditi) dei monumenti di quella grande età. Tal

(1) Romagnosi, *Opere*. Prato 1840. Jhering, *Lo spirito del diritto romano;* traduzione di Luigi Bellavite: prefazione del traduttore, Milano 1855.

Digitized by Google

principio non è altro che la tradizione latina e dell'impero di Roma; la quale seguitata fino ad oggi, fa che tutti affermino questa sola capitale degna d'Italia. Il perchè se nacque in cotesti travagliati secoli una lingua, non potè uscire che dall'antica; se comparvero nuove dottrine, rampollarono dalle passate; se un'altra poesia suonò, fu latina col nuovo elemento della rima; e se finalmente si compilarono le leggi canoniche, dalle civili se ne trassero i primi rudimenti. E molti fatti, e molti costumi dimostrano nella storia di casa nostra sempre vivo e potente il pensiero latino. La religione di Cristo entrava nella città e nei borghi annunziata dalla filosofia stoica, e pigliava le forme antiche, la lingua, le leggi, i nomi, le gerarchie, le cerimonie, i veli e le bende sacerdotali. Teodorico ed i Goti non diventavano romani, ma si rendevano soldati dell'impero; onde un'editto del primo chiamava i secondi, barbari al servizio della repubblica. I papi stessi serbavano la immagine della manomessa libertà; e prima di coronare imperatori i re franchi, gli investivano del patriziato romano ([1]). Oltre gli usi anche i nomi delle cose restarono. Giustiniano ristabilì i *defensores civitatis* che furono in seguito i Vescovi, posti nella storia a rappresentare il passaggio dalla costituzione romano-municipale a quella del tempo di mezzo; il Duca di Napoli fu per lungo tempo chiamato dagli imperatori greci « *magister militum* » e il suo officio « *consolato* »; il Senato sopravvisse in Roma fino al settimo secolo e

([1]) Hegel Carlo, *Storia della costituzione dei Municipi italiani, preceduta da una introduzione del prof. Francesco Conti.* Milano 1864. cap. I; 4.

Digitized by Google

nella pragmatica sanzione si legge *avvegnachè la repubblica sia divenuta coll'ajuto di Dio ancora una* (1). Ma il fatto più notevole e meglio provante lo spirito latino che continuò a informare le cose nostre e specialmente a secondare lo svolgimento del diritto è la splendida istoria dei Comuni. Il municipio ed il comune (al quale spettava tanta parte nella pratica delle leggi) fu primieramente ordinato dalle famose costituzioni di Cesare, restò illeso fra le italiche rovine, e giovine e pieno di vigoria e di speranze non solo conservò l'indipendenza, ma generò anco la grandezza delle nostre belle e doviziose repubbliche: mal s'appone chi crede il ghibellinismo tendesse a sottomettere l'Italia allo straniero; esso voleva sollevare di nuovo Roma imperiale su tutto il mondo (2).

Ora se quello che si è detto fin qui non prova a rigore che l'uso e la notizia del diritto antico fu mantenuta nei giorni tristi che ebbe a patire l'Italia (e non era mestieri di provarlo) certamente dimostra che l'opinione del Savigny può confortarsi di tutta la nostra storia politica e municipale. Non si potrebbe mai intendere che la tradizione romana, e i nomi, e

(1) Vandettini. *Del Senato romano*. Roma 1782. Hegel. *op. cit.* cap. I. 5. cap. II. 3.

(2) L'alta questione fu trattata da Savigny che ritiene la costituzione delle città italiane per la continuazione di quella romana. Carlo Hegel, fatto tesoro dei lavori del Nadaelli, del Troya, del Balbo, del Capponi e del Benthmann intese a confutarlo. Entrarono poi nella disputa anco i Francesi. Il Pailliet nell'introduzione al manuale di diritto francese aderì alla scuola dell'Hegel; Guizot gli si oppose e fu seguito da Partenneaux che ricercava le cause le quali mutarono in Italia la dominazione francese in tedesca. La scuola italiana dell'Oderici e del Rezzonico tiene un partito di mezzo; lo Sclopis ed il Capel seguono il Savigny.

le immagini restassero in ogni parte, e in ogni costume civile o politico, e non negli ordini del diritto privato. E se il diritto privato romano era conservato in pratica, nè poteva esser posto in non cale; la teorica e la scienza del medesimo doveva naturalmente seguirlo sì per il bisogno di interpetrarlo, sì per quello di separarlo dalle costituzioni dei barbari. Anzi vi è luogo a credere che ciò avvenisse con splendore sempre crescente, e che i giureconsulti i quali formavano una specie di consiglio, ed avevano autorità nelle leggi, risiedessero preferibilmente ove esse compilavansi e rendevansi autentiche, cioè nelle grandi capitali: quindi da Roma vennero i più famosi, e le scuole più note di diritto furono a Bisanzio, e poi anco a Ravenna allorchè l'esarca reggeva il paese a nome dell'imperatore, e il prefetto d'Italia, ivi dimorando, lo governava in quanto è alle amministrazioni ed ai pubblici giudizi. Si parla dagli scrittori di Pepo giureconsulto più antico di Irnerio; e molti affermano che Irnerio stesso insegnasse il diritto prima in Ravenna che in Bologna, e di là recasse seco la quinta parte delle Pandette, le copie e i manoscritti di Giustiniano dei quali era piena quella città (¹). Mentre aprivasi e cresceva subitamente in fama la scuola di Bologna lo studio del diritto diffondevasi in tutte le città dell'Italia e presto diveniva di

(¹) Albini. *Storia della legislazione in Italia.* Part. II. Vigevano 1854. Falck. *Enciclopedie juridique: traduite de l'Allemand par C. A. Pellat.* Paris. 1844. Chap. II. §. 81. Leewii. *De origine, progressu, etc. juris civilis romani.* pag. 732. Lugduni Batavorum 1671. Senckenbergius. *De receptione juris romani.* Cap. II. §. 16. *Variorum Opuscula ad cultiorem Iurisprud.* Tom. VI. Pisis 1770. Savigny. *Storia del diritto romano.* Trad. ital. Firenze 1844. Cap. XIII.

Digitized by Google

precipua importanza. Due motivi si assegnano di ciò. Primo, il reggimento della pubblica cosa conferito a tutti i cittadini, le concioni e gli statuti nei quali i vetusti principj del diritto, ed i nuovi portati del tempo erano consacrati (1). L'altro motivo sta nel modo di distribuire e prendere la scienza; imperocchè in cotesti tempi di due dottrine su tutte le altre si ebbe cura particolare, la Teologia e la Giurisprudenza, sovente unite, sempre la prima venerata sulla seconda, ma questa più ricercata e coltivata per il bisogno delle repubbliche e l'ambizione di prevalere nelle ragunanze popolari e nei consigli delle corti (2). Nel diritto canonico e civile riponevasi allora la somma e la ragione dell'umano sapere; esso rendeva il cittadino illustre, reputato, buono alla patria; per esso venivasi in fama anco di letterato e di filosofo, per forma che (disse un bell'ingegno) dall'ultimo ramo delle discipline antiche, il solo che restasse incorrotto, rampollarono le moderne (3). Dante Alighieri, il sacro-

(1) Dicesi che in Toscana si contassero più di cinquecento statuti, e che Paolo di Castro avesse parte nella compilazione di quelli Lucchesi. Negli *Annali dell' Università Toscana,* Tomo II, Pisa 1851, vedi Bonaini, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani.* Salvetti *Antiquitates florentinae jurisprudentiam Etruriae illustrantes juxta statuti ordinem digestae.* 1777.

(2) A Lucca nell' assemblea dei decurioni che per un tempo la governarono non erano ammessi che i giurisperiti. Hegel. *Op cit.* Vol. 2. Cianelli. *Dissertazioni sulla Storia Lucchese* nelle *Memorie di Lucca,* Tomo I. Dissert. 4. A tutti poi è noto che Uberto di Bobbio professore a Vercelli fu chiamato a consulto sul diritto di reggenza preteso da Bianca di Castiglia madre di San Lodovico re di Francia.

(3) Ciampi. *Memorie di Cino da Pistoja.* Pisa 1808. Hume. *Storia d' Inghilterra: trad. di Michele Leoni.* Venezia 1820. Tomo IV. cap. 23. Robertson. *L'histoire du regne de l'emp. Charles V. traduit.* Amsterdam. 1771. Introd. Tom. I. Prova l'uso comunissimo che si faceva della giurisprudenza in questo tempo anco il giuoco che

santo poeta, come lo chiama il Giordani, fu Teologo e Giureconsulto, e nel libro *De Monarchia* lasciò un trattato intero di diritto pubblico ([1]); e Vico acutamente osservò che i dotti di quest'epoca accudivano al latino in servigio del diritto o canonico o civile; e in seguito meritarono di ciò lode particolare il Mureto e Antonio Goveano che poco mancò (son parole del Vico stesso) non superasse il famoso riformatore Cujacio ([2]). È un opera che manca all'Italia lo studio accurato delle varie scuole dei giureconsulti pratici, e specialmente la ricerca della loro importanza in ordine alla politica, alle questioni del diritto, al pregio delle consultazioni, all'interpetrazione delle leggi, alla difesa delle cause ed al modo di deciderle. Se questa vi fosse, si dividerebbe senza fatica il loglio dal grano e il buono dal cattivo (ciò che ora non si fa), si cederebbe al valore non al numero delle autorità, non si confonderebbero con oscuri pratici dei nomi egregi, e si caverebbe oro da quella miniera immensa che l'Italia sola possiede di scritti editi e inediti sopra ogni punto di diritto e

trovasi in Milano presso il marchese Trivulzio, sopra ogni carta del quale si vede una leggenda diversa tolta dalle Pandette. Sembra che sia lavoro tedesco. Le carte che lo compongono ammontano a centododici; dovrebbero però essere centoventidue giusta le argute induzioni del Cicognara. Morbio. *Storie dei Municipj italiani illustrate con documenti inediti.* Milano 1840.

([1]) Sulle teorie dantesche del diritto vedasi lo Sclopis, *Storia della legisl.* Vol. I. e i *Saggi di filosofia civile tolti dagli atti dell'accademia di filosofia italica e pubblicati dal suo segretario Prof. Girolamo Boccardo.* Genova 1852.

([2]) *De universi juris uno principio et fine uno. De opere proloquium.* Questo trattato senza che conoscessi il lavoro del Giani fu da me portato nella nostra lingua; pubblicai la traduzione del proemio in un'opuscolo. - *Di una ingiuria a G. B. Vico e a G. D. Romagnosi.* Pisa 1851.

Digitized by Google

intorno a mille controversie. Noi ci contentiamo di sperarlo; e per adempiere il vôto che resterebbe nel nostro riassunto storico (avvicinandoci intanto ai tempi del Poliziano) facciamo un cenno dei sentimenti, delle credenze, dei metodi e dei principj generali che furono seguiti dalla più gran parte dei giureconsulti e che mostrano quanta importanza civile e letteraria ebbe in coteste età la giurisprudenza.

Religione e filosofia dei giureconsulti. La dottrina greca che non cadde sotto le rovine del mondo antico fu la stoica di Plutarco e dei giureconsulti (1) e l'Aristotelica. Aristotele regnò le menti come un Dio; in tutte le cause invocato, coperto di mistero agli occhi dei profani, parlante non per se ma per mezzo dei commentatori. I quali lo tiravano a tutte le conseguenze e di tutti i partiti lo rendevano ministro: di modo che fu in suo nome che la filosofia si divise in due scuole, delle quali una serbava le antiche massime della fede e della logica, l'altra andava in traccia di ardite novità. Gli annotatori Arabi fondarono la seconda, che in breve propagossi in Italia e venne insegnata nelle università di Bologna, Ferrara, Venezia, Padova e Pisa. Furono alunni di questa Abelardo, il cavaliere della filosofia (2),

(1) *De Sectis et philosophia jurisconsult. Opuscula. Collegit* Gottlieb Slevogtius. Iena 1724. Ant. Matthaei. *De modestia vet. juriscon.* Iusti Henningii Boehmeri. *Programma de Philosophia Iurisconsult. Stoica.* Everardi Ottonis. *De stoica vet. Iuriconsul. philosophia.* Ludovicus Malguytius. *De vera non simulata Iuriscon. philos.* Paris. 1626. Ernestius et Brandes. *De vera et simulata Iuriscon. philos.* Cornelii Van Eck. *De religione et pietate vet. juriscon.* 1717. Ioan. Olivier I. C. Carpentoract. *Diatriba secunda. De stoica vet. juricons. philos.* Romae 1777. Eckhardus. *De Institutis Philosophiae stoicae et sectarum placitis quae veteres Iurisconsulti sequuntur.* nel Tomo IV. *Variorum Opuscula ad cultiorem jurisprudentiam etc.* Pisis 1769.

(2) Tosti. *Storia d'Abelardo e dei suoi tempi.* Napoli 1851. Prologo.

Cecco d' Ascoli, Cardano, Pomponaccio, Vannini e Agostino Nifo, uno dei letterati d' industria si comuni nel XVI secolo (1). È facile a intendere che il dubbio, e l' incredulità invase ben presto le scuole della teologia, della filosofia e della medicina; ma non quelle della giurisprudenza perchè in esse una serie di credenze era già stabilita, e si avevano principj certi senza i quali di giurisprudenza, di legge, e di diritto non può parlarsi. E di vero erano massime della scuola averroistica esistere un' intelletto agente universale, gli animi singoli consistere quasi in un riflesso di quello, ed in una proporzione, come diceva Raimondo Martini; potere l' uomo colle proprie forze sollevarsi fino all' ordine soprannaturale, l' individualità umana, la volontà libera, l' animo imputabile, e la sopravvivenza al corpo non potersi bene e perfettamente dimostrare (2). Se i giureconsulti di quella età avessero accolto tali pronunziati avrebbero distrutto l' ordine della legge che veneravano, le memorie romane, il dominio, la responsabilità, il testamento, l' indipendenza civile, e tutto intiero il diritto canonico, e gl' insegnamenti zenoniani dell' antichità. Il perchè si può dire che i giureconsulti formarono una scuola contraria ad Averroé, mantennero più degli stessi filosofi di professione le tradizioni latine e suscitarono la reazione italiana della quale fra gli altri fecero fede Raimondo Lullo e gli artisti di

(1) Carlo V. gli accordò il suo favore, ed egli piacque alle principesse del suo tempo fra le quali è da rammentassi Giovanna d'Aragona proposta come tipo di bellezza o *criterium formae* nel trattato del bello scritto da lui.

(2) *De lamentatione duodecim principiorum philosophiae contra averroistes.* Paris. 1810. L'opera è dedicata a Filippo il Bello.

Digitized by Google

cotesta epoca [1]. Essa poi divenne manifesta e potente quando furono trovati gli originali greci, e si studiarono. Niccolò Leonico montò il quattro Aprile 1497 sulla cattedra di Padova a insegnare Aristotele in greco e Bembo celebrava co' suoi versi questo avvenimento. Prima di lui Poliziano e Marsilio Ficino illustravano l'accademia fiorentina, e il secondo di questi confessava di tradurre Platone per rispondere al peripatismo averroista di Venezia. Non è però che i commentatori di Aristotele avversassero in tutto gli studj della legge; essi formavano anche in ciò una scuola diversa, interrompendo la tradizione romana, e staccandosi dai testi antichi. Infatti trovasi in un manoscritto arabo dell' Escuriale una lista di opere d' Averroé, Alfarabi, e Avicenna, molte delle quali spettano alla legge. Vi sono i *prolegomeni alla giurisprudenza;* la ricerca del *termine supremo della medesima;* un *trattato delle decime; dei profitti illeciti dei re, dei presidenti e degli usurai;* un ristretto del libro di giurisprudenza d' Algazari intitolato *El Mustafà;* finalmente (e questo è più notevole) *Vigilia super errores repertos in testibus legis civilis:* opera in tre volumi rammentata da Leone l' affricano [2]. Essi portarono nelle leggi lo spirito d' incredulità e di dubbio che già avevano introdotto nella filosofia. Era questo se vuolsi, un' aura benefica di libertà; ma poichè senza la dura esperienza, e il lavorio del tempo e dei buoni ingegni,

(1) L'Orgagna in Pisa e Buffalmacco a Bologna dipinsero l'Inferno e vi messero Averroé.

(2) Renan. *Averroès et l'Averroïsme, essai historique.* Paris 1852. Part. I. cap. I.

Digitized by Google

ogni libertà si licenzia a novità pericolose, e sovente col pessimo mena in rovina l'ottimo, noi dobbiamo rallegrarci che i giureconsulti abbiano tenuto fermo, e la ragione del diritto nei tempi che precedettero il Poliziano siasi serbata fedele alla tradizione ed al testo romano, alle massime della vecchia scuola, ed al principio di autorità nuovamente restaurato dalle leggi canoniche. In questa coerenza, ed anco puossi dire in questo nobile conflitto fra il passato e il presente stà tutta l'importanza che ebbe lo studio del diritto nella filosofia teorica del medio evo.

Politica dei giureconsulti. Il Sismondi ha già detto (e molti lo avevano prevenuto) che i glossatori favorirono il dispotismo e nocquero alla libertà ([1]). Furono in varie occasioni consiglieri di papi e di corti, ministri di repubbliche, facitori di statuti, difensori del popolo; ma il principio ferreo dell'autorità e della necessità, e il cieco rispetto degli usi antichi che scortavali nel campo delle speculazioni scientifiche, non mai, o di rado gli abbandonò nel maneggio della cosa pubblica. Bulgaro Pisano è forse il solo esempio che noi possiamo offrire di pensiero libero e franco. Voleva Federigo imperatore fissare i diritti d' impero sulle città italiane, e chiamava a sostenitori di quella disputa Bulgaro e Martino: ma quanto fu il secondo accorto e piaggiatore, tanto il primo mostrossi virtuoso ed intrepido, il quale contrastò al potente signore ogni diritto sulle cose nostre, e bandì la libertà delle repubbliche: di che acquistossi grande reputazione dal popolo, e

([1]) *Histoire des rep. ital.* Tom. I. pag. 368. e Tom. II pag. 102.

molti vantaggi sopra il suo competitore ([1]). Bartolo però in un tempo assai posteriore dichiarò eretici tutti coloro che non aderivano all'opinione di Martino, e non reputavano l'imperatore padrone unico e libero non solo del mondo in generale, ma anco delle proprietà particolari degli uomini. Egli voleva un' impero romano, un papato romano, e un dominio romano fondato sopra un diritto che faceva rimontare a Cesare. Della emancipazione degli schiavi, delle libere costituzioni della città, del nuovo popolo che formavasi non si pigliava pensiero perchè non ne incontrava le traccie nel testo delle leggi antiche. Questo però in Bartolo è da notarsi, che salvo l'alto dominio sopra ricordato, permetteva la libera discussione sulle forme dei governi particolari, e consigliava la democrazia ai piccoli stati, l'aristocrazia a quelli di media grandezza, ai vastissimi la monarchia ([2]).

Lo studio delle lettere presso i giureconsulti. Abbiamo già fatto avvertire che molti di coloro i quali sovvennero al bisogno della letteratura e della poesia italiana, e restaurarono le scuole del latino e del greco furono studiosi del diritto. Accursio (del quale vergognosamente ([3]) suonò la fama) e Burgundio si contano fra i primi grecisti italiani; Mario Filelfo confessa d'es-

([1]) Sarti. *De claris Archyg. Bonon. profess.* Art. IV. §. 11. Bonon. 1769. Giannone. *Ist. civil. del regno di Napoli.* Lib. XII. cap. I. Il Bettinelli con manifesto errore attribuisce a Martino quest'onore e l'egregio fatto di Bulgaro. *Risorgimento d'Italia.* Tom. III. pag. 81. Venez. 1780.

([2]) Queste opinioni del Bartolo si trovano sparse quà e là nei commenti. Ferrari. *Histoire des revolutions d'Italie.* T. III p. VIII. chap. 9.

([3]) Dante. *Inf.* c. *XV.* ove si trova Francesco d'Accorso nella turba grama di Brunetto Latini.

sere vissuto a Torino del suo saper fare in giurisprudenza, la quale (egli scrive al proprio padre) profitta assai più che il cantare in versi (1); Pier delle Vigne e Niccolò Niccoli, il fondatore delle prime biblioteche, seppero di legge; e fra tutti la praticarono e la insegnarono con molta lode Giusto dei Conti e Cino da Pistoja, l'elegante e amoroso verseggiatore dal quale tante immagini affettuose prese ad imprestito l'inimitabile Petrarca (2). Altro però è il sapere di lettere e di poesia, ed altro è l'adoperarle dicevolmente e l'applicarle e lo spenderle in quella guisa che devesi, e che sola riesce a utilità vera. Questa seconda condizione (tanto importante) del buon letterato non fu conosciuta o praticata dai giureconsulti sopra rammentati: di modo che oggi soltanto sappiamo che Bartolo amava Dante e di continuo ricercava le bellezze di quel lavoro al quale pose mano e cielo e terra (3); e impariamo dalle parole manifeste non dallo spirito delle opere, che Cino da Pistoja, conosceva Ovidio, apprezzava Sallustio, dubitava intorno alla storia delle lettere e giudicava doversi attribuire a Seneca il principio della Farsaglia che altri sospettano sia di Polla Argentaria moglie di Lucano (4). E veramente gli scritti

(1) *Epistol.* pag. 82.

(2) Ciampi. *Memorie della vita di Messer Cino da Pistoja.* Pisa 1808. Le opinioni di Cino furono raccolte dal Minucci di Prato-vecchio del quale poi scrisse le memorie il Maccioni professore pisano.

(3) Witte Carol. *De Bartolo a Saxoferrato Dantis Alligherii studioso.* Hala 1861. Archivio storico italiano Tomo XIV. nuova serie.

(4) Lib. VI. *De Caducis tollendis.* Cini Pistoriensis I. C. *in Codicem et aliquot ec. doctissima commentaria.* Francoforti ad Moenum 1578.

Digitized by Google

legali di ambedue non risentono affatto dell'amenità che lo studio delle lettere suole indurre negli ingegni, e che tanto giova a persuadere del vero; nè contengono ricerche le quali ajuti la filologia, nè lingua degna di chi ha in pratica le muse italiane. Se quà e là incontri una notizia biografica, un parallelo, un' esempio, e a dir così, un lampo di più vasto sapere, non ne intendi la ragione, l'opportunità, e il fine, avvegnachè quella non sia scienza applicata ai fatti, o dottrina utile, ma erudizione vota, imperfetta, sterile, superflua e senza buoni effetti.

Metodo tenuto dai giureconsulti nell' insegnare il diritto. Ciò che prima di tutto si cercò di fare nelle scuole fu di intendere, chiarire, e spiegare apertamente il testo delle due leggi. Servirono a ciò le note o *glosse,* le quali in principio brevi e succose recarono molto giovamento allo studio del diritto. Quei vecchi giureconsulti però ignoravano la storia, la lingua greca, la scienza e l' arte dei confronti; onde spesso arrestatisi dirimpetto alle difficoltà o immaginavano per dar ragione di un nome, le più strane e piacevoli novellette o liberamente confessavano *graecum est non potest legi.* Poi venne meno anco la buona maniera antica e le vedute proprie, e successe la vuota ampollosità e la generalità indistinta. Coloro che portarono la dialettica nel diritto tentarono di mutare stile e ricondursi alla primitiva semplicità e chiarezza, ma il soverchio rispetto dell'autorità e il difetto di una sintesi vigorosa fece che in breve andasse invano il generoso tentativo. Allora comparvero i poderosi trattati, le raccolte di massime e di decisioni, gli indici e i commenti immensi, e tante

consultazioni nelle quali è maravigliosa acutezza e scienza di diritto, e ricchezza di prove e di testimonianze, ma difficoltà grandissima di argomentare la ragione logica e di fare vero profitto. Un meccanismo materiale presiede alla compilazione di coteste opere e sovente vedesi posta in cima del capitolo una sentenza assoluta dopo la quale vengono schierate, come manipoli in battaglia tante dichiarazioni e di tanto diverso concetto che invece di illuminarti il pensiero, lo inviluppano in mille fascie e lo abbujano: poi succedono le ampliazioni che lo tirano a sperticate conseguenze, e finalmente cominciano ad attelarsi in ordinanza le limitazioni le quali ristringono in tanta angustia di termini il principio annunziato che omai si smarrisce la via nè si sà (quando non incontrasi il caso preciso) a qual partito appigliarsi. Questo modo di studiare il diritto mediante lunghi commenti, molti esempi, e svariate interpetrazioni rendeva grandemente difficile la scienza, ed opera di pochi ma fortissimi ingegni lo applicarvisi. Viene di quì che se non è lecito lodare i metodi e le oscure maniere degli antichi giureconsulti, fa di mestieri però che sempre ammiriamo e veneriamo la puntualità del consiglio o della sentenza, la mole dei materiali preziosi che ci hanno lasciata, e l'erudizione profonda nelle cose del diritto della quale noi presuntuosi del nostro sapere siamo rimasti tanto addietro (1). Siffatto studio facevasi ordinariamente alle università che furono

(1) Nessuna nazione ha una giurisprudenza tanto famosa, antica e ricca quanto l'Italiana; o un tesoro uguale di lavori di diritto. Oltre gli editi vi sono gli inediti e i manoscritti, come quelli della libreria del Capitolo Lucchese dei quali parla anco il Blume *Bibliotheca librorum manuscriptorum italica*. Goettingue 1834.

Digitized by Google

fin dalla loro istituzione grandi centri di dottrina. Le protessero e le accrebbero i Pontefici e gli Imperatori. In quella di Bologna si contarono una volta più di 170 cattedre, e Niccolò V. ordinò che tutti i cittadini laureati, i quali volessero leggere, ricevessero uno stipendio. A Pisa (e lo abbiamo già detto) l'Università fu restaurata da Lorenzo il magnifico, ed ivi ebbero nei tempi che furono pur quelli del Poliziano, fama di giureconsulti insigni Soccino, Decio, e Felino Sandei, il quale ingiustamente è stato da molti storici posto in non cale. Egli fu vescovo di Lucca, e merita di essere ricordato con particolare onoranza non tanto per il proprio valore, quanto per la grande fatica che durò nel raccogliere libri, codici e manoscritti di diritto, e nel formare una biblioteca preziosa, la quale tuttavia esiste presso il capitolo della Metropolitana Lucchese. Fra le opere a stampa che in essa trovansi mi paion degne d'esser vedute quelle del Panormita, del Campano e d'Enea Silvio Piccolomini, e le belle edizioni di Corrado Sweynheym, di Arnaldo Pannartz e Aldo Manuzio il vecchio; ma sopratutto vogliono esser notati dai giurisperiti i commentari inediti, e gli scrittori dei quali molti storici hanno fin qui ignorato l'esistenza. Utili commentari fece lo stesso Sandei sulle Decretali, e sui lavori dell'Ancarano; e scrisse poi delle opere di argomento letterario (come la storia dei re di Sicilia) e dei trattati di diritto fra i quali i pratici specialmente ricercano quello sulla Prescrizione, e le lettere per Innocenzo VIII nella disputa ventilata fra esso e Ferdinando d'Aragona re di Sicilia intorno ad un censo da prestarsi alla santa sede; le quali vennero

Digitized by Google

pubblicate da Giovanni Domenico Mansi nella edizione del Baluzio ([1]).

Rinnuovamento necessario e diverso indirizzo della giurisprudenza. La dottrina delle leggi non è immobile, ma alla pari di ogni altra vive e procede colla umanità. Ogni avanzamento o novità giudiziosa, deve però incalmarsi e cestire sul vecchio, per forma che non si rompa il filo della tradizione che è come la vita e il miglioramento perpetuo delle cose. Nel diritto (rimontando all' epoca per noi considerata) sarebbe riuscito vano, anzi dannoso, redarguire i vecchi scrittori di qualche errore o abuso e fastidire per questo anco il bene che fecero e che specialmente consiste nella conservazione dei testi, e nella copia meravigliosa degli esempi e dei casi ottimamente giudicati. Questi fatti

([1]) Di questa biblioteca capitolare tanto negletta e disordinata esiste un catalogo manoscritto nella pubblica libreria di Lucca con questo titolo Bernardini Baroni P L. *Index librorum qui adservantur Lucae in Bibliotheca Martiniana olim Felini Sandei:* esso è preceduto dall'elogio del Sandei che il Beverini lasciò manoscritto. Io visitandola presi nota delle cose seguenti: N.° 162. Un Codice dell'Ancarano colle postille di propria mano dell'Ancarano medesimo. 167 Cod. *Repetitio ad Leg. 1. Dig. De condict. inedeb.* di Lodovico Pontano. 179. Cod. *Oratio Ciceronis pro Milone.* 183. 188. 192. Commentari sulle decretali di Antonio Boselli, Andrea Barbazio Siculo, Matteo Mattasellani Bolognese, e Egidio Bellemere. 224. *Tractatus utilis de usuris compositus per D. Fratrem Alexandrum De Ariostis de Ferraria observan. minor.* 224. Cod. *Repetitio V. Bertini de Lampugnano, De rerum permutatione.* 213. Lettura sul Sesto delle Decretali di Domenico da S. Gemignano con note del Sandei. 311. Cod. *ad folium 157. Tractatus de singularitatibus juris tam civilis quam canonici collectus ex dictis utriusque juris doctorum, praecipue tamen Domini Dionisii in utroque jure doctoris illustrissimi.* 554. Cod. *Antonius Lusci super Ciceronis orationes expositio.* 567. Un Libro a stampa sull'influsso e sulla potenza dei Demoni, e l'opera di Marsilio Ficino *De Voluptate.* Questo breve ed imperfetto cenno basti ad invogliare gli eruditi di osservare e descrivere con precisione l'importante raccolta del Sandei.

Digitized by Google

bisognava ammettere come fondamento della scienza, e il naturale progresso non poteva operarsi che nel modo della interpetrazione, dell'applicazione o dell'insegnamento scevro dei vizj che noi sopra abbiamo accennato. Il perchè l'austero principio dell' autorità doveva combinarsi coll'uso degli incliti ingegni e col libero esame; alla solitudine antica della scienza facea mestieri che succedesse l'amichevole alleanza e l'ajuto di tutte le altre; le storie fossero rovistate, l'erudizione resa utile, i fatti e le consuetudini fra loro paragonate, una vera critica del diritto fondata e sostenuta. E poichè in ciò specialmente consiste la filologia e la storia (in quanto possono esercitarsi sul diritto) si vede apertamente come ogni avanzamento della giurisprudenza dovesse cominciare da quella prima dottrina e procedere poi (il che oggi è gloriosamente accaduto in Germania) alla seconda; e come a ciò riuscissero opportunissimi i tempi del risorgimento delle lettere, e prestasse buona occasione la soda e potente filologia rimessa in onore dal Poliziano nostro e i lavori di lui sul libro immortale dei giureconsulti Romani.

CAPITOLO IV.

Delle ottime lettere e della loro naturale importanza nel diritto.

La buona letteratura ha per oggetto di considerare e rendere propria la forma del pensiero che consiste nelle parole, e di studiosamente ricercare quella specie di bello che mediante le medesime si

Digitized by Google

produce e si rappresenta. Il bello poi non è che la convenienza o dicevolezza delle parti fra loro e verso il tutto, e l'intiera manifestazione d'un pensiero, ossia la forma di lui perfettissima: e perchè il pensiero è l'entità per eccellenza, e fonte e sostanza del vero che deve trapelare dalle apparenze esteriori, ne segue che il bello sia propriamente come molti dissero, forma, segnale ed abito della verità, per il quale possono gli uomini questa conoscere, amare, e seguire ([1]). Se solleviamo la mente a considerazioni molto sublimi noi vediamo che tutto al mondo è bello perchè tutto è vero, e costretto in un' ordine mirabile, e delizioso come l'armonia ineffabile la quale Pittagora credeva uscisse dalle sfere celesti. Ma tanta bellezza non può capire nella mente dell'uomo mortale: onde ora avviene che gli sembri deforme, spiacevole, imperfetto ciò che nell'ordine proprio risponde egregiamente al fine ed al concetto che lo ha mosso; ed ora volendo egli e non sapendo mediante i fatti e le parole significare un'idea, fiaccamente si adoperi, produca una brutta disunione, e dia dolore all'animo, il quale nella uguaglianza dei sentimenti e degli affetti temperati trova la virtù, la felicità ed il bene. Laonde non solo si intende come vi possano essere per noi diversi tipi o immagini di bello, ma di più come veramente esistano dei belli parziali, mediocri, e imperfetti, e come la bellezza alla

([1]) Gioberti. *Del Bello.* Sofia Germain (*Considérations sur l'état des sciences et des lettres aux differentes époques.* Paris 1833. chap. I. pag. 26.) diceva che le scienze, le lettere e le belle arti son nate da un solo sentimento, e Omero chiama la Musa della poesia la scienza del bene e del male.

pari della verità e della conoscenza sia compartita fra gli uomini a poco a poco, a misura che la civiltà si estende, la natura profonde i suoi tesori, e le differenze dei popoli, e delle schiatte si appianano, si scolorano e quasi si perdono. L'idea del bello possiede una propria storia, e quasi direi col Gioberti, anco una geografia ed un procedimento continuo sì nel tempo che nello spazio, perchè tutti i secoli e tutti i paesi portano il loro tributo alla verità, e la nazionalità del pensiero non è tutto il vero ma una faccia del vero, od una cosa particolare e finita (1). Le bellezze dell'Italia non sono quelle della Germania e della Francia: niun'altra nazione ebbe Virgilio, Raffaello, Correggio e Bellini; nè l'Italia arrivò giammai la drammatica di Shakspeare, o la dialettica di Kant. La nostra letteratura si appaga sopra tutto della perfezione del disegno, del colorito, del movimento palese, di una particolare evidenza, e sincerità; e più presto tuffa nel molle che nel risoluto, nel vario che nel costante, nel riflesso che nel nuovo, nel facile che nel profondo. Non già che manchino del tutto siffatte qualità e non se ne abbiano stupendi esempi, ma non primeggiano giammai. Nostra pertanto è l'arte elegante, come la forma simmettrica è specialmente della Francia; e dell'Alemagna una rozza libertà che la compensa della tristezza della sua storia; e dell'Inghilterra l'acutezza dei concetti e l'originalità delle immagini. Chi può negare le bellezze della Eleonora o del Don Giovanni? pure chi oserebbe fra noi d'imitarle, il quale

(1) Il Romagnosi si avvicina a questa teoria, *Ricerche sulla validità dei giudizj del pubblico* §§. 1459. 1473. *Opere raccolte dal De-Giorgi*. Milano 1841. Tomo I. part. 2.

non facesse nelle lettere nostre naufragio o non corresse pericolo di passare per nepote non degno dell'Alighieri? Posti tali fatti l'arte di rappresentare il bello, o la letteratura, bisogna che sia governata secondo due serie di regole. La prima serie ne costituisce il fondamento, quasi la natura, ed è uguale sempre e dovunque, senza distinzione cioè di tempo e di paese. L'altra dipende da condizioni mutabili e diverse che non alterano lo spirito, ma soltanto ne mutano le apparenze. Per le norme generali lo studio del bello e delle lettere deve conformarsi al buono ed al vero assoluto come all'unico fine che ne è degno: di più tale conformità deve mantenersi tanto nello scopo, quanto nelle parti dell'opera e in tutti i mezzi dei quali si fa uso. Queste due regole inducono la *moralità* e la *proprietà* intima delle cose di letteratura. Le norme speciali poi fanno che si cerchi l'*utilità* concreta di coloro pei quali si parla o si scrive, e (per rendere l'appagamento universale ed accetto) si adoperino i mezzi di piacere che son propri di una nazione o di un tempo. In ogni esercizio di lettere entrano queste condizioni sia che trattisi di tesser poemi, d'intrecciare canzoni, di narrare storie e casi mulinati nelle potenti fantasie, di raccogliere e mettere in confronto le opinioni o le vite degli uomini illustri, di divisare le bellezze e varietà degli idiomi, di interpetrare le opere antiche e trarne documenti necessari ai giorni correnti, di perorare in onore della patria e in difesa del privato. E certamente la prima di esse condizioni si prova da se, avvegnachè le lettere si venereranno buone allora che confermeranno la virtù secondo la loro propria natura, ed otttime e pietose se la conforteranno

languente o la riaccenderanno spenta. Le altre portano seco la castigatezza di lingua, la eletta filologia o scienza degli idiomi e degli scrittori, la forma perfettissima ed il piacere che nasce in modo particolare dalla erudizione e dalla eloquenza. Senza diletto, nuovità ed uso di passioni, mancherebbe alle lettere ogni efficacia (1); imperocchè gli uomini si tirano più col piacere che con qualunque altro mezzo, e male si appongono coloro che il corpo separano dallo spirito, e turbano l'eterna armonia fra il senso e l'intelletto. Ma, diceva Giovan Battista Niccolini (2), le arti debbono congiurare colle leggi alla felicità ed alla grandezza degli uomini e delle nazioni, il bello col vero, il piacevole col giusto; e guai al letterato che sè reputa artista soltanto, e ignora che egli ha da essere, la Dio mercè e la valorosa dignità sua, tale che alla occasione si possa cavare da lui o magistrato o legislatore o capitano, o maestro di quelle scienze che porgono fondamento all'ordinato vivere. Infatti il giureconsulto letterato non è altri che quello il quale ad insegnare e svolgere le norme della giustizia civile impiega le arti del bello, e col mezzo di queste persuade, alletta, e disvela qualche rigido vero. Anco il diritto è una verità suprema che si manifesta mediante le parole; tale manifestazione adunque deve essere ordinata, morale, efficace, conveniente, utile, accomodata

(1) Ugo Foscolo, *Lezione V. Della letteratura rivolta all'esercizio delle facoltà intellettuali e delle passioni. Prose letterarie.* Firenze 1850. Ficker, *Guida allo studio della letteratura classica antica. Versione di Vincenzo De-Castro.* Milano 1844. Verri, *Opere.* Vol. II. Firenze 1854. *Gli studi utili.*

(2) *Quanto le arti contribuir possano all'eccitamento della virtù.* Vol. III. delle Opere. Firenze 1858.

Digitized by Google

al tempo ed ai luoghi, piacevole e propria. Per che può affermarsi che la connessione fra la legge e la letteratura è perfetta e necessaria, e quasi si risolve in una identità come quella che è fra la forma e la materia, già significata da Giovan Battista Vico fra la filosofia che scopre il *vero* e la filologia che produce il *certo*, senza il quale la verità stessa non dimorerebbe nè si diffonderebbe fra gli uomini. Ed a fine che questo viemeglio si veda passiamo in rivista ciascuna delle parti della letteratura, o le scienze che attengono alla medesima, e diciamo con quanto profitto possano essere rivolte al diritto.

La grammatica, lo studio delle lingue classiche, e la pratica degli autori greci e latini cominciano lo sviluppo e la cultura dello spirito, e poi servono a ritrovare i testi della legge, e ad intenderli [1]. In queste spesso il difensore cerca le ragioni del proprio cliente, e il giudice la volontà certa del legislatore perchè sia tradotta senza ostacoli nel fatto.

La critica e la filologia più elevata compiono il lavorio della interpetrazione, e portano talora il giureconsulto fino a correggere e mutare le parole che oggi sono adoperate nella compilazione delle leggi antiche. In ciò ebbe molto valore e molta fama il Poliziano.

La bontà della forma che risulta dall'ordine interno delle cose o scritte o dette, e dalla corrispondenza e bellezza dei particolari, rende utili, opportuni e piacevoli i trattati e le dissertazioni, che si fanno intorno al di-

(1) Mahler De-Chaptal, *De l'interpetration des lois*. Paris. 1825. Del-Rosso, *Cenni di una logica del diritto*. Pisa 1836. *Strumenti filologici*.

ritto. Di ciò patirono difetto gli autori vissuti nei tempi di mezzo, abbenchè infinite lodi e panegirici esaltino e portino alle stelle l'ingenuo Sabelli, il Ferrario, il Cipolla che il Rosmini appellò *detestabile,* e il Tiraquello il quale impiega due rubriche a dimostrare che Cicerone parlava talora popolarmente, e che le balene diligono fuor di misura i loro parti. Oggi il diritto è in questa parte migliorato.

La lingua pura, gastigata, modesta, e lo stile confacente alla serietà e gravità del discorso serve direttamente al bisogno di esporre la verità e persuaderne gli altri. Ed è grande importanza nel diritto il dire precisamente ciò che si deve e che si vuole (1).

L' erudizione, gli esempi, e le acconcie citazioni aumentano il numero delle prove, costringono piacevolmente l'altrui intendimento, e soccorrono l' opera delle dimostrazioni.

L' eloquenza finalmente che è la più nobile delle arti non si accoppia così degnamente alle altre scienze, come a quella che regge le nazioni e difende il privato cittadino.

La tolleranza di un diritto scabro e rozzo, e di un insegnamento barbaro o di una difesa mal condotta nocquero sovente alla unione naturale delle scienze, procacciarono ai giureconsulti dei nomi ingiuriosi (2) e fecero lo sdegno dell' ardente gioventù che vuol' essere portata al vero per la via del diletto. Quindi è che

(1) Vedasi per un'esempio di lingua legale la lettera del Caro a M. Matteo Francesi sulla propria lite.

(2) Verri. *Opere.* Firenze 1854. Vol. II. *Ricordi disinteressati e sinceri.*

Digitized by Google

l'importanza della filologia e il bisogno della eloquenza nel diritto, se non sempre sodisfatto, fu inteso in ogni tempo dai più validi e conosciuti ingegni. Molti in fatti sostennero la necessità e dettarono le norme di questo naturale accoppiamento (1). I quali qui commemorando per causa di onore non è da pretermettersi il Leibnitz che abbracciò nella universalità del potente ingegno Teologia, Filosofia, Mattematica, Storia e Filologia, le applicò al diritto, e ne trasse sublimi e nuovi insegnamenti. Egli era nato, disse Fontenelle, nel seno della giurisprudenza nella quale fu dichiarato a 20 anni Dottore ad Altorf, ove sostenne la tesi pubblicata fra le sue opere *De casibus in jure perplexis* (2). Discusse profondamente delle origini del diritto, delle leggi naturali e pubbliche delle nazioni, e perfino della storia del diritto canonico (3). Di tanto poi si profondò nel diritto romano da potere non solo giudicare con raro avvedimento del metodo in esso seguitato e indicarne

(1) Noldeke. *De cognatione quae inter juris romani scientiam et philologiam intercedat commentatio.* Hannover 1823. Eckhardus. *De versionibus juris Graecis, eorumque usu in interpretatione. Dissert. VII. Variorum Opuscula ad cultiorem jurisprudentiam etc.* Pisis 1769. Tom. IV. Laur. Andreae Hambergeri. *Commentatio de utilitate ex humanioribus literis in jurisprudentiae studio capienda:* fra gli Opuscoli citati. Tomo I. Ulrici Huberi. *De nexu humaniorum litterarum cum jurisprudentia.* Opus. cit. Tomo III. Corn. Van-Bynkershoekii et Gottl. Heineccii. *De artis criticae utilitate in jurisprudentia.* Op. cit. Tomo II. Mureto. *Orat.* XV. *De toto studiorum suorum cursu, deque Eloquentia ac caeteris disciplinis cum Iurisprudentia conjungendis.* Benech. *Etudes sur les classiques latins, appliquées au droit civil romain.* 1853. Henriot. *Les poëtes Iuristes.* Paris. 1858.

(2) *Elogio di Leibnitz. Oeuvres de Leibnitz. Nouvel. edit. Deuxième serie.* Paris 1842. Gothofredi Guillelmi Leibnitzii. *Opera omnia collecta etc. studio Ludovici Dutens.* Genovae 1768. Tom. IV. Pars. III.

(3) *Epistola ad D. Blumium. Observationes de principio juris. Opera omnia.* Genevae 1768. Tom. IV.

uno nuovo e opportunissimo per apprenderlo altrui, ma da investigarne ancora i molti segreti, e portarne in luce le più singolari questioni (1). L'erudizione del giureconsulto è dal medesimo studiosamente ricercata; vuole che sia didattica, storica, esegetica e polemica. L'esegesi poi si fa *ex textu* mediante la filologia, *ad textum* col mezzo dei commenti; ed ha bisogno di una grammatica e di una rettorica legale, come di una logica e di una metafisica (2). Così le dottrine e le scienze imparentandosi fra loro e riunendosi, si prestano valido ajuto nell'opera di perfezionare l'umanità; e Gottofredo Leibnitz (dopo Dante e Newton la più gran mente del mondo) collocandosi ad un punto di vista altissimo, e dominando un vasto orizzonte scoprì molti di questi ravvicinamenti o rapporti. Fra tutti quello delle lettere e del diritto singolarmente gli piacque e lo appagò: onde primo pensò e propose che si facesse una *Philologia juris.*

CAPITOLO V.

Dell'antica filologia dei giureconsulti.

Nel primo formarsi degli stati e delle città poesia e giurisprudenza, religione e diritto, legge morale e

(1) *Nova Methadus discendae docendaeque Iurisprudentiae:* opera dedicata all'arcivescovo di Magonza. *Quaestianes philosophicae amoeniares ex jure collectae;* ove dice che il corpo del diritto è un libro nel quale chiunque può trovare ciò che più brama per i suoi studi, onde abbiamo avuto l'Ortografia delle leggi d'Olingero, l'Etica legale di Vincenzo Turtureto, la Giurisprudenza politica di Bodenstein, la Logica dei giureconsulti di Giovanni Tommaso Fregias. *Specimen certitudinis seu doctrina conditionum. De ratione studiorum. De naevis et emendatione jurisprudentiae romanae. Epistola.*

(2) *De arte solvendi antinomios;* fra le opere di Leibnitz.

legge civile collimarono siffattamente fra loro da potersi considerare come una cosa sola: onde da legislatori fecero i *rapsodi* e i sacerdoti, i riti del culto divino si adoperarono come formule di contratto e di testamento, e la prima scrittura della Grecia fu la legge di Zaleuco (1). Anzi vi è chi dice che a Roma lo stato fu prima della Religione, e che nell' epoca del diritto romano *specifico* la religione avrebbe smarrita la sua importanza se il diritto non la sosteneva (2). Così non solo i principj dell'utile e del giusto si trovarono nelle leggi primitive, ma anco quelli del vero, del buono, e del bello, e gli esempi ed i conati delle varie discipline.

Non fa mestieri di mostrare lungamente che in Grecia il culto del bello, la poesia e l'arte penetrarono in ogni provincia nella quale si esercitasse l' ingegno. Quel popolo felice ebbe in tutto l'istinto della bellezza come la plebe romana della forza e delle battaglie, e la legislazione e la giurisprudenza parteciparono presso di quello dell'ozio delle arti liberali (3). Il perchè tanto la creazione delle leggi, quanto la interpetrazione delle medesime, e la difesa delle cose private, e tutto il pub-

(1) Muller. *Storia della letter. Greca.* Traduzione del Ferrai. Vol. I. cap. 4. Il Vico nella Scienza nuova (*Opere raccolte dal Ferrari. Vol. V.*) osserva che molti dei frammenti delle XII Tavole finiscono in versi adonii.

(2) Tale è l'opinione dell'Hegel seguìta dall'Ihering nell'opera citata sullo spirito del diritto romano. Cap. XV.

(3) Mirabeau. *Lettres sur la legislation.* Berna 1775. Tom III. *Jurisprudentia vetus Draconis, et Solonis leges; Pandulpho Pratejo collectore et interprete.* Lugduni 1559. *Jurisprudentia romana et attica continens varios commentatores qui jus rom. attic. item classicos aliosque auctores veteres emendarunt, explicarunt, illustrarunt cum praef. I. G. Heineccii.* 1738–1741. Fra gli opuscoli che questa opera contiene è specialmente da rammentarsi quello intitolato Samuelis Petiti *Leges atticae.*

blico diritto furono argomento di splendida eloquenza: anzi il diritto solo fece nascere quest'arte divina. In Atene, più che in ogni altra città della Grecia, fiorirono gli oratori perchè ivi innanzi ad un popolo gentile e sensibile all' eleganza della parola doveano discutersi con ottimo stile le leggi e gli interessi della patria (1). Le cause si peroravano in principio dai litiganti medesimi, e non fu permesso che tardi di deputare alla propria difesa degli avvocati, i quali solevano adoperare ogni mezzo dell' arte per commuovere i magistrati (2). Solone, Pericle (ispirato dall' Aspasia) e Demostene rappresentano le parti diverse e le fasi dell' eloquenza in Grecia. Il primo ebbe non solo la fama di legislatore ma anco quella di oratore e di poeta moralista, e la scultura e la tradizione conservarono lungamente la memoria della sua maniera di dire soave e modesta. Callistrato fu celebre specialmente come avvocato, e Focione la vittima illustre del coraggio e della virtù ebbe pur nome di valente oratore. Di Antifone discepolo di Gorgia restano cinque discorsi di cose criminali, in uno dei quali sostiene dovere essere concordanza perfetta fra la citazione e l'accusa (3). Lisia era commendato per la chiara ed elegante esposizione dei fatti, e Iseo per la potente dialettica. Egli ne usa mae-

(1) Scoell *Storia della letterat. greca. Traduz. del Tipaldo.* Vol. II. par. III. cap. 19.

(2) Pastoret. *Histoire de la legislation.* Tom. VI. Paris. 1824. Van Dimburg Bromwen. *Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs.* Groninque 1833. Tom. 2. e 3.

(3) *Orateurs et Sophistes Grecs: choix de harangues etc. Traduction publiée par un membre de l'Université.* Paris. 1842. È pure da vedersi da chi ama avere in proposito delle nuove e importanti notizie il lavoro del Comparetti pubblicato negli *Annali delle Uni-*

Digitized by Google

strevolmente per intendere e interpetrare le leggi, accomodarle ai casi che sono in questione, e spiegare le ragioni intricate delle parentele, delle adozioni, e (principale argomento delle sue cause) delle successioni e retaggi. Egli vuole che coloro i quali contestano iugiustamente le successioni soffrano la perdita della somma depositata, ed altrettanto di ciò che pretendevano in giudizio; e dichiara che le cause di successione si decidono meglio per induzioni che per testimonianze, avvegnachè siano mere ricerche di volontà. Importantissime poi ci sembrano le orazioni d' Iseo stesso e di Demostene per la successione d' Agnia, e piena di energia, e di pietà la fine del discorso di Demostene, che difende un' orfano ed un pupillo (1). Molto sarebbe da desiderarsi che i nostri giovani avvocati si educassero nelle scuole della Grecia a trattare tali argomenti che oggi paiono soverchiamente aridi e si predicano di ogni eleganza e di ogni gentilezza schifi e nemici: dagli autori ed esempi che noi abbiamo semplicemente accennati, apprenderebbero quanto l' ordine del discorso, la lucidità, la sobrietà, il calore della difesa si affacciano al diritto, e mirabilmente convengano alla di lui vittoria. Passiamo ai Romani.

La storia del diritto di Roma può appuntarsi a quella del diritto Greco mediante l' antica disputa lungamente agitata fra i dotti, se le XII Tavole si compilassero visitando la Grecia e imitandone le costituzioni

versità Toscane. Tomo V. Pisa 1858-1861. e intitolato – *Il discorso d' Iperide in favore d' Euxenippo scoperto in Egitto e pubblicato in Inghilterra nel 1855, ora per la prima volta riprodotto in Italia con un discorso critico.*

(1) *Orateurs et Sophistes Grecs;* opera citata. pag. 387. 388.

civili (1). Ma poichè questo si dilungherebbe troppo dal nostro proposito ci basti di osservare che fino dai suoi incominciamenti il diritto di Roma ebbe natura, forma, e figure speciali, proprie unicamente di un popolo che possedeva come dissero l'Hegel e l'Ihering, il supremo istinto della opportunità (2). Esso diritto non fu effetto di sola riflessione scientifica o mero prodotto d'intelligenza, ma piuttosto di una volontà costante e di un'alta virtù morale: onde l'uomo vi stava del tutto soggetto e il censore si ingeriva anco della vita privata, dei costumi e della ignavia di ciascuno. Si manifestò in principio col linguaggio potentissimo di azione nei riti di prendere il possesso, in quelli delle nozze, della pugna giudiciale, del frangere lo stecco nella stipulazione, del porgersi la mano nel mandato, del presentare l'orecchio nelle testimonianze ed altri moltissimi (3). Le dodici Tavole poi sanzionarono i riti medesimi con formule siffattamente rigide, precise, evidenti, schiette, efficaci, o solenni che restarono nel mondo unico e inarrivabile esempio di legge scritta. Come in Dante, nel Compagni, nel Cavalca si trovano le prime e più robuste maniere del dire italiano, così nelle XII Tavole scritte *ut jura aequarentur* il primo

(1) Entrarono nella questione, come da tutti si sà, il Vico e il Gibbon. *Histoire de la decadence et de la chute de l'empire romain, traduit etc.* colle note di Guizot. Paris. 1819. Tom. VIII. cap. 44. Più comunemente si ritiene l'opinione affermativa. Alaleona. *Dissertaz.* Padova 1741. Dissertaz. III. Ferrari. *Delle leggi Attiche e della giurisprudenza regia e decemvirale intorno al matrimonio ed alla patria potestà.* Napoli 1828.

(2) Ihering. op. cit. Cap. XI.

(3) Nieupoort. *Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succinta explicatio.* Trajecta ad Renum 1723.

e più vero modo della romana eloquenza (1). E non il solo linguaggio di Roma, ma tutto il sapere e l'agire faceva capo al diritto, e giureconsulti furono i re, i sacerdoti, i consoli, i capitani, i poeti ed i filosofi; ed ogni dottrina si reputò come impossibile, la quale non si fondasse su quella profonda scienza delle cose divine ed umane. È stato detto che nelle leggi di Roma tutto si trova, sino l'affetto di Virgilio e il dolore di Leopardi (2).

Pompeo, Cicerone e Cesare, il più grande di tutti i romani (3), concepirono i primi il pensiero di riunire le costituzioni della città infinitamente cresciute in un sol corpo (4), e dar loro ordine e forma di codice. Cicerone primeggia fra tutti i giureconsulti per la

(1) Michelet. *Histoire romaine.* Tom. I. pag. 123. et seg. nelle note, e pag. 364. e seg.

(2) Tribolati. *Voltaire e l'Italia.* Pisa 1860. pag. 5. e la nota (2) ove si rammenta il *Cupido Iurisperitus* di Stefano Forcatulo, al quale si può aggiungere per accrescere le prove di questa universalità del testo romano; Aegidii Menagii. *Iuris civilis amoenitates.* Lipsia 1738. Strauch. *Amoenitates juris canonici.* Iena 1674. e più, *La Chiara, o la prudenza del diritto,* dialogo di Luigi Caronda; nel quale si mostra l'alleanza naturale che passa fra l'amore e il diritto. Di questo giureconsulto francese parla la *Revue historique de droit francais et étranger.* Paris. 1861. Tome septième. pag. 177. Stoltamente scrissero contro la giurisprudenza romana il Delfico: *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e dei suoi cultori.* Napoli 1815; e il Cantù. *Storia Universale.* Vol. VII. Cap. 4. Torino 1844. Anco il Cardinal De-Luca distese più discorsi sulla ingiustizia delle leggi romane *Conflict. legis et rationis*: e Matteo degli Afflitti, Valenzuola e Godelino sostennero essere inique e contro la religione alcune leggi del Codice; per esempio quella di Valente contro i Solitari, che poi meglio osservata, si conobbe esser fatta contro coloro soltanto che sotto pretesto di religione evitavano i pesi della curia. Pietro Giannone. *Storia civile di Napoli.* Lib. I. Cap. 10. e Lib. III. Cap. 3.

(3) Si rese tanto grande e famoso che gli Ebrei credettero fosse il Messia. Franz de Champagny. *Les Césars.* Bruxelles 1853. Tom. I. *Iules César* §. III. pag. 129.

(4) Svetonio. *Iul. Cesar.* 44. Aulo Gellio. I. 22.

vastità dell'ingegno onde seppe conciliare filosofia e diritto, e condurre pianamente nel fôro la divina eloquenza, l'esatta dicitura e l'eleganza della forma (1). Esso attinse ai più puri fonti della filosofia greca, e potè riunire la forza di Demostene, l'ubertà e la copia di Platone, la grazia e l'eloquenza d'Isocrate colla profonda filosofia delle scuole. L'onestà e la morale ciceroniana non è un'idea astratta e limitata, ma appoggiata alla prudenza, alla giustizia ed alla fortezza. Agli occhi suoi il diritto che gli uomini crearono non è diritto, e le leggi non son leggi se non in quanto rampollano dirittamente dalla ragione e dalla volontà dell'uomo mosso dallo spirito divino. L'oratore romano lasciava scritto che natura dà all'uomo un concetto così imperioso della virtù e tanto ardore per la propria salvezza e vantaggio, che trionfa di tutti gli allettamenti del piacere e del riposo. Ora la virtù non è tal cosa che basti conoscere e possedere, e lasciare poi senza pratica; nè vi ha pratica di virtù più grande ed eccellente di quella che si mette nel governare gli stati e nel rendere effettivo e reale coll'uso del diritto ciò che nelle scuole insegnano i filosofi; i quali poi non dicono cosa che i primi legislatori non abbiano già proclamato. D'onde, se non dalla legge (scrive Cicerone) a noi viene il rispetto di Dio e dei parenti? d'onde la giustizia, la fede, l'equità? d'onde il sentimento del pudore, la continenza, l'orror dell'infamia, l'ambizion

(1) *Civilis doctrinae analysis philosophica auct. Io: Olivier* I. *C. Carpenctoract. Romae* 1777. e ivi *Diatriba tertia. De Iurisprudentia Ciceronis.* Pierron, *Histoire de la littérature romaine.* Paris. 1852. Chap. XVI. Baehr, *Storia della letterat. romana tradotta da Tom. Mattei.* Torino 1850. Lib. III. cap. xvi.

Digitized by Google

della gloria? Quindi (egli riprende a dire nel primo libro degli uffici) maggior benefizio fecero alla patria coloro che di ottime leggi la fornirono, di quelli che con illustri vittorie la resero chiara e potente; ed è da preferirsi in qualche maniera Solone a Temistocle, Licurgo a Pausania e Lisandro; *illud enim semel profuit, hoc semper proderit civitati.*

Grandissima poi e poco conosciuta è l'importanza delle orazioni Ciceroniane nella storia o nella procedura del diritto romano, nelle questioni giuridiche, nella interpetrazione delle leggi, nel modo di argomentare, discutere, perorare (1). Egli negli affari civili, lasciò detto Giangiacomo Rousseau nell'Emilio, è piuttosto un'avvocato che un'oratore; e poichè anco a giudizio di molti e mio, questo è vero, si vede l'importanza legale delle sue difese. La prima causa trattata da Cicerone fu per Publio Quinzio al quale certo Nevio difeso da Ortensio aveva usurpato i beni. Vinse ed ottenne grande plauso del suo discorso. Ma quello che pronunziò un' anno dopo per Sesto Roscio è veramente un capo lavoro. Crisogono, uno dei liberti di Silla erasi fatto aggiudicare per poca moneta i beni di un proscritto di nome Roscio; e perchè il detto Roscio morì dopo il termine posto da Silla alle pro-

(1) Vi è però qualche lavoro dell'infaticabile ingegno alemanno anche in questo proposito. I. Ev. Bau. *Diss. jurid. ad. Cic. Orat. pro. Quinct.* Lugdun. Batavorum. 1825. N. Müncben. L. M. *Tull. Cic. pro. L. Roscio comoedo orat. juridice exposuit.* Colon. 1829. Anco il Savigny fra le sue opere minori ha lasciato uno scritto sopra Cicerone *Pro Tullio etc.* pubblicato nel Vol. V. della *Zeitghrift Fur Geschichtliche, Rechstswissenschaft,* e *V. P. C. Masse* un'importante dissertazione intitolata *Disput. liter. juridica de Cic. orat. in Verrem de jurisdict. Siciliensi.* Lugduni Batav. 1824.

scrizioni, Crisogono si adoperò per vendicarsi del frustrato guadagno contro Sesto Roscio figlio del proscritto. Sesto provava che nell'aggiudicazione era entrata la frode e la lesione, e che le cose acquistate costavano assai più della somma sborsata da Crisogono. Il quale si voltò ad accusare Sesto medesimo di avere ucciso il proprio padre. Nè Sesto trovava difensori che niuno volea prenderla col favorito di Silla. Cicerone solo non dubitò di sfidare l'alterigia del dittatore, e salvò l'innocente. I giudici stessi presi di maraviglia e quasi trasportati dall'ammirabile discorso fecero plauso al grande avvocato; il quale accoppiò all'abile e perfetta discussione dei fatti un'arte patetica finissima, ed una grazia insinuante e potente a cattivarsi l'animo degli uditori. Stupende poi sono le Verrine; e nel genere temperato la difesa di Archia. Quella di Cecina è importante per il punto di diritto che considera relativamente alla eredità e per ciò che concerne la teoria degli interdetti; e la memoria scritta per Milone mostra finalmente quanto dalla filosofia, dalla filologia e dalla eloquenza può ricavare di vantaggio l'avvocato e il forense; e come l'eloquenza stessa, l'avvocatura e il diritto possono diventare funzioni publiche [1]. A Roma senza l'eloquenza non poteva aversi autorità nello stato; fra i padri coscritti non bastava

[1] L'orazione in favor di Milone è stimata la più bella e come disse Quintiliano la più nobile di quelle che abbiamo dello stesso autore. Leopardi ne fece il confronto con un passo del Bossuet. L'importanza legale e l'eccellenza della difesa è rivelata in un'opuscolo che così si intitola: I. L. E. Puttmann. *Dissert. de moderatione inculpatae tutelae ad Cic. Orat. pro Milone* (*Opusc. juris crim. p. III*).

che si annuisse semplicemente, o si recusasse, bisognava sostenere il suffragio con eloquente parola: era glorioso il favellare pulitamente, era onta il tacere. Le radunanze popolari ove si persuadevano o si dissuadevano le leggi (1) davano publicità alle faccende dello stato ed anco del privato, e il *forum* stava invece del moderno parlamento, o sala, o borsa, o piazza, o tribunale, o mercato. Accostumati alla vita publica i romani ebbero qualche cosa di oratorio in tutti i loro negozi (2); anco nella vita familiare, come si sa di Germanico che morente arringava i suoi amici. Se per noi l'avvocato spesso non è che un ricercatore di cattive cause, od inetto difensore; per essi era sempre un giureconsulto ed un' artista che abilmente discuteva sopra la tribuna; che temeva il giudizio severo del popolo, e studiava di comporsi perfettamente nel gesto, nella voce, nella persona, nell'abito. Prudente e modesto nell'esordio; chiaro nella narrazione dei fatti, e dolcemente insinuantesi nell'animo degli uditori; pronto e vivace nell'argomentare; elegante anco nel sofisma o nelle ingiurie gettate sull'avversario (che era uso di votare agli Dei infernali); caldo e violento nella perorazione (3). Bello sarebbe il vedere come gli antichi creassero veramente un'estetica od una forma esterna dell'arte oratoria, e fino delle cose minutissime prendessero cura. Tacito si lamenta della toga troppo breve che costumava al suo tempo, nella quale (egli dice)

(1) *Suadere, dissuadereque legem. Tit. Lib.* XXXIV. 1. XLV. 21. *Rome au siècle d'Auguste: ou voyage d'un Gaulois a Rome à l'époque etc. par Ch.* Dezoby. Paris. 1846. *Lettre* XXXVII.

(2) De Champagny, *op. cit.* Tom. I. pag. 179. 180.

(3) De Champagny, *op. cit.* pag. 180. Dubois, *Tacite et son siècle.*

l'eloquenza pareva che rimanesse strozzata (1). Quintiliano discute se sia da ammettersi il bicchiere dell'acqua inzuccherata e lo condanna (2). Plinio raccomanda agli oratori il bianco lino per asciugarsi il sudore senza disordinare la ben composta capellatura. Finalmente una legge di Pompeo riportata da Plinio il giovane fissava il tempo della discussione per gli attori ed i rei; il quale si misurava mediante certi vasi pieni di acqua a goccia a goccia cadente, detti *clepsidre* (3). In tuttociò, se vuolsi, vi è qualche cosa di drammatico e di studiato, e tutto non è di imitazione degno; ma chi non desidererebbe (conchiude il conte di Champagny) quest'arte esagerata e soverchiamente sottile invece dell'abbandono, della rozzezza, della miseria, della viltà del parlare moderno? Sotto gli imperatori, sciolti i liberi ordini, venne meno e tralignò in Roma anco la robusta eloquenza; e Tacito (se è questo lo scrittore del famoso dialogo) maestrevolmente ne additò le cagioni. Restarono però lungo tempo le scuole ove si fabbricavano oratori che non avrebbero trovato più tribuna; e restava ancora, oltre i libri di Quintiliano e lo scritto della corrotta eloquenza, qualche raccolta di utili insegnamenti, come il *Fornice Luciliano* e il *Marsya* di Pomponio, due libri elementari di regole grammaticali e forensi fra loro commiste. Arnobio che ce ne conservò la memoria disse « che contenevano « costituzioni di liti, generi di cause, generi di parlari

(1) *De Orat.* 39.

(2) Quint. XI. 3. Chr. Carol. Fabricius, *Dissertatio inauguralis de rostris fori romani loco concionibus solemni.* Altorfii 1745.

(3) Onde Marziale disse: *Septem clepsydras magna tibi voce petenti Arbiter invitus, Caeciliane, dedit.*

« differenza tra il genere e la specie, tra l'opposto e « il contrario; regole per evitare le parole barbare e i « solecismi, per spiegare nomi e verbi secondo i casi « e il tempo, per distinguere un parlare composto e « pulito da uno disordinato e sordido (¹) ». Ogni dottrina si era allora ricoverata nelle scuole dei giureconsulti; i quali dovendo rovistare gli antichi annali, e studiare nelle memorie gloriose e negli aurei scrittori di un'altra età, avevano di che cibare fortemente il loro intelletto. E mentre le scuole della filosofia si chiudevano, e i grammatici ed i retori oziavano nell'inutile questionare intorno ai cavalli di Achille e al colore della chioma di Venere; Gajo, Ulpiano e Modestino cercavano in Omero gli usi vetusti, le massime di diritto, le varie significanze delle parole (²).

La loro virtù ed eccellenza ebbe veramente del primitivo, e divenne famosa nella memoria degli uomini, come la vastità del sapere. Quando la reità dei tempi ed il costume sciatto ed iniquo dei successori di Augusto invilivano il mondo; i giureconsulti facevano grande e stupenda opera di civiltà reggendo la costoro mente nel giudicare i piati dei cittadini, e consigliando le sapienti costituzioni che sempre si ammirano. Ulpiano e Paolo furono i dettatori di quelle che vanno sotto il nome di Caracalla, da annoverarsi fra le più degne di esser considerate: Nerazio Prisco appartenne

(¹) Giordani, *Opere*. Milano 1856. Tomo 9. *Sopra un luogo di Arnobio.*

(²) Io. Schlegel, *De Poetarum singillatimque Homeri apud Iurisc. author.* Vitem. 1717. Berriat-Saint-Prix, *Sur les citations des auteurs profanes, et surtout d'Homère dans les lois romaines. Revue étrangère et française de legislation.* Tom. II. 2. Serie.

Digitized by Google

al *concistoro* di Traiano: sotto Commodo, fondo di ogni bruttura ed ignoranza, fu tenuto in molto onore Scevola: e sotto Severo l'insigne Papiniano, il quale, disse il Cuiacio, sta solo fra i giureperiti come Omero fra i poeti. Male gli incolse della sua magnanimità e della costanza della mente; avvegnachè non volendo giustificare Caracalla dell'infame fratricidio, venne ucciso. Degno perciò dell'elogio di tutti, e che ognuno procuri, quanto è in se, che il nome di lui trapassi alla posterità mediante l'istrumento delle lettere (1). Papiniano toccava allora trentasette anni: in sì breve tempo rimesse in onore la filosofia vera (non la simulata, o l'altra che gli scrittori dell'epoca che si narra appellarono *negotiosa*), e coi molti scritti dati alla luce salì in eccellenza di fama e mosse anco l'invidia di Paolo e di Ulpiano (2). Non par credibile che il tempo bastasse

(1) *De sectis et philos. juriscon. opusc. colleg. Gott. Slevogtius.* Ienae 1724. Alla pagina 106. si trova l'iscrizione di Papiniano che è riportata anco dal Galvan. *De usufruct. cap. 13.* Non avendone però trovate altre valide testimonianze, dubitiamo della sua autenticità, e qui la riferiamo solo per sodisfare alla curiosità di qualche lettore.

AEMILIO PAULO PAPINIANO
PRAEF. PRAET. IUR. CON.
QUI VIXIT. ANN. XXXVI. M. IV. D. X.
HOSTILIUS PAPINIANUS
EUGENIA GRACILIS
TURBATO ORDINE IN SENIO
HEU PARENTES INFELICISSIMI
FILIO OPTIMO P. M.
FECERUNT

(2) *De sectis etc. Opus. cit.* pag. 66 ove per prova sono citate varie leggi del Testo. Nel libro XX delle Pandette tutti i titoli per onore di Papiniano cominciano con un passo dei suoi scritti. Blume, *Ordine dei frammenti; Traduz. del Prof. Conticini. Cap. 2.* e Poliziano in molti luoghi, come vedremo, ne ha fatto l'elogio. Nel libro ove scrisse le famose note e nella parte interna della coperta del Tomo

alla mole dei lavori e delle opere che quegli antichi ci hanno lasciato in retaggio, e che di tanta fecondità e robustezza fosse il loro ingegno ad un tempo stesso privilegiato. Di Labeone si dice *in omnes disciplinas penetravit,* e di Ulpiano che possedesse molta dottrina di Fisica e di Economia (¹) oltre il diritto. Nello scrivere del quale egli inclinò alquanto alla scuola dei Proculejani, ma generalmente fece da eclettico. Moltissime furono le opere da Ulpiano date alla luce, e quelle che si citano nei Digesti vogliono essere osservate per il buon fraseggiare e la chiarezza della esposizione. Noi abbiamo memoria di LXXX libri sull'editto, LI *ad Sabinum,* XX *ad leg. Iul. et Pap. etc.* poi delle Pandette, delle Istituzioni, delle regole, delle opinioni, e dei lavori profondissimi sull'ufficio del console e del proconsole. Che più ci vuole per ammirare la rara potenza di questi ingegni? Paolo pur non trasandando gli affari privati, e le quotidiane consultazioni, scriveva ottanta libri intorno all'editto, ventisei di questioni, ventitre di responsi, altrettanti di brevi, sette di regole, dieci sulla legge Giulia e Papia Poppea,

primo, rammentandone la morte riportò il seguente passo di Boezio *Lib. III. De philosophica consolatione. Nero Senecam familiarem praeceptoremque suum ad eligendae mortis coegit arbitrium. Papinianum diu inter aulicos potentem, militum gladiis Antoninus obiecit. Atqui uterque potentiae suae tradere Neroni seque in otium conferre conatus est. Sed dum ruituros moles ipsa trahit, neuter quod voluit effecit.*

(¹) Everardi Ottonis, *Oratio secunda – De vera non simulata Iurisc. philos. Op. cit.* Ulpiano era nativo della Fenicia; venuto a Roma incontrò tanto favore per il suo sapere che fu creato prefetto del Pretorio. Pare che quell'Ulpiano nemico feroce dei Cristiani, e rammentato più volte da Ateneo, sia diverso dal nostro, secondo le accurate ricerche di F. Kämmerer. *Observat. juris civ.* cap. III. pag. 138–172. Rostoch 1827.

Digitized by Google

cinque di sentenze. Labeone, maestro di diritto e capo di una scuola, più di quattrocento opere; ed anco Triboniano (paragonato in qualche scritto a Bacone, e veramente come Bacone trafficatore del proprio ingegno) lavorò in prose ed in poesie, compose due panegirici di Giustiniano, scrisse sulla natura della felicità, sui doveri del governo, sul sistema del mondo, sulle fasi della luna, e finalmente sopra Omero (1). Nè la quantità delle fatiche poderose nuoce alla forma od alla importanza, avvegnachè nella maggior parte delle medesime, e certamente in tutte le più antiche, si ammira la sobrietà, l'ordine, ed anco (esempio ai moderni che le cose più semplici si dilettano di arruvidare con formole strane) tal forbitezza di lingua e giovanile vigore che riescono utili, come osservò il Giordani, anco agli ammaestramenti delle lettere.

Nè diciamo troppo. La latinità e la filologia dei giureconsulti romani e delle grandi compilazioni di diritto fu da molti commendata e studiosamente ricercata (2). A noi pare che in ordine alla medesima due cose vogliano essere particolarmente considerate. La proprietà della parola, e lo stile buono e sempre confacente al semplice discorso della verità. Quanto alla prima lasciamo parlare Giovan Battista Vico (3).

(1) Gibbon. *Op. cit.* Tomo VIII cap. 44.

(2) H. E. Dirksen *Manuale latinitatis fontium jur. civil. rom.* Berolin 1837. I. Conrad Rucherii. *Oratio de amoenitate studii juris civilis,* che è fra gli Opuscoli più volte citati, raccolti e stampati in Pisa nel 1769. Christian. Curio. *De Bibliothecis romanorum.* Helmaestadi 1734, e molti altri che in appresso saranno rammentati.

(3) *De uno universi juris principio et fine. De opere proloquium.* Vedasi la mia traduzione nell'opuscolo già citato: *Di una ingiuria fatta a G. B. Vico ed a G. D. Romagnosi.*

Digitized by Google

« I giureconsulti inoltre fecero una dottrina partico-
« lare *De verborum originibus et proprietate,* che è
« lume sovrano del diritto volontario (¹). Onde vediamo
« i giureconsulti solleciti di andar sulle traccie della
« etimologia delle parole, a modo di esempio, del
« servo, del testamento, del mutuo, della stipulazione,
« del furto, dell' interdetto, e di altre senza numero,
« ed in fondo ai digesti stare il titolo perpetuo *de*
« *verborum significatione.* Cinque libri sui legati poi
« non trattano che della propria significanza dei vo-
« caboli, e generalmente la prima parte di ogni titolo
« nei digesti è spesa nel discutere sulle parole del-
« l' editto, e cavarne fuori il senso riposto.

« Quella dottrina appo i greci era sottoposta al
« principio della filosofia, ed alla ragione; perchè il
« Clatilo di Platone tratta delle origini delle parole,
« Aristotile fa della interpetrazione una parte della sua
« Logica; e gli Stoici spesso, annotando i detti, svol-
« gevano la natura delle cose.

« . . . . . Tiberio Cesare (lo racconta Svetonio)
« osservatore della religione del patrio parlare, allorchè
« era per proporre l' editto *De strena,* consultò tutti i
« grammatici, perchè temendo la grecità di una parola,
« fosse in un buon latino trasportata. E ciò non ba-
« stando, Atejo Capitone principe di una setta di giu-
« reconsulti con quel solito annuire che in lui nota
« Tacito, rispose al Principe essergli lecito di adoperare
« lo straniero vocabolo; ma Pomponio Marcello rasse-

(¹) Anco il giureconsulto Elio Gallo scrisse XII libri – *De verborum quae ad jus civile pertinent significatione* – Ve ne ha un frammento nelle Pandette.

Digitized by Google

« gnato da Svetonio fra i più chiari grammatici si « oppose, e disse - Agli uomini o Cesare, non alle pa- « role puoi dare cittadinanza - (1) . . . . . Così può « dirsi che la dottrina dei significati delle parole è una « parte della filosofia del diritto ».

Non mancarono però scrittori i quali andassero in contraria sentenza e tassassero i giureconsulti e le compilazioni di Giustiniano di un parlare corrotto e tralignato, e di poca sincerità o magisterio di stile. La elegante disputazione è antica. Il Valla, l' Alciato e il Duker la ventilarono ai loro tempi, discutendo lungamente e con esempi di stupenda erudizione sull' uso, sul significato, e sul valore di certe parole (2). Anco si è dissertato sulla importanza delle particelle e degli avverbi nei libri di diritto (3); e sempre è uscita vittoriosa la massima del Vico poco fa attestata sulla proprietà dei detti e delle formule romane. Vero è che talora si incontrano nei testi (non giova il dissimularlo) delle parole antiquate, uscite di uso e diventate triviali, come *specenda* invece di *spectanda,*

(1) Narra lo stesso avvenimento il *De Champigny. op. cit.* Tomo II. pag. 30. *Coup d' oeil géografique.* §. 2.

(2) *Opuscola varia de latinitate Iurisc. veter. collecta a Car. Andr. Dukerus. Lugduni Batavorum* 1711. Sono pure da vedersi in questo proposito. Funch. *De latinae linguae senectute.* Lemgoviae 1750. Cap. VIII. §. 1. Uberti Folietae. *De linguae latinae usu et praestantia.* Romae 1574. Toepffer. *Observationes aliquot ad latinitatem pertinentes societatis latinae quae Ienam ornat.* Ienae. Ioan. Gott. Olearius. *De ortu et progressu artis criticae apud veteres romanos.* Ienae. Lorenzo Valla è celebre anco per essere stato uno dei primi ad attaccare la donazione di Costantino. Bayle, al nome *Valla.*

(3) E particolarmente sulla particella *aut,* in ordine alla Legge quarta del Codice nel titolo « *De verb. et rerum significat.* » Chr. Philip Richter. *De significat. adverbiorum in jure civil. et canon.* Ienae 1666.

genitur invece di *gignitur* (1), *adpulserit, insidiaverint, praestavit, tollisse, fodiri, strixerit,* ed altre di pari ragione. Vi sono pure dei vocaboli di non assai provata latinità, per esempio *devirginata puella, habiliter, usionem, pupillarius;* e degli arcaismi osservati più volte dal Duareno (2) e mescolanze di greco e di latino. Ma qual mai hanno vigore siffatte specialità, sottigliezze e tritumi contro quelle opere e monumenti di universale sapienza? Forse costituiscono una maniera viziosa di scrivere, od un perpetuo mancamento che distrugge ogni pregio del discorso? Senza rammentare infatti le figure dai giureconsulti abilmente adoperate, le eleganze e come dice Cristiano Enrico Eckard, le veneri del linguaggio che ricomprano mille volte qualche trivialità o errore che si incontri, possiamo dir sempre in difesa del nostro assunto, sostenuti dall' autorità di un' altro scrittore alemanno (3) che molte di quelle parole disusate o di cattiva lega non sono dei giureconsulti, ma interpolazioni di Triboniano, o colpa dei

(1) Legge 8. §. 11. *Digestis.* al Titolo *De Transactionibus.* Legge 13. §. ultimo *De rebus dubiis.*

(2) *Lib. I. Annivers. disput.* cap. 12. Eckhardus. *Hermeneutica juris civilis. Dissertatio III.* che è fra gli Opuscoli più volte citati. Pisa 1769. Essa (al §. ci) riporta molte frasi bellissime lodate anco dal Cujacio — Si vedano pure: Guil Hier. Bruckner. *Prog. De latinitate corporis juris civilis an pura satisque probata sit.* Iena 1719. e cinque opuscoli del Kirchmayer citati dal Lipenio nel suo immenso lavoro, e dei quali a me non è riuscito avere che quello intitolato: *Amoenitates et vindiciae latinit. Iustit. Iustin.* Vitemb. 1691.

(3) Danielis Georgi Mornofi. *Dissertationes Acad. et epist.* Hamburgi 1699; fra le quali si notano le seguenti: *De jure silentii; De paradoxis sensuum; De eloquentia in tacendo; De patavinitate Liviana;* e quella cui noi ci riferiamo *Epistola qua juvenem in Academia viventem dehortatur a disputatione de latinitate in Digestis de qua ipsi lis erat cum professoribus suis.*

Digitized by Google

copisti, od anco effetto dello smarrimento dei buoni codici. L'uso familiare, e la decadenza della lingua ai tempi degli ultimi giureconsulti molte altre ne giustificano. Infatti lo scrivere alla domestica, ed in modo da essere facilmente intesi, non solo non era un difetto, ma dovea sembrare un bisogno per i giureconsulti i quali poi sapevano a tempo elevarsi, e dai modi più comuni e popolari, tornare alla dignità del discorso. Le quali cose poichè più si sentono leggendo in quelli esemplari, di quello che si dimostrino con argomenti, noi paghi di rimandare al Testo lo studioso, conchiudiamo col Morofio poco fa citato « *In digestis est tanta sermonis puritas ac elegantia, ut optimus linguae latinae censor Laurentius Vallensis dicere non dubitavit, si lingua periisset latina, ex solis eam instaurare posse Pandectis.*

Quanto poi allo eccellente magistero dello stile fa di mestieri onde giudicarne con accortezza separare le opere antiche dalle più recenti, e uno scrittore dall'altro. Lo Scultingio disse che i più vecchi giureconsulti usarono dello stile *Rodio* cioè tale cui non si può o aggiungere o togliere una parola, nè svapora in dicerie vane che non fanno prode a nessuno. Scevola, Giavoleno (1), Labeone e Proculo appartennero a cotesta schiera. Se si eccettua il solo Paolo, da qualche

(1) Gotti. Augusti Texichen. *De prisco Iavoleno Icto incomparabili.* Lipsiae 1734. Anche Alfeno Varo meriterebbe di essere qui ricordato del quale scrisse la vita o narrò i pregi il Breuckman. Vedasi su questo proposito il nostro Gravina nell'opera sua immortale; W. Grotius. *De vitis jurisconsult. quorum in Pandectis extant nomina;* ed anco il Giordani che i giureconsulti sopra citati propone come esemplari nell'arte dello scrivere. *Scritti editi e postumi pubblicati dal Gussalli.* Milano 1857. Tomo 4. pag. 22.

scrittore redarguito di oscurità, e da Duareno e Fulgosio appellato *maledictus Paulus;* la perspicuità e la chiarezza degli altri è esemplare in cose del diritto, e non fa mai difetto il lepore, la venustà, la varietà, sia che si inchinino ad Omero chiamato nei fonti del diritto *patrem omnis virtutis* (1), o che invochino l' autorità di Demostene e di Virgilio (2), o parlino dell'amore, della osservanza e del rispetto che usar si deve verso le donne, o con profonda malinconia del suicidio che si fa non per mala coscenza, ma per tedio della vita; il quale con leopardiano intelletto è compatito (3). Il dire che si trova in questi libri è adunque accomodato e vario secondo gli argomenti, e disteso (per usare le parole del Davanzati) come il nostro corpo. Se non vi gonfiano le vene, non ci annoveri le ossa; ma sangue buono e temperato riempie le membra, entra tra i muscoli, cuopre i nervi e da colore e grazia.

Quando poi Roma decadde da quella volontà che fu già bastevole a darle vinto il mondo, e smarrì l'antico polso, anco il linguaggio rimesse della sua robustezza. Sarebbe degno di profonde considerazioni questo momento storico nel quale il vecchio si mescola e si confonde col nuovo, e il cristianesimo muta i sentimenti, gli affetti, le dottrine, la morale, il costume, la gloria, il governo, il diritto, tutte le leggi e le importanze romane (4). E la lingua pure che è il riflesso di ogni

(1) *De conceptione Digestorum.* Sul principio delle Pandette.

(2) Marciano nella legge Sesta §. 5. al Titolo *De divisione rerum* e nella seconda *De Legibus.*

(3) Nella legge undecima §. 3. al titolo delle Pandette *De his qui notantur infamia,* e la Sesta §. 7. *De injusto, rupto etc. testam.*

(4) Troplong. *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains.* Bruxelles. 1844.

pensiero, ed una forma necessaria di ogni fatto si cangia secondo i pensieri e secondo i fatti; e propriamente fa come la umanità che mai non riposa, ma varia e cammina, e ponta e corre al suo fine [1]. Prima si fece splendida, ricca, e cortigiana; poi superba e voluttuosa: tratteggiava le immagini non le contornava risolutamente nè le scolpiva. Intanto il movimento delle idee si accelerava, e le stirpi rinsanguinate per gli stranieri accoppiamenti sentivano una vita del tutto nuova e inventavano il forte linguaggio onde poi si annunziarono le riotte ghibelline, ed i canti di Petrarca suonarono sull'Arno e sul Po. Allora fu che Toscana pigliossi il primato fra i paesi dell'Italia; nè più lo ha rimesso per la lingua, la poesia e le arti belle. Roma infatti inritrosiva a tanta novità di cose; e parte per le memorie dell'impero, parte per le usanze della giovine Chiesa si conservava latina. Il diritto quindi che era tutto cosa romana, ed augusta; già perfetto nelle opere degli scrittori e nelle leggi; incapace di rendersi popolare; e insofferente delle plebi seguì le sorti delle tradizioni imperiali, e riparò in Oriente. Con Modestino cadde la gloria dei giureconsulti: non vi furono dopo che ripetitori slavati, e deturpatori della scienza sublime, ed invece di opere si ebbero dei commenti, e più tardi invece di commenti le compilazioni e le raccolte. Per quanto grande e maraviglioso lavoro sia stato quello di Giustiniano; niuno vorrà impugnare che non dimostri e segnali un'epoca di decadenza. Il che se non è nostro proposito di provare in quanto alle scuole ed

[1] Ciò fu osservato vero per tutti gli idiomi anco dal Muratori.

all' insegnamento del diritto, dobbiamo però dichiararlo per ciò che spetta alla lingua ed allo stile che qui è l'argomento del discorso. Nelle *Istituzioni* tu puoi subito avvertire un certo lusso ed un dire largo e quasi indeterminato che non si incontra nei lavori più antichi; ed esempi e confronti che prima non usavano. Sono però conservate le antiche formule (1) e i modi rigidi dei padri del diritto: anzi fu il bisogno di interpetrarli e di chiarirli che portò i compilatori delle Istituzioni ad allargare la maniera dello scrivere; in guisa che se questa rivela un principio di abbandono e rilassatezza, non è poi sempre senza qualche onore. Chi può impugnare la nobile alterezza ed anco l'eloquenza del seguente paragone: *sed quotiens non addimus nomen cujus sit civitatis, nostrum jus significamus: sicuti cum Poetam dicimus, nec addimus nomen subauditur apud Graecos egregius Homerus, apud nos Virgilius* (2)? Bellissimo è pure quel detto di Giustiniano medesimo: *cum oportet prius animas et postea linguas fieri eruditas* (3): e tanti altri che si trovano quà e là sparsi in quelle opere. La vera corruzione della lingua e dello stile si osserva trapassando dalle Istituzioni e dalle Pandette alle costituzioni del tempo di Giustiniano, alle Novelle, e finalmente ai fonti ed alle opere del diritto Bizantino. Qui poi vi è l'oriente con tutta la pompa delle frasi, l'abbondanza delle parole e lo studio di imbarazzare il concetto con

(1) Il Kirckmayer nell'opuscolo poco fà citato passa in rivista le frasi e le formule adoperate nel titolo sulle Tutele delle Istituzioni, e molto le loda. *Amoenitates et vindiciae latin. Instit.* Vittemb. 1691.

(2) Nelle Istituzioni. Libro I. Tit. 2.

(3) *De Conceptione digestorum.*

Digitized by Google

artificii di espressione; ma senza la fantasia celeste che talora informa le creazioni di cotesto paese. Laonde il diritto soffocato dalle ampollosità e dalle gonfiezze, e svelto dalle proprie formule schiette ed efficaci, venne meno e quasi si estinse. Così la massima del diritto, come la parola; la filosofia alla pari della filologia. Rinacquero poi in Italia; ma non giunsero ancora a quella gioventù lunga e vigorosa, la quale soltanto oggi speriamo dalla migliorata fortuna della patria.

CAPITOLO VI.

Le Miscellanee, le Epistole e le Note alle Pandette di Angelo Poliziano.

Se il Poliziano insigne letterato e poeta (cap. I.) fu pure delle cose della legge conoscitore e perito (cap. II); e ciò in tempi nei quali all'avanzamento del diritto abbisognava la filologia (cap. III), sua naturale compagna (cap. IV), e gloria degli antichi giureconsulti (cap. V); succede ora spontanea la ricerca come applicasse alla scienza nostra questa sua dottrina e quanto gli giovasse. Egli scrisse di diritto nelle Miscellanee, nelle Epistole, e nella collazione famosa delle Pandette nel modo che qui italianamente riportiamo (1).

Miscellaneorum, Centuriae primae, cap. XLI (2). *Quod in Digestis Iustiniani principis, diem diffusum*

(1) Imploriamo perdono dal dotto lettore di avere voltato in volgare il latino del Poliziano. Lo abbiamo fatto per rendere a molti più facile il libro nostro.

(2) Angeli Politiani, *Opera, quae quidem extitere hactenus omnia, longe emendatius quam usquam antehac expressa.* Basileæ 1553.

male pro eo quod est diffissum legitur etc. « Il vocabolo *diffisio* e il *diffindi diem* de' giudizj, già quasi abban-
« donato, e per quella maledetta, importuna e dannosa
« ignoranza cancellato, vò sforzarmi più diligentemente
« ch'io posso di rinnuovarlo. Questo modo di dire
« adopera anco Ulpiano nel libro LXXIV *ad edictum* in
« un luogo riportato al libro I dei Digesti e al titolo:
« *Si quis cautionibus in judicio sistendi causa factis,*
« *non obtemperaverit.* Egli dice: *si quis in judicio se sisti*
« *promiserit, et valetudine, vel tempestate, vel vi flu-*
« *minis prohibitus, se sistere non potuit, exceptione*
« *adjuvatur. Nec immerito. Cum enim in tali promis-*
« *sione praesentia opus sit, quemadmodum potuerit se*
« *sistere, qui adversa valetudine impeditus est? Et ideo*
« *etiam lex duodecim tabularum, si iudex, vel alteruter*
« *ex litigatoribus morbo sontico impediatur, iubet diem*
« *iudicii esse diffissum.* Fin qui Ulpiano. E si deve leg-
« gere *diffissum,* e non già *diffusum,* come vedesi nei
« libri che oggi vanno per le mani di tutti. E così porta
« lo stesso volume di Giustiniano dei Digesti o delle
« Pandette, archetipo senza dubbio ([1]), che pubblica-
« mente si conserva dalla Signoria in Palazzo e si mo-
« stra (ma raramente) con grande venerazione ed al lu-
« me di doppieri. Questo libro è una parte non piccola
« dello spoglio e della preda pisana, spesso citato dai
« giureconsulti, scritto a caratteri grandi senza inter-
« valli, e senza abbreviature; essendovene alcune sole
« nella prefazione aggiunte e ora cancellate, ora scritte

([1]) Di questa opinione, non giusta, del Poliziano parleremo in seguito e con qualche cura speciale.

Digitized by Google

« sopra, come se provenissero da un' autore che medita
« o crea, piuttostochè da un copista o uno scrivano (1).
« Vi è di più una epistola greca, e questo bellissimo
« epigramma pur greco nel frontespizio

« *Giustiniano imperatore compilò questo libro*
« *Sul quale anco Triboniano lavorò per il più grande*
« *degli imperatori,*
« *Come quello che fabbricò ad Ercole lo scudo listato,*
« *Ove splendono tutti i simboli delle leggi.*
« *Gli uomini poi dell' Asia e della soggetta Libia*
« *E della Europa obbediscano al rettore del mondo*
« *intiero* (2).

« Lorenzo De' Medici, di grande stato fra i cittadini,
« il quale si presta ad ogni ufficio pur di ajutare gli
« studiosi, m'ottenne facoltà di leggere e studiare a
« mio bell'agio il Codice delle Pandette, che possiamo
« chiamare non più Pisano ma Fiorentino. E in esso,
« che è sopra tutti gli altri correttissimo, trovo *dif-*
« *fissum* e non *diffusum*. E la stessa parola depravata
« é in Aulo Gellio, nel libro che si crede volgarmente
« il XIII, ma pe' codici corretti è il XV. Imperocchè
« quel tratto: *Atque in rerum quidem definitionibus,*
« *comperendinationibusque;* secondo il codice Gelliano

(1) Sono divise in due volumi: il primo termina al libro XXIX e il secondo comincia al XXX e va fino al L. Le pochissime sigle o abbreviature che vi si trovano contro il volere di Giustiniano furono rilevate dal GUADAGNI, *De Florentino Pandectarum exemplari*. Cap. V. Pare che il celebre professor Bonaini Soprintendente agli Archivi Toscani, riporti da Firenze nell'Archivio della loro antica patria, Pisa, i famosi codici. Dei quali noi daremo in fondo del nostro libro una più ampia illustrazione ed il fac-simile.

(2) Il Poliziano lo riporta in lingua e caratteri greci.

Digitized by Google

« della biblioteca pubblica Medicea trascritto con l'usata « diligenza da Niccolò Niccoli uomo dotto (pe' tempi « suoi) e accuratissimo, dice: *Atque in rerum quidem « diffisionibus, comperendinationibusque.* Che se poi mi « si lasciasse libera facoltà di sospettare, direi ancora « che *in dierum,* e non *in rerum* fosse la vera e sana « lezione. Anzi nello stesso capitolo Gellio dice: *Iussi « igitur diem diffindi,* secondo il nostro codice, laddove « la volgata ha *Diem diffundi* (1).

Caput LXXVIII. Additam falso negationem primo Digestorum volumine, quo capite de officio proconsulis agitur et legati. « Il giureconsulto Paolo nel libro se- « condo *ad edictum,* così scrive: *Legatus mandata sibi « jurisdictione judicis dandi jus habet.* Ma queste parole « nel primo volume dei Digesti, al capitolo ove si parla « dell'ufficio del proconsole e del legato, tu trovi in « molti codici colla particella negativa erroneamente « aggiunta, cioè così: *legatus mandata sibi jurisditione « judicis dandi jus non habet.* Ora in queste pandette « Fiorentine, che noi giudichiamo archetipi di tutte le « altre copie, la negazione non vi è. Di qui lo stirac- « chiare del legista fiorentino Accursio, che teneva la « falsa lezione (2).

(1) Questa correzione del Poliziano e il presente luogo delle Miscellanee è citato anco nella *glossa* sotto la legge ivi rammentata. Tutte le edizioni delle Pandette poi seguirono la nuova lezione: è però da avvertire che tanto queste (meno quella di Lipsia) quanto le migliori del Poliziano hanno *diffisum* invece di *diffissum*: il che è grave errore che dovrebbe essere avvisato dai giureconsulti.

(2) Nella edizione stereotipa del *Corpus Iuris Civilis* di Lipsia del 1843, si trova in questo luogo anco la nota: *Veteres legerunt, non habet.* Accursio nella glossa resta in dubbio e fa ambedue i casi, cioè quello della negativa e quello dell'affermativa.

Caput LXXXII. Quod in digestis titulo de edendo legatur ad alium, legi ad album convenire. « Nel titolo « *De edendo,* che si legge nel secondo volume delle « Pandette, le parole di Ulpiano sono così: lib. *4 ad « edictum. Eum quoque edere Labeo ait, qui producat « adversarium suum ad album, et demonstret quid di- « ctaturus est.* Così infatti è scritto anche nelle Pandette « fiorentine. E i codici che sono nelle mani di tutti « hanno non *ad album,* ma *ad alium.* Di qui pertanto « le molte dubitazioni di Accursio. Intenderai però bene « se leggi dell'albo del pretore » (1).

Caput LXXXIV. De libertinis qui vocentur dediticii « Le Istituzioni (come si appellano) di diritto civile « date alla luce col nome di Giustiniano principe, ma « da Triboniano e da altri giureconsulti dettate, si tro- « vano scritte anco in greco. E corrispondono intiera- « mente; se non che alcuni riti, e vecchie consuetudini « romane un poco più abbondevolmente e largamente si « descrissero nel codice greco che nel latino, occor- « rendo maggior chiarezza con gente forestiera e nuova « ai costumi di Roma. Ma quello che dei libertini i « quali *Deditizi* si appellano, strettamente e sotto bre- « vità si legge nelle nostre Istituzioni, non sembra fuori « di proposito più largamente ed eziandio più chiara- « mente spiegare giusta la sentenza del libro Greco. « Quelli pertanto che erano manomessi presso gli anti- « chi, ora conseguivano la giusta e perfetta libertà, e

(1) Le nuove edizioni non sono più cadute in questo errore. Le parole di Accursio sono le seguenti: *Alias ad alium, scilicet advocatum vel aliquem jurisconsultum, qui demonstret quid dicturus est actor adversus reum. Vel dic ad alium etc.*

« diventano cittadini romani; ora la minore, e si ren-
« devano *Latini Iuniani* per la legge di Giunio Norbano
« che fu inventore e autore di quella (quasi direi)
« setta; ora anco una libertà più stretta e si dicevano
« *Deditizi* per la legge Elia Senzia. E questo era che
« se alcuno avesse lungamente durato in servitù, o
« subito pene infamanti (come l'essere *iscritto,* cioè
« bollato col fuoco in fronte, carcerato, fustigato) o
« fosse reo confesso; e poi il padrone lo manomettesse;
« si chiamava libertino deditizio ad esempio dei pere-
« grini deditizi. Perchè una volta alcuni forestieri tri-
« butari dei Romani, d'improvviso rivoltati, sendo stati
« presto domati e costretti a rendere le armi, fu loro
« perdonata la vita, ma si vollero notati d'infamia con
« questo nome di *deditizi,* perchè veramente si erano
« *dati*. Per la qual cosa anco questo genere di Liber-
« tini sono stati da Elio Senzio appellati *deditizi;* come
« quelli che nel commettere un delitto facendosi pari
« ai popoli ribelli doveano essere appellati con nome
« uguale [1].

Caput XCIII. Vindicata Iustiniani principis praefatio quaepiam a vitiis mendisque aliquot. « A pensare
« quali sconci di cose e di parole si contengano ezian-
« dio nei libri delle leggi per le quali siamo governati,
« io mi vergogno spesso di questo secolo, in cui son
« nato, soverchiamente indotto e protervo. Così è quello

[1] Walter, *Storia del diritto di Roma. Traduz. del Bollati.* §§. 91. 331. 399. Doveri, *Instituzioni di diritto romano* Vol. I. §. 99. 100. — Gajo, I. 13. 15. Giustiniano abolì questa disposizione che proveniva dalla Legge *Ælia Sentia - Cod. De deditiitia libertate tollenda.* VII. 5.

« che non ha guari io osservava, mezzo tra il sorriso « e lo sdegno, nella epistola di Giustiniano posta in « fronte ai Digesti, scritta da Teofilo, Doroteo, Teodoro, « Isidoro, Anatolio, Talleleo ([1]), e Cratino, uomini illu- « stri, maestri della scienza, e Salaminio, eloquentis- « simo. Ivi l'imperatore ammonendo gli scolari dell'anno « quarto, gli chiama con greco vocabolo *lytas,* e quegli « di quinto *prolytas,* come è nell'esemplare archetipo; « invece tutti gli esemplari oggi hanno *hircos* nel pri- « mo, e *coloritas* nel secondo luogo; parole senza si- « gnificato ma che pure furono prese da Accursio come « sommamente idonee. Di più gli uditori di primo « anno, non già *dispondii* (come è la volgata) ma *du-* « *pondii,* come trovo negli archetipi, erano chiamati; « con nome, egli stesso asserisce, tanto frivolo quanto « ridicolo. Ma nella medesima epistola (per dire in

([1]) È da vedersi in questo proposito l'Epist. 4. lib. X. e la lettera d'Iacopo Modesto da Prato al Poliziano riportata dal Bandini nel Ragionamento sulla collazione delle Pandette, e di cui noi in seguito terremo proposito. Talleleo o *Tallelaeus* fu un giureconsulto greco del V secolo, detto da Cujacio *occhio delle leggi.* Non è vero che concorresse con Triboniano a fare i lavori famosi che si dicono Giustinianei, sebbene Suarez e Berriat Saint-Prix lo annoverino fra i redattori del Digesto. Lo stesso Suarez seguendo l'opinione di Balduino, Aloandro, Svallemberg e Cujacio pretese che Talleleo avesse fatto una traduzione letterale delle Pandette; ma neppur questo si prova. Anzi Mortreuil nella storia del diritto Bizantino già da noi citata, dimostra che i primi di quelli scrittori asseriscono senza provare, e Cujacio veramente non dice ciò che si pretende abbia detto. Talleleo non tradusse che le costituzioni latine del Codice. I. P. De Ludewig, *Vita Iustiniani.* cap. VIII. §. 49. nota 245. Ritter, *Sur Heinneccius. Historia juris.* lib. 1. cap. 6. §. 102. Come si era ammessa l'esistenza di due Teofili, così si disse di due Tallelei: ma anco questa opinione non ha fondamento secondo Reitz, Heimbach e Mortreuil.

« passando anco questo) si desiderano eziandio le pa-
« role del sesto libro della Iliade, quando l'imperatore
« nomina Glauco e Diomede che fanno il cambio del-
« l'armi. Imperocchè dopo la parola *permutantes* deve
« seguire immediatamente il verso di Omero, secondo
« l'archetipo,

χρύσεα χαλκείων ἑκατόμβοι ἐννεοβοιων.

« Oro per rame, il prezzo di cento bovi per quello di
« nove.

Caput XCV. Graecum elegans adagium super xeniis, Digestorum exemplaribus restitutum « Ne piace
« di rimettere in grazia dei giureconsulti anche un
« greco proverbio tolto dai loro libri, ma restato sem-
« pre intatto negli Archetipi, come si trova in una
« epistola del Divo Severo e dell'imperatore Antonino.
« Essa è citata da Ulpiano nel primo libro dell'ufficio
« del proconsole, e sotto lo stesso titolo si pone nel
« libro primo dei Digesti. Le parole della epistola sono
« queste: le quali perchè elegantissime e di moralità
« profonda, giudico degne di essere apprese da coloro
« che son per governare la cosa pubblica. *Quantum*
« *ad xenia pertinet, audi quid sentimus. Graecum pro-*
« *verbium, est* οὔτε ῥάντα. οὔτε πάντοτε, οὔτε παρὰ πάντων.
« *Nam valde inhumanum est a nemine accipere, sed*
« *passim vilissimum est et per omnia avarissimum.*
« Così il proverbio greco; che suona: Nè tutto, nè sem-
« pre, nè da tutti (1).

(1) Anco nel LXXVII de' *Miscellanei* (per dire tutto ciò che vi si trova) ove si disputa se deve dirsi *Vergilius* o *Virgilius*, è rammentato colle usate lodi il codice Fiorentino, e col solito titolo di archetipo.

Epistolarum lib. V. Ep. ult. Angelus Politianus Iacobo Modesto Pratensi suo S. D. (¹) « Molto di so-
« vente Tu mi chiedesti di raccogliere i nomi dei vecchi
« fondatori del diritto; e non di quelli che sono dagli
« altri citati, ma de' quali le parole stanno come leggi
« nei Digesti di Giustiniano, che noi appelliamo ancora
« le Pandette. Io poi, dacchè t'ho fatto aspettare più
« di quello che voleva l'amor tuo singolare verso di
« me, onde non sia l'indugio senza qualche piccola
« usura. Ti descriverò ancora i titoli e il numero dei
« libri che compongono i cinquanta volumi dei digesti.
« E voglio con ciò prepararti quasi un condimento dei
« tuoi studi; nei quali io sinceramente mi rallegro che
« tu ponga tanta opera e tanto tragga profitto, quanto
« a me narrano i precettori tuoi. Tu da fanciullo fosti
« nella mia casa nutrito, e sempre mi piacquero in te
« l'animo, e l'ingegno, ed i costumi, e la fedeltà; co-
« sicchè fra me e te non faccio differenza, e le tue lodi
« amo come fossero mie. Ma per tornare al proposito,
« trentasette furono i padri del diritto colle parole dei

(¹) Iacopo Modesti giureconsulto, di Michele, nacque in Prato nel 1463. Il Poliziano che li fu maestro presentò lui giovinetto di liete speranze al Magnifico. Fu maestro, professando istituzioni, del Guicciardini, dopo il 94. Ebbe molta autorità dopo la restaurazione medicea del 1512, e tenne diversi ufficii. Fu spesso ambasciatore pel Comune di Prato; fra le altre, nell'assunzione di Leone al pontificato. Morì in Prato nel 1530; ed è sepolto nel chiostro di san Francesco. Guasti, *Bibliografia Pratese.* Il Bandini nel suo Ragionamento riporta la risposta di Iacopo (pag. LIV.) ove dice – *debemus profecto tibi, Politiane; debemus inquam tibi, quicumque sacratissimas leges profitemur Ita et in re nostra sublimi feries vertice sidera.* E nella prefazione dello stesso lavoro il Bandini riporta un'altra lettera del Pratese dalata da Pisa del 12 Febbraio 1490, colla quale chiede al Poliziano il testo della legge antepenultima del titolo dei digesti *De privilegiis creditorum.*

« quali si fecero a guisa di centoni le leggi nei digesti.
« E di alcuni di essi si fa menzione nel titolo *De ori-*
« *gine juris* che qui non pongo per disteso, perchè già
« lo sai. Il più antico di tutti è (mi pare) Quinto Mu-
« zio Scevola Pontefice Massimo ([1]), il quale pur si
« trova rammentato in Cicerone. Qui si cita di lui il
« solo libro delle definizioni. Dipoi viene Gallo Aquilio
« che giudice ascoltò Cicerone perorante, e che Cice-
« rone stesso nella Topica chiama suo amico e fami-
« liare. Di questo nei digesti sono unicamente i Re-
« sponsi. Ivi poi esistono anco otto libri di Labeone
« grecamente *pithanon,* cioè dei credibili, o dei verisi-
« mili; e parimente dieci dei postumi. Labeone è quello
« che da Orazio fu detto insano, e del cui ingegno
« natura studio e dottrina molto favellò Gellio nelle
« Notti Attiche. Di Salvio Giuliano vi sono novanta li-
« bri; uno delle ambiguità; sei a Minuzio; quattro ad
« Urseio. Egli fiorì al tempo di Adriano, e sedette nel
« di lui consiglio; uomo di molta autorità, avo di
« Didio Giuliano che poi fu principe. E si citano pure
« quindici libri delle regole di Nerazio Prisco, sette di
« appunti, tre di responsi: di Nerazio cui Traiano,

([1]) Ognuno sa peraltro che antichissimo fra i giureconsulti fu Appio Claudio Cieco; e poi viene Flavio autore dell' *Ius Flavianum,* e l'annalista Fabio Pittore, se suo è lo scritto *De jure Pontificio,* che molti oggi attribuiscono ad un Fabio più recente. Pomponio designa come veri fondatori del diritto romano, Manlio, Giunio Bruto e Muzio Scevola diverso da quello rammentato nella epistola. Lo Scevola di cui parla il Poliziano fu maestro di Cicerone, inventò la cauzione Muciana, e come scrisse Pomponio, principiò una nuova epoca nella trattazione del diritto civile. Saal, *De Appio Claudio Coeco,* pag. 24. R. Schneider, *Quaestiones de Servio Sulpicio Rufo.* Lipsiae 1834. Ed oltre il noto lavoro di Pomponio, sono da vedersi le note che ha fatte ad esso lo Schrader.

« consentendolo gli amici, destinava suo successore, e « gli diceva: se qualche avventura mi incoglie ti racco- « mando le provincie; poi consigliere dell'imperatore « Adriano. Venne anco in eccellenza di fama Volusio « Meciano giureconsulto pure amicissimo d'Adriano e « maestro del principe Marco Antonio, detto il Filo- « sofo (1); del quale sono sedici libri dei fidecommessi, « e quattordici delle cose pubbliche: se non che il « nome di Meciano è stato corrotto in quello di Mar- « ciano dai copisti. E veramente vi fu un Marciano « autore di diritto, da Didio Giuliano principe mandato « a morire; il quale conferì nell'opera dei Digesti se- « dici libri di Istituzioni, cinque di regole, due degli « appelli, due delle cose pubbliche; più alcuni libri « speciali che i Greci dicono *Monoblibli,* così intitolati: « dei delatori, delle ipoteche, e al S. C. Turpiliano (2). « Consigliere d'Adriano fu anche Giulio Celso, che com- « pose trentanove libri di Digesti; e Valente sui fide- « commessi sette. È pure da rammentarsi Marcello che « lasciò 31 libri di Digesti, uno dei responsi, e sei in- « torno alle leggi; e Giavoleno i libri del quale qui rice- « vuti sono: *Ex Cassio* cinque, quattordici di epistole, « e cinque *ad Plautium.* Fu celebre ancora in questi « tempi Servidio Scevola (3), del quale fu prima scolare « poi amico Marco Antonio il filosofo. Scevola fu anche

(1) Qui si intende certamente parlare di Marco Aurelio. Vi è chi fa Volusio Meciano autore anco di un'opuscolo sui pesi e sulle misure.

(2) Questo Senatusconsulto spetta alla parte penale del diritto romano. Ne trattano il Titolo 16 del libro XVIII dei Digesti, e il 45 libro IX del Codice.

(3) L. Cervidio Scevola scrivono invece i moderni giuristi. È citato trecentosette volte nei Digesti.

« maestro di quel Severo che dopo Pertinace con la sua « virtù si acquistò la corona; ed anco di Papiniano del « quale ora parleremo. I libri di Scevola che si citano « nelle Pandette di Giustiniano sono, quaranta di Dige- « sti, venti delle questioni, sei dei responsi, quattro « delle regole, uno delle questioni di famiglia, uno « delle questioni pubblicamente trattate. Papiniano di- « scepolo di lui contribuisce alle Pandette coi seguenti « libri: trentasette di questioni, diciannove di responsi, « due di definizioni, uno sugli adulterii, uno che si « dice edilizio. Questo giureconsulto fu stimato di tutti « il più acuto, e le storie lo chiamano albergo di scienza « giuridica, tesoro di ogni legale dottrina, e da lui « Papinianisti si dissero talvolta quegli studiosi delle « leggi che in esse facevano profitto. Amico e condi- « scepolo di Severo principe, e parente dal lato della « seconda moglie, e suo successore nella amministra- « zione del fisco, si ebbe, morendo Severo, raccoman- « dati strettamente i figliuoli. Era prefetto della città e « in corte più potente di quel ch'egli stesso volesse: « tantochè dopo avere spesso e inutilmente tentato di « deporre quella pericolosa autorità, finalmente da Ca- « racalla figlio di Severo fu, non volendo scusare il « parricidio, gettato ai soldati e trucidato. Di lui asses- « sori nella prefettura furono Giulio Paolo e Domizio « Ulpiano, i quali alcuni dei vostri chiamano con greca « parola *Corifei,* quasi abbiano tenuto con Papiniano « la cima della dottrina legale (1). Di Ulpiano qui si « riportano ottantatre libri *ad edictum,* cinquantuno

(1) Secondo il novero di Haubold i Digesti contengono 2462 frammenti di Ulpiano e 2083 di Paolo.

« *ad Sabinum,* venti *ad leges,* dieci *pro tribunali,* dieci
« *de officio proconsulis,* sette di regole, sei di fidecom-
« messi, sei di opinioni, cinque sugli adulterii, quattro
« sugli appelli, tre dell'ufficio del console, due di isti-
« tuzioni ([1]), sei sui censi, e due di responsi. Quindi
« gli altri di argomento speciale: cioè nuovamente delle
« regole, degli sponsali, dell'ufficio del prefetto della
« città, dell'ufficio del prefetto delle guardie, dell'uf-
« ficio del curatore della repubblica ([2]), dell'ufficio del
« pretore tutelare, dell'ufficio del questore. Ma per
« molto che fosse lo scritto da Ulpiano, Paolo è di lui
« (per dirlo alla greca) alquanto più poligrafo. Ecco i
« suoi libri. Ottanta *ad edictum,* ventisei di questioni,
« ventitre di responsi, ventitre di *Brevi,* diciotto *ad*
« *Plautium,* sedici *ad Sabinum,* dieci *ad leges,* sette
« di regole, sei di sentenze o di fatti, altri cinque di
« sentenze, quattro a Vitellio, cinque su Nerazio, tre
« di decreti, tre sull'adulterio, tre di manuale, due di
« istituzioni, due intorno all'ufficio del proconsole, due
« sulla legge Giulia o, secondo altra lezione, Elia;
« inoltre tre sulla legge Elia Senzia, e due intorno al
« diritto del fisco. I libri di un solo argomento sono
« poi: un secondo ed un terzo trattato di regole, delle
« pene dei civili, delle pene dei militari, delle pene di

([1]) Di queste istituzioni si è scoperto non ha guari un manoscritto viennese, e pubblicato un piccolo frammento del primo libro. *De Ulpiani instit. fragmen. in.bibl. palat. Vindob. nuper reperto Epist. ad F. C. Savigny scripsit Stephan. Endlicher.* Vindobon. 1835.

([2]) Era questo un'amministratore della cosa pubblica o comunale, destinato ai municipii e alle provincie, e creato dai decurioni. Con altro nome era detto *Logista.* Può vedersi il Dizionario del Pitisco, ed anco Pancirol. *De Magistr. munic.* cap. 11.

« tutte le leggi, delle usure, delle parentele e delle « affinità, del diritto dei codicilli, delle scuse per la « tutela. Sulla regola Catoniana; sul S. C. Orficiano; su « quello Tertilliano, Sillaniano, *Bellejano* (1), Liboniano « e Claudiano. Del ministero del prefetto delle guardie, « di quello del prefetto della città; di quello del pretore « tutelare; dei delitti straordinarii, delle ipoteche, su « la legge municipale, dei pubblici giudizi settemvi- « rali, del diritto singolare, delle seconde tavole (2). « E più, intorno alla orazione dell'imperator Severo, e « a quella dell'imperatore Marco, alla legge Velleja (3), « alla legge Cincia, alla legge Falcidia. Del tacito fede- « commesso, delle porzioni che si rilasciano ai figli « dei condannati, dell'ignoranza di diritto e di fatto, « degli adulterj, dell'instrumento e della cosa che ne è « fornita, delle appellazioni, del diritto di petizione, « dei testamenti, del diritto di patronato, del diritto di « patronato che dalla legge Giulia e Papia discende, delle « azioni, di quelle azioni che concorrono, della inter- « cessione delle donne, delle donazioni fra marito e « moglie, delle leggi, delle eredità legittime, delle im- « munità, dei senatusconsulti. Paolo ed Ulpiano furono « ambedue prefetti; alcuni dicono nominati da Ales-

(1) Invece di *Vellejano*.

(2) Pare che qui si accenni alle tavole delle leggi che si aggiunsero alle prime; imperocchè ognun sa che queste, cioè le scritte dai primi decemviri, non furono XII. Può vedersi in proposito quel che ne dicono il Puchta e il Maynz nei loro lavori di diritto più volte da noi citati, e il Niebuhr. Tomo I. pagg. 374-384.

(3) Che è diversa dal S. C. Vellejano. Vedasi quel che ne dice il Gravina *Originum juris civilis. Liber tertius. LXXIX.* Neap. 1712. Tom. 2. pag. 149.

« sandro, altri da Eliogabalo, il quale però rimosse
« Ulpiano perchè uomo dabbene. Del resto Alessandro
« tenne l'uno e l'altro in molta reputazione, in specie
« Ulpiano che fu inoltre suo consigliere e archivista.
« Nè mai alcuno fu ammesso solo alla di lui presenza,
« fuori del prefetto e di Ulpiano: e se un'altro era
« chiamato a consulto, sempre si comandava fosse sen-
« tito Ulpiano. Sabino poi, quello intorno al quale
« Ulpiano scrisse i commenti, e credo anche Paolo e
« Pomponio, fu uomo insigne e consolare, da Eliogabalo fatto uccidere; il cui figlio Fabio Sabino fu carissimo ad Alessandro e chiamato il Catone del suo
« tempo. Ignoro poi se questo Sabino figlio fosse il
« medesimo che il consolare e prefetto della città che
« in un tumulto fu fustigato dal popolo, ammazzato e
« derelitto nella via. E si dubita pure se il padre o il
« figlio [1] scrivesse di leggi. Scrisse poi tre libri di
« diritto civile, uno sopra Procolo, e otto di Epistole.
« E di Pomponio ancora sono nei digesti riportati i
« libri a Quinto Muzio, i trentanove delle lezioni, trentacinque a Sabino, venti di epistole, quindici di varie
« lezioni, sette a Plauzio, cinque dei fedecommessi,
« cinque sui senatusconsulti, uno di regole, due manuali, Gajo è citato anco da Boezio nei commentari
« alla Topica di Cicerone. Di quello si adoperano i
« trentadue libri sull'editto provinciale, quindici sulle

[1] Qui evidentemente è confusione. Bisogna distinguere Marsurio Sabino da Cello Sabino. Il primo visse sotto Tiberio, e fu autore dei tre libri di diritto civile intorno ai quali si hanno i famosi commenti. L'altro poi fu console nell'anno 822 e rivale di Pegaso, che era succeduto a Procolo, celebre per aver dato il nome al S. C. Pegasiano.

« leggi, quindici sull'editto pubblico (1) che solamente « furono oggi ricuperati. Sette che si intitolano *Aureo-* « *rum,* sei *dodecadelti* cioè delle dodici tavole, tre di « istituzioni, tre sulle manomissioni, due sui fedecom- « messi, uno di diversi casi, uno di regole, uno di « cose spettanti alla dote, uno alle ipoteche. Inoltre i « collaboratori di Triboniano attinsero alle seguenti « fonti: di Venulejo diciannove libri sulle stipulazioni, « dieci sulle azioni, quattro sul ministero del procon- « sole, uno sulle pene dei pagani (2), tre intorno alle « pubbliche cose; e sei degli interdetti. Parimente di « Mauriziano sei sulle leggi; di Terenzio Clemente « venti pur sulle leggi; di Affricano nove delle que- « stioni; di Florentino dodici di istituzioni; di Tertil- « liano uno sul peculio castrense; di Giusto (3) venti di « costituzioni; di Trifoniano ventuno di dispute; di « Callistrato sei de' processi, sei degli editti monitorii, « quattro sul diritto del Fisco, tre di istituzioni, tre « di questioni; di Menandro quattro di cose militari; « di Modestino diciannove di responsi, dodici di Pan- « dette, dieci di regole, nove di differenze, sei di scuse,

(1) Il Poliziano erroneamente qui dice: *Pubblico:* dovrebbe dire *Urbico.* Dei quindici libri che furono scritti da Gajo e che si rammentano nell'indice greco, al tempo di Giustiniano ne restavano dodici. I libri che vengon dopo detti *Aureorum* contengono molte specie di fatti relativi alla vita quotidiana dell'uomo e sono intitolati *Aureorum sive rerum quotidianarum.*

(2) Erano così detti tutti coloro che vivevano nelle campagne, e non erano ascritti alla milizia, e si opponevano sempre al milite ed all'armato. Mauric. Strat. 1. 6. *Veluti non miles, paganus, magistratui civili subiiciatur.* Così Einneccio nelle Antichità Romane, e il Pitisco, *Lexicon antiquitatum rom.* Leovardiae. 1713.

(3) Di questo Papirio Giusto e di Messio Rustico parla anco il Gravina. *De ortu et progressu juris civilis* §. XCV.

« quattro sulle pene. E poi dello stesso i libri di ar-
« gomento speciale, delle prescrizioni, del testamento
« inofficioso, delle manomissioni, dei legati e dei fede-
« commessi, dei testamenti, delle invenzioni, dei casi
« decisi, della differenza della dote, del rito delle nozze.
« Di Tarrunzio Paterno [1] quattro sulle cose militari;
« e di Macro due sullo stesso argomento, poi due libri
« delle cose pubbliche, due dell'ufficio del preside, due
« sulla vigesima parte della eredità, due sugli appelli.
« Di Arcadio un libro sui testimoni; di Rufino dodici
« di regole; di Anto, ovvero di Publio Durio Anziano
« padre, cinque sull'editto [2]; di Massimo sulla legge
« Falcidia; e di Ermogeniano sei libri di epitome.
« Questa è la nomenclatura esatta non solo degli scrit-
« tori di diritto, i quali contribuirono, ma anco dei
« libri e dei titoli che formano le vostre pandette. Altri
« non sono inseriti ma soltanto citati: tuttavia nei co-
« dici viziati si contano fra quelli che presero parte
« all'opera, sebbene non ci abbiano avuto che fare.
« Oltre di che molti titoli, come quello *de excusationi-*
« *bus,* furono quasi del tutto scritti in greco e, come
« sembra, da qualche indotto trasportati in latino. Le
« quali cose (mi pare) ed altre molte chiedono le nostre
« fatiche, e noi (se ci basta la vita e qualche poco di
« ozio ci sia concesso) noi ad esse le consacreremo più
« che volentieri. Tuttavia prima dobbiamo servire alla

(1) Dal Puchta è chiamato Tarrunteno Paterno e si dice di lui che prefetto del Pretorio sotto Commodo, fu condannato a morte come reo di congiurare a danno del Principe. La congiura era però simulata. *Istituzioni. Trad. del Turchiarulo.* Vol. I. Lib. II. pag. 142. Napoli 1854. Lamprid, *Comm.* 4.

(2) Di questo abbiamo soli tre frammenti.

« filosofia, alla quale (come sai) ci siamo ora dati « anima e corpo. Ci bisognerà allora l'ajuto e il con- « siglio di Bartolommeo Soccino Senese, dottore eccel- « lente, anzi singolare; il quale mi sembra che nel « nostro secolo si possa francamente chiamare il se- « condo Papiniano ([1]). Addio.

Liber X. Epist. 4. Angelus Politianus Marquardo Breisacio S. D. « Ti ricorderai che nei giorni passati, « quando Pietro De' Medici (onore della repubblica fio- « rentina, e da noi fin da giovinetto istruito nelle let- « tere dell' una e dell' altra lingua) venne all' albergo a « salutarti in sul partire per Roma e me condusse seco, « fu fatta menzione di certi commentari che si diceva « io facessi con grande studio al diritto civile dei Ro- « mani. Ed ivi avendomi tu benignamente richiesto « della ragione dell' intrapreso lavoro, ed io narratala, « ma brevemente (come in quelle angustie di tempo « poteva); mi soggiugnesti desideravi che io ti ripe- « tessi in una lettera, appena ti potessi credere a Roma, « quello che allora doveva colle parole stringere in poco. « Ma io, per non riuscirti subito molesto mentre eri « forse occupato della legazione del tuo gran principe, « accortamente aspettai alcuni giorni. Ora che stimo « tu abbia meno da fare, perchè nelle ambascerie il « più è ne' primi incontri, mi sembra il tempo di

([1]) Il Vaselli di Siena scrivendo del Soccino asseverò che il Poliziano lodollo molto e dichiarò di prenderlo a guida nelle emendazioni delle Pandette. La prima parte è vera, ma non del tutto la seconda come qui si mostra. *Scritti editi e inediti del Prof.* Giuseppe Vaselli *raccolti e ordinati per cura di F. S. Orlandini — Prospetto Storico critico della letteratura Senese.* Firenze 1857. Edizione fuori di commercio.

« mantenerti ciò che ti aveva promesso. Primieramente
« adunque io pongo che tu sappia che l'imperator
« Giustiniano dopo che ebbe pulito il *gius* civile, e
« disposto in ordine, curò che in tutte le città le quali
« per qualche eccellenza risplendevano, si conservas-
« sero pubblicamente gli esemplari corretti delle leggi,
« o ne avesse egli formate delle nuove, ovvero ordinate
« delle antiche. Fra questi niuno fu più chiaro e più
« celebre di quello che si è con somma religione cu-
« stodito a Pisa fino alla sua cattività. Imperocchè anco
« Accursio il più grande interpetre del diritto, e molti
« altri uomini dottissimi, quantunque volte vengono in
« dubbio della sincerità della lezione, citano per fedele
« testimonianza la lettera Pisana (così da loro chia-
« mata); e tuttociò che trovano altrimenti detto che in
« quel volume, giudicano erroneo. Fatto l'acquisto di
« Pisa, codesto libro col resto della preda fu portato in
« Firenze, come in città vincitrice. Ove si conserva nel
« luogo più degno, il Palazzo, per cura e fede di alcuni
« monaci e della Signoria. E quante volte si mostra
« (il che non suol farsi senza gran motivo), con accesi
« doppieri (tale è l'uso) i monaci che sopra ho detto,
« e col capo scoperto il sommo magistrato stanno in-
« torno venerando. Niuna interpunzione si trova in
« quel libro e niuna abbreviatura; tutte le lettere sono
« grandi ed uguali. Nel frontespizio vi è un' epigramma
« greco, e greche pur sono le prefazioni, l'indice degli
« autori e dei libri, dai quali furono queste leggi at-
« tinte [1]. Quasi per tutto si manifestano gli argomenti,

[1] Giustiniano nella legge 3. §. 10 del Codice al titolo *De vet. jur. enucl.* avea ordinato che si apponesse ad ogni iscrizione il nome

« che io per brevità tralascio, dimostranti essere stato
« il libro scritto ai tempi di Giustiniano; e fra i primi
« il venerando aspetto del volume che mostra da lungi
« la propria santa antichità. Io ebbi agio di vederlo e
« saggiarne ogni parte, trascrivere quel che volessi di-
« ligentemente, e con gli esemplari comuni farne il
« confronto; avendone a me solo ottenuta facoltà Lo-
« renzo De' Medici, uomo ottimo e sapientissimo, il
« quale forse giudicò che per la nostra cura fatica ed
« industria potesse trarsene utilità. Avvisai quindi e
« ripresi molti vizj nei nuovi codici, e molti negli in-
« terpetri; imperocchè essi nati in un tempo senza
« dottrina, non solo furono digiuni di latinità, ma anco
« la greca lingua affatto ignorarono. E molte ivi sono
« le leggi scritte in greco, che i nostri omessero o
« pessimamente voltarono in latino. Laonde credei di
« aumentare pregio all'opera, curando alcuni commen-
« tari coi quali si potesse raddirizzare integralmente la
« lezione da lungo tempo adulterata, e restituire quella
« schietta latinità che tutta è quasi in quelle leggi. Al
« che, per finire il discorso, molto ancora mi ajuta
« l'avere trovato quei libri i quali Giustiniano mede-
« simo procurò che dal latino fossero voltati in greco.
« Una sola cosa mi frappone non dirò ostacolo ma in-
« dugio; la quale è che mentre nelle pubbliche lezioni
« professo l'una e l'altra lingua e la filosofia, molto
« lavoro mi vien tolto di fare, e molto tempo perdo.

del giureconsulto dal cui libro era stata tolta. Il celebre Brenkman fra le sue opere ne ha una breve sulla utilità ed importanza delle iscrizioni – *Pandectae juris civilis auctoribus suis et libris restitut.* Amstelaedami 1709. Si prendono ivi ad esempio li scritti ed i frammenti di Alfeno Varo.

« Infatti in ciò che dovea esser fatica principale, ap-
« pena le cure di secondo ordine posso impiegare.
« Nullameno queste nostre fatiche saranno sostenute
« anco dell'autorità del vostro Massimiliano (1) invit-
« tissimo re de' Romani. Il quale già designato (lo
« speriamo) imperatore, poichè la di lui maestà deve
« esser di leggi armata, presterà favore agli studi di
« chi dia opera efficace a pulire o racconciare queste
« armi medesime. Addio. Di Firenze. Il 3 di Feb-
« brajo. 1493.

Epistol. Liber XI. Epist. ult. Ang. Politianus Ludovico Bolognini equiti, ac jureconsulto Bononiensi (2) *S. D.* « Io vorrei, o chiarissimo Lodovico, che già
« fosse stata, e tuttavia fosse anco negli altri giurepe-
« riti quella diligenza che Tu hai nel correggere e

(1) Massimiliano I. fatto imperatore in detto anno, fu bello, di modi vivaci e piacevoli, amante delle lettere e delle arti, dotto nel latino, nel francese e nel tedesco: appresa una cosa, dicono gli storici, più non la disimparava. Non meno della pratica eragli familiare la teoria della guerra; perfezionò la maniera di fondere i cannoni, la costruzione delle armi da fuoco, e la tempera di quelle difensive. Lasciò manoscritti numerosi su quasi tutte le parti dell'umano sapere, e nell'amministrazione interna degli stati si distinse per utili provvedimenti, come l'abolizione della formidabile *Corte Vemica* ossia tribunale segreto di Vestfalia. È di lui il famoso detto: non voglio esser re dell'oro, ma di coloro che l'oro posseggono; e la pubblicazione della *pace perpetua* secondo il disegno presentato dalla dieta di Vorms. Il Poliziano dice *vostro re* scrivendo al Breisacio tedesco.

(2) È quello stesso che si dette a emendare le leggi civili sull'esempio del Poliziano. Fu consigliere del papa Innocenzo III. suo parente, del re di Francia Carlo VIII. e di Luigi Sforza duca di Milano: poi auditor di Rota e podestà di Firenze nel 1505. Fra le molte opere di lui meritano di essere ricordate le seguenti: *Collectio florum in jus canonicum.* Bologna 1496. *De quatuor singularitatibus in Gallia repertis* e una *Storia dei Sovrani Pontefici,* della quale però si dubita se sia veramente egli l'autore. Tiraboschi. *Storia della letter. ital.* Tomo VI. part. I. Vedi le lettere fin' ora inedite del Bolognini al Magnifico che noi abbiamo pubblicate nel Terzo Appendice.

« restituire le leggi alla vera e propria lezione nella « quale furono dall'imperator Giustiniano pubblicate. « Non ci vergogneremmo allora di molte cose che « quando ridicolosamente, e quando a caso e senza « ragione si leggono nei testi, ma tutto sarebbe senza « mende o storpii. Nei giorni passati tu scrivesti a « Lorenzo De' Medici, il Mecenate della età nostra; « imperocchè come il Mecenate romano col consiglio, « colle ricchezze e coll'opera prestava favore ai lette- « rati del suo tempo, così fa questo nostro; e tanto « dotto egli stesso giova i dotti, e sempre sostenta, « mantiene, remunera, soccorre tutti gli studiosi: scri- « vesti, io diceva, che ti mandasse la legge quarta al « titolo *de verborum obligat.* delle Pandette non ha « guari pisane, ora fiorentine, puntualmente trascritta; « a cagione del §. *Cato* della medesima, che per la in- « curia del tempo si trova corrotto negli esemplari « comuni. Ecco pertanto che io te la mando copiata « da me fedelmente, per comando dello stesso Lorenzo, « dagli archetipi. Il libro è scritto a lettere maiuscole, « senza sigle, senza distinzioni di parole, non greco ma « latino: e certamente è uno di quelli che pubblicò « Giustiniano; il che mostra anco questo bellissimo « epigramma greco che si legge nel frontespizio —

Βίβλον Τουστινιανὸς ἄναξ τεχνήσατο τήνδε
τὴρ ῥὰ Τριβωνιανὸς μεγάλῳ κἀμε παμβασιλῆϊ
οἷα τις Ἡρακλῆϊ παναίολον ἀσπίδα τεύξας
ἢ ἐπιμαρμαίρουσιν ἀγάλματα πάντα θεμίστων,
ἀνθρωποι δ' Ἀσίης τε δορυκτήτου τε Λιβύσσις
Εὐρώπης τε πίθονται ὅλου σημάντορι κόσμου (1)

(1) E qui segue la traduzione latina di poco dissimile da quella riportata nella Miscellanea XLI. e che noi crediamo inutile di ri-

Paulus libro duodecimo
ad Sabinum.

« *Eadem dicemus, et si dolum abesse a te haerede-*
« *que tuo stipulatus sim, et aut promissor aut stipula-*
« *tor pluribus haeredibus relictis decesserit. Cato libro*
« *quintodecimo scribit poena certae pecuniae promissa*
« *si quid aliter factum sit mortuo promissore si ex plu-*
« *ribus haeredibus unus contra quam cautum sit fecerit*
« *aut ab omnibus haeredibus poenam committi pro por-*
« *tione haereditaria aut ab uno pro portione sua, ab*
« *omnibus si id factum de quo cautum est individuum sit*
« *veluti iter fieri quia quod in partes dividi non potest*
« *ab omnibus quodammodo factum videretur: at si de eo*
« *cautum sit quod divisionem recipiat veluti amplius non*
« *agi tum eum haeredem qui adversus ea fecit pro por-*
« *tione sua solum poenam committere: differentiae hanc*
« *esse rationem quod in priore casu omnes commisisse*
« *videntur quod nisi insolidum peccari non poterit illam*
« *stipulationem per te non fieri quo minus mihi iure* (¹)
« *agere liceat: sed videamus ne non idem hic sit, sed*
« *magis idem quod in illa stipulatione Titium haere-*

stampare. Delle epistole di Poliziano, e del loro merito letterario ha parlato anco l'annotatore dell'Einneccio e ha detto che sono piuttosto da leggersi che da imitarsi. *Fundamenta stili cultioris.* Pochi raggiunsero la fama, la dottrina ed il valore di Einneccio nelle ricerche delle cose spettanti all'antico diritto. Sono qui da rammentarsi gli eruditi lavori *De utilitate in jurisprudentia. De sexto Pomponio jurisconsulto. De contemtu graecae latinaeque eloquentiae. De incessu animi indice. De jurisconsultis semidoctis;* ed altri ingiustamente dai moderni posti in non cale. Io. Gottlieb Heinneccii. *Oper. Tom. II. e III.* Genevae. 1748.

(¹) Tutti i testi oggi hanno *ire* invece d' *iure* che però si legge nelle migliori edizioni del Poliziano.

« demque eius ratum habiturum nam hac stipulatione « et solus tenebitur qui non habuerit ratum, et solus « aget a quo fuerit petitum idque et Marcello videtur « quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non « potest si is qui duplam stipulatus est, decesserit, plu- « ribus haeredibus relictis, unusquisque ob evictionem « suae partis pro portione sua habebit actionem idemque « est in stipulatione quoque fructuaria et damni infecti « et ex operis novi nunciatione restitui tamen opus ex « operis novi nunciatione, pro parte non potest: haec uti- « litatis causa ex parte stipulatorum recepta sunt ipsi « autem promissori pro parte neque restitutio neque « defensio contingere potest.

E veduto così ed osservato quanto il Poliziano scrive sulle leggi nelle miscellanee e nelle epistole, per sodisfare a tutto il proposito nostro discendiamo alla collazione che egli fece delle pandette Fiorentine, ai commentari ed alle illustrazioni. La quale è una parte gravissima dei suoi lavori in diritto, anzi la più importante, quantoche gli costò molte vigilie, ed egli mostrò per essa tutto quello che poteva nella nostra dottrina [1].

Portati in Firenze i celebri volumi nel 1406, colle prede della vinta republica pisana, si deposero per

[1] Antonio Agostino, il Bolognini, e Brencmanno parlarono di questa preziosa collazione; ma non mai in guisa che si potesse averne una perfetta descrizione. Il Canonico Bandini ne disse molte cose nel Ragionamento tante volte citato, che noi ci proviamo di ampliare e rendere più chiaro. Esso ha di già giustificato la mano e la scrittura del Poliziano nelle correzioni ed aggiunte delle quali ora parliamo. Oggi poi è presso gli eruditi ricercatori delle antichità così noto il modo di scrivere dell'autore nostro che questa non è più cosa da volere una speciale dimostrazione. Basta l'occhio anco per distinguere dallo scritto del Poliziano quel poco che si attribuisce all'Uberti.

cura di Gino Capponi nel pubblico palazzo. Nel 1419 fu dagli operai di Santa Reparata ordinato un tabernacolo per riporvele, che Tommaso Soderini fece dipingere nel 1454 da Lorenzo Di Bicci; il quale si dice che disegnasse sulla porta di quello Mosè coi quattro animali simboleggianti la diversa prudenza degli evangelisti, e nel frontone san Giovanni. Restarono in detto luogo fino all'anno 1736, correndo il quale furono collocati nella Biblioteca Laurenziana per comando del Principe della Toscana; e se oggi si cessò dalle cerimonie rammentate dal Poliziano, e derise come superstiziose da Accursio, certamente non sminuì la fama e l'onore nel quale erano stati da tutti tenuti. Visitò questo monumento antico Cristiano I. re di Danimarca, Svezia e Norvegia, l'abate Panormitano, e molti famosissimi uomini; ed il grande Cujacio desiderò pure di averlo presso di se (1).

Stando il Poliziano con Lorenzo, e ricercando di continuo manoscritti ed edizioni per farne dei paragoni e correggere gli errori infiniti dei libri che allora erano in voga (2), non poteva non conoscere il manoscritto delle pandette, e non sapere per quanto nome e per quanta importanza fosse venerato. Lo incitavano poi a studiarlo la novità del lavoro, il desiderio di entrare nel campo del diritto *nostro,* come egli stesso

(1) Brenkmann, I. C. *et Academici Florentini Historia pandectarum* — Trajecti ad Rhenum 1722. In questa opera che è veramente di polso (sebbene modernamente sia stata appellata romanzo storico) fu raccolto tutto quanto si sapeva in proposito del manoscritto fiorentino al tempo dell'autore.

(2) Il Poliziano collazionò pure un Varrone, un Columella, un Plinio, diverse cose di Cicerone, di Ovidio e di altri.

m.

diceva [1], ove qualche leggiera orma aveva già impressa, l'amore del greco e del latino idioma. E la collazione e il confronto era pertanto il mezzo migliore di rilevare la bellezza del testo, e restituirlo alla sua purità. Al che accintosi il Poliziano, insieme con un certo Pietro Matteo Uberti fiorentino, suo familiare, fece quel lavoro d'immensa fatica e di molta lena che il Savigny giudiziosamente ha qualificato di grande, rammaricandosi poi che non sia intiero e perfetto. Ed è giusto e da noi diviso il rammarico. Pare che la mente del Poliziano fosse di lavorare ad una edizione critica del testo romano, o almeno di conchiudere le note e i commentari incominciati *quibus in integrum corrupta diu lectio restitueretur, et linguae latinae vis, quae tota pene in legibus est, esplicaretur* [2]. Preparava del pari la versione delle cose greche che nelle Pandette si incontrano all'oggetto di riscontrarne le lezioni [3], e quanto occorreva a correggere i vizi dei codici e degli interpetri, dei quali vi era da vergognarsi. *Non enim nos puderet,* scriveva al Bolognini, *multorum quae tum ridicule, tum perperam leguntur in legibus* [4]. Non è però da asseverarsi con tutta franchezza, come piacque di fare al Savigny, che egli oltre il ripulimento dei testi pensasse di tessere alle leggi un commento filologico perpetuo, e ne lasciasse dei materiali. Il Bandini non ce ne avverte in guisa alcuna; e ciò che l'illustre scrittore di Germania prende per i materiali apparecchiati dell'insigne lavoro, non sono che esempi

(1) Polit. *Epistol.* lib. VI. ep. 13. *Iure nostro civile ne postulare quidem coeco licet.*

(2) *Epist.* X. 4. (3) *Epist.* V. *ep. ult.* (4) *Epist.* XI. *ep. ult.*

e confronti di varia erudizione, o nuovi trovati che formano altrettanti capi delle miscellanee ([1]).

Prese adunque il Poliziano una antica edizione del Digesto vecchio, nuovo ed inforziato fatta in Venezia in tre grandissimi volumi in foglio grande, ove le pagine son divise in due colonne, e circondate di glosse e commentari scritti a caratteri gotici ora rossi ora neri *arte et diligentia Iohannis et Gregorii Furliviensis anno ab incarnatione domini MCCCCLXXXV Novembris* ([2]); ed ajutato da quell' Uberti che sopra abbiamo ricordato ([3]) aggiunse a questo tutto quello di cui, confrontatolo col Codice di Palazzo, mancava; mutò delle parole, le restituì all'ordine che tengono in quell'antico esemplare, vi messe molte iscrizioni delle leggi che erano state lasciate, e corresse le parole greche, sia postillando nei margini del libro, sia scrivendo con carattere minutissimo fra linea e linea. Questi volumi così illustrati diventarono, come osserva il Bandini, d' inestimabil valore. Probabilmente restarono alla morte del Poliziano nella biblioteca del magnifico Lorenzo De' Medici per il cui mezzo aveva potuto fare la collazione; oppure vi furono collocati dai Sindaci dei Medici (quando si tennero per ribelli) che riscat-

([1]) Quanto ad un lavoro speciale del Poliziano sul diritto che dice aver trovato il Budeo presso il Crinito, molto dubitò il Brencmanno; il Bandini, autorevolissimo, non lo crede. Brencmanni, *Historia pandect.* lib. IV. Cap. I. Bandini, *Ragionamento cit.*

([2]) Il Brencmanno non potè vedere di questa rara edizione che il Digesto nuovo colle Istituzioni e le Novelle, e parlò dell' Inforziato sulla fede del Bolognini. Bandini, *Ragionamento cit.* p. XXIII.

([3]) Era un letterato assai distinto. Di lui esiste nella libreria Riccardiana un Celso comparato con un' antichissimo codice di Bologna. L'edizione del Celso è fiorentina e dell'anno 1478.

tarono molti libri del Poliziano in compenso di quelli che avea ricevuto dalla libreria di San Marco e che più non si trovavano. È il Bandini ragionevolmente presume, e poi è stato provato, che essendo stimati un appartenenza del Codice famoso furono riposti con questo nel pubblico palazzo; ove infatti gli rinvenne Lodovico Bolognini professore di Giurisprudenza da noi sopra lodato, e dopo lui il Budeo, l'Alciato, il Crinito, e Antonio Agostini (1). In breve la fama di queste correzioni tanto si sparse che il Papa Leone X. nell'anno 1516 le cercò dando promessa di renderle subito, come egli stesso scrive ai Fiorentini. Il breve a ciò diretto fu pubblicato nelle opere latine del Bembo, e poi dal Brencmanno e dal Bandini, onde noi non lo riportiamo (2). Non era stata però mai data alla luce (e noi lo facciamo la prima volta) la seguente lettera di Filippo Beroaldo a Lorenzo De' Medici Duca di Urbino, trovata nell'archivio generale di Firenze (3);

Ill.me et Excell.me Dne. D. obser.me. La S.tà di N. S. essendo certificata che la bona memoria di m. Angelo Politiano mentre uisse, corresse li soi Texti di rasone ciuile da le Pandette di Iustiniano, le quale cum molta veneratione costì si serbano, harebbe voluntà vedere detti Texti di m. Angelo. Il che ne scriue per

(1) Anche presentemente facendosi in Germania una nuova edizione del Testo Romano alcuni dotti alemanni sono venuti ad osservare e consultare le collazioni.

(2) *Epistol. Bembi nomine Leonis X script. lib. X. n. 38. Operum.* Tom. IV. Venet 1729. Henrici Brencmanni, *Historia Pandectarum.* Lib. IV. cap. 1. Bandini, *Ragionamento.* p. LXXXIV.

(3) Filza 123. dell' Archivio Medici innanzi il Principato.

soi breui a v. Excell.tia et a quella Ill.ma Signoria. S. Santità me ha commesso ne scriua anchor io a quella; et significarli come tali libri secondo ha inteso sono nel palazo della Signoria (1), *et debbono essere tre volumi, anci quatro cum la Instituta. Pertanto V. Ex.tia, la quale solum studia in fare cosa grata a N. S., commetterà siano cercati detti libri et li mandarà a S. S.tà et me harà per suo seruo racomandato. Rome, XXIX Iunii MDXV.*

E. V. Ex.tie

Humill. S.or Philippus Beroald.

Ill.mo et Ex.mo D. Laurentio Medici Reip. florentine Capitaneo Gnali Dno obser.mo

E verosimilmente i libri furono mandati, e non tornarono subito: ma soltanto quando Clemente VII nel 1523 pensò di dare uno stabilimento sicuro alla famosa biblioteca della famiglia, e fecela trasportare in S. Lorenzo, ove il divino Michelangelo aveva edificata la gran sala (2). In Firenze in fatti circa al 1540 il celebre Pier Vettori dice di avere consultato e studiato tanto il codice di Palazzo che i libri postillati dal Poliziano nel distendere le sue castigazioni a Columella (3). Noi poi non siamo lontani dal credere che il Vettori tacitamente

(1) Così è provato ciò che presumeva con molta ragione il Bandini.

(2) Bandini, *Ragionamento*. p. LXXXVI.

(3) Nacque il Vettori a Firenze nel 1499, e meritò di esser numerato fra i restauratori della eloquenza in Italia. Ebbe parte nella edizione delle Pandette fatta da Lelio Torelli.

e senza farne motto abbia copiato o fatto copiare per uso proprio tutte le correzioni e le postille che il Poliziano fece al Digesto nuovo; avendosi un Digesto nuovo con le postille polizianesche in Roma nella libreria del Commendatore Francesco Vettori, figlio di Piero: del quale il Bandini, che lo vide, pubblica una accurata descrizione (1). Evidentemente però tanto il commendator Vettori, che il Bandini andarono errati nel credere che anche questo volume dei digesti fosse confrontato e postillato dallo stesso Poliziano; il quale soggiunse il secondo degli autori citati, lo accomodò per uso proprio (2). Senza fermarci a numerare tutte le ragioni che mostrerebbero la poca probabilità di questo secondo lavoro, basta osservare che il detto volume fu pubblicato a Venezia l'anno 1494, che è appunto quello della morte del Poliziano (3). E qui arrogi che il Poliziano (ove

(1) Bandini. *Ragionamento.* p. XXXIV. (2) *Ivi.* p. XXXVII.

(3) In fondo a questo volume ed a tergo della pag. 306 si legge: *Digesti novi opus praeclarissimum solerti cura emendatum, operaque ac impensa Bernardini Stagnini de Tridino de Monte Ferrato Venetiis impressum feliciter explicit.* MCCCCLXXXXIIII. *Laus Deo. Finis.* Ho cercato di avere da Roma delle notizie in tal proposito, ed ecco quello che ho raccolto. La libreria di Francesco Vettori (non l'antico, come ben s'intende) morto al 10 Maggio 1770 (e non nel 1778 come asserisce la Biografia universale) fu comperata (meno una piccola parte che restò alla famiglia Caetani, di cui ora è capo il Duca Don Michele noto per alcuni stimati lavori intorno a Dante) dal Duca di Baviera per arricchirne la Biblioteca palatina di Mannheim, ove anco a testimonianza del Savigny, ora si trova il volume di cui parliamo. Nella Biblioteca Corsiniana di Roma si vede pure un'esemplare contenente Catullo, Tibullo, Properzio e Stazio postillati dal Poliziano, con più due epistole autografe del medesimo, una delle quali precede e l'altra segue Stazio. La prima ha la data del MCCCCLXXXV. Queste notizie mi sono procurato per mezzo dell'egregio professore e ben noto filologo Domenico Comparetti, e per una lettera del dottissimo abate Vincenzi, addetto alla Vaticana, scritta all'ottimo amico mio conte Cammillo Lovatelli.

fosse vero quel che parve al Bandini) avrebbe finito la comparazione nel mese di Agosto, e nel giorno (come ivi è detto) e più nell'ora medesima nella quale pose fine al commento rimasto in Firenze.

Dopo i tempi di Pietro Vettori e di Lelio Torelli non si trovano più mentovate le Pandette del Poliziano; e non se ne fa cenno di sorta nell'antico inventario del Senatore Baccio Valori, nè in quello di Giovanni Rondinelli che precedettero il noto canonico Bandini nell'ufficio di Bibliotecari. Certamente furono tolte dal luogo pubblico ove si conservavano, e andarono smarrite con molto danno e dispiacere dei dotti. Anco il Brencmanno e il Menchenio ai loro tempi si rammaricarono di questa perdita: ed il secondo specialmente dopo avere ordinate le più larghe e ben curate indagini, ajutato in ciò dal fratello Carlo Ottone Menchenio, e dal celebre Anton Maria Salvini che non fece risparmio di fatiche, ebbe a dire; *infaustum jam bonis litteris nuntium accepimus, illius praestantissimi laboris jam nec in urbe Florentina, nec usquam alibi, vestigium superesse.* Furono poi ritrovate in un modo assai singolare (1). Nell'anno 1734 facendosi la vendita di molte cose della eredità Antella, acquistolle un rivendugliolo, che naturalmente ignorava di quanto pregio e valore potesse riuscire il suo acquisto. Andò molto attorno e visitò tutti gli studi dei legali Fiorentini; i quali digiuni al par di lui della preziosa notizia, sempre lo rimandarono e non vollero comprare i libri. Chi sa dove questi sarebbero precipitati, se per avventura al rivenditore non veniva in mente di mo-

(1) Bandini, *loc. cit.* p. CII.

strarli al Dottor Canini cancelliere di Sesto e di Fiesole, e buon per noi, e per la gloria e la fama del Poliziano, che egli uomo accorto e valido di senno, scoperta e conosciuta la firma del grande scrittore, dubitò di quel che poteva essere e per poco prezzo conchiuse la compra. Il principe della Toscana fece poi che tornassero nell'antica loro sede, e fossero con molta cura serbati a lustro e profitto pubblico.

Il lavoro del Poliziano, avvegnachè degno degli elogi che ne abbiano fatti, è incompiuto; e qualche errore l'offende. L'imperfezione consiste specialmente in questo, che egli ad un certo punto interrompe le iscrizioni delle leggi (che quasi del tutto mancavano nelle edizioni volgari) e nel seguito della collazione ora le riporta, ora le tralascia; ed anco le correzioni e le emende si fanno più rare e quasi accennano sul fine una certa rilassatezza, che noi ci affrettiamo a dichiarare scusabile in una fatica così alta ed enorme [1].

[1] Il Savigny sempre sull'autorità del Bandini, e del suo corrispondente in Firenze, l'egregio professor Capei, disse che le iscrizioni del Poliziano cessavano al quarto libro, e precisamente alla legge 29 del Titolo *De receptis*. Il Brencmann nella citata storia delle Pandette fiorentine (lib. IV. cap. I.) sosteneva invece che esse durano fino al libro XXIV. e citava in appoggio il celebre giureconsulto spagnolo Antonio Agostini che nelle Emendazioni (lib. I. cap. 4.) dichiara semplicemente che il codice fiorentino contiene tutte le iscrizioni e l'indice dei giureconsulti, e che l'Aloandro il primo le pubblicò fino al libro XXIV, poichè trascurarono le altre tanto il Poliziano che il Bolognini. Avendo io ricercata la verità della cosa ho trovato che nella collazione del nostro autore le iscrizioni delle leggi cominciano a rareggiare dopo il libro IV, e più dopo il XXIV, ma anche al di là di questi se ne trovano assai. Per esempio può citarsi la legge 14 del Titolo *De publiciana in rem actione* che è nel libro VI. ove l'antica iscrizione erronea è corretta di mano del Poliziano che scrisse fra linea e linea ed in carattere minutissimo: *Ulpianus libro sexto decimo ad edictum*. Parimente

Talora poi errò risolutamente e prese abbaglio. Nella Legge sesta, paragrafo primo, del titolo *De acquirenda vel amittenda possessione* il manoscritto fiorentino ha *vi magis intelligi,* e così l'edizione di Lione del 1758 e le altre posteriori, mentre il Poliziano muta cotesta lezione che è la buona nell'altra *intelligitur*. Ed anco erra nella lettura e interpetrazione di alcune parole greche, come quelle scritte dal Librajo o da altri al titolo *De Ventre in possessione mittendo et curatore ejus,* notate dall'Agostini (1). Il quale fu seguito in ciò dal Grandi, dal Bandini e dal Savigny (2). Anche sul principio della legge ottava al titolo *De excusationibus* si disse che il Poliziano aveva male interpetrato o malamente intese alcune parole greche le quali erano quasi cancellate e perdute. L'Agostini fu quello che opinò contro la lezione da esso proposta, ma i filologi successivi e le

venne da lui aggiunta la iscrizione alla legge 11. *De usufructu adcrescendo* nel libro VII. scrivendo in nota: *Papinianus libro secundo definitionum:* così alla legge 15. del Titolo *Quibus modis ususfructus vel usus amittitur,* che egli ha pure corretto perchè nelle vecchie stampe era detto *Quibus modis ususfructus amittatur.* A questo frammento si trovava il nome del giureconsulto Ulpiano, ma non la indicazione del luogo dal quale è tratto, *libro octavo decimo ad Sabinum.* Alle leggi terza, quinta, e nona del Titolo *De excusationibus* libro XXVII. è pure aggiunto dal Poliziano *Ulpianus libro singulari de officio praetoris;* alla undecima *libro singulari de excusatione tutorum;* alla quindicesima del Titolo *De jure codicillorum* libro XXIX. *Africanus libro 2. quaest.* ed alla sedicesima del luogo medesimo *Paulus lib. 21. quaest.* Queste leggi erano nelle vecchie stampe posposte e sono state rimesse in ordine dal Poliziano. Finalmente si trovano nel margine della collazione riportate le iscrizioni della legge 59. *De legatis et fideicommissis II.* di quelle 51 e 52 *Ad lege Falcidiam,* di alcuna del libro XXXVI, e via discorrendo.

(1) *Emendat.* Lib. I. cap. 2.

(2) È da vedersi la Nuova disamina delle Pandette publicata dal Grandi sotto il nome di *Bartolo Luccaberti.* Faenza 1730. Part. 3. cap. 4. o la Storia molte volte citata del Savigny.

migliori edizioni delle Pandette, come quelle di Lione e di Lipsia, oggi seguono il parere del Poliziano dicendo: *sed et milites, qui honeste compleverunt militiae tempus, remissionem habent tutelarum adversus omnes hodie privatos:* mentre Antonio crede che debba leggersi, *Veterani qui honeste militiae tempus expleverunt, vacationes habent a paganorum tutelis.* Ma che valgono queste ed altre piccole mende a sminuire la difficoltà e l'altezza dell'opera impresa dal letterato fiorentino? Sono poi le collazioni del Poliziano in tre grossi volumi egregiamente e fortemente rilegati, sulla costola dei quali è scritto « *Infortiatum seu Pandect: pars. I. II. ec. impres. Venet. MCCCCLXXXV. conlat. a Polit.* (1) ». Aperto il primo volume s'incontra subito, cioè nella parte interna della coperta, il passo di Boezio da noi altrove riportato (2); quindi una pagina bianca ov'è disegnata una piccola croce. Il foglio seguente comincia col noto epigramma greco scritto dalla mano del Poliziano, e intorno le parole in carattere rosso *Iustinianus, Tribonianus, Reges arma principis, Africa devicta* che servono a spiegare e commentare l'epigramma ridetto. Viene poi la rubrica *De conceptione Digestorum* (3) manoscritta con alcune note marginali (per es. *Tribon. quaestor, consummator, Antecessores*) che si riferiscono ai luoghi più difficili, e ajutano la interpetrazione. Altre in carattere rosso ripetono a guisa di

(1) *Biblioth. Laurent. Pl. XCI. Infer. n. 15.* (2) Pag. 68.

(3) Nel margine il Poliziano a questo luogo ha tirato un frego contrassegnando alcuni periodi colla seguente nota: *XXI versuum litterae in exemplari erant exoletae, sic ut legi excribique non quiverint.* Indi ne segue in carattere rosso: *Inveni deinde has geminas epistolas in Codice Iustiniano: atque inde quod defuerat supplevi.*

sommario i principj e le regole della costituzione, o chiariscono delle parole che non s'intendono bene: per esempio *Emendator laudabilior inventore, Omnia sua fecit imperator, Antinomia, De lege antiqua, Quantum possit imperator, Roma caput omnium civitatum, Nova Roma urbs Costantini, Non licet commentarios legibus applicare* che trascritte nei larghi margini seguitano costantemente il testo. Dopo questa costituzione viene pur l'altra *De confirmatione Digestorum,* e in un quadrato marginale è detto: *Post hanc epistolam sequitur altera, cujus est principium Omnem reip.* (1); *dein tertia cujus principium Tanta circa nos ec. XVII Calendis Ianuariis Iustiniano domino nostro ter consule,* la quale è tutta scritta di mano del Poliziano, e in molti luoghi accompagnata da note e da ricordi. Per esempio: *Tribonianus libros supplessit, Prohibet contrarios fieri;* e i nomi di tutti i giureconsulti riportati in margine con carattere rosso. Incomincia poi il Digesto. *In nomine Domini Iesu Christi* (parole cancellate dal Poliziano) *Imperator Iustinianus Cesar Flavius* (Il Poliziano invece corregge *Caesar Flavius Iustinianus Alamanicus*) *Alamannicus Gotticus Francus* (è detto invece *Francicus*) *Germanicus Atticus* (*Atticus* dal Poliziano) *Aphricus* ec.. Le quali correzioni e note si trovano anco nel Bandini (2). Indi viene la costituzione *Omnem totius reip.* È tirato un frego sulla parola *totius* che infatti

(1) Questa era nella edizione stampata e però non è trascritta ma solo corretta dal Poliziano colle varianti del codice fiorentino.

(2) E non solo nel Ragionamento da noi tante volte citato, ma anche nel quarto volume del Catalogo della Laurenziana ove esso riporta quasi tutto ciò che aveva detto nel primo lavoro. *Catalogus cod. latin.* Flor. 1777.

non si vede più nelle posteriori edizioni; nel principio ove si dice *ex libris autem quinquaginta nostrorum digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad vestram expositionem quam* ec. questo *vestram* è messo dal Poliziano in luogo di un *nostram* che erroneamente leggevasi nelle antiche edizioni; e verso il fine la frase *tradebatur legentibus* si trova rovesciata; il che mostra somma cura e straordinaria puntualità. Al cominciar delle leggi veramente si vedeva nelle antiche edizioni *In nomine domini amen. Iustiniani sacratissimi principis perpetui Augusti juris enucleati* etc. . . . *incipit.* Il Poliziano ha cancellato quasi tutto questo preambolo lasciando soltanto *In nomine domini nostri;* e quindi, come sopra abbiamo avvertito, o mette sulle leggi le iscrizioni che mancano, o interlinea lo stampato delle sue correzioni, o scrive sui margini delle note in caratteri ora neri ora rossi. Per esempio al paragrafo terzo della legge prima, titolo primo, ove si leggeva *maris et foeminae conjugatio* il Poliziano sostituisce *conjunctio;* e in un'altro luogo dello stesso titolo: *Ius pluribus modis dicitur, uno modo quidem id quod semper bonum,* pone *cum* invece di *quidem,* e nel Titolo terzo riporta tutti i passi di lingua greca che ivi si trovano in copia. Le note marginali e le correzioni fatte dal Poliziano, e i luoghi rilevati nel confronto sono innumerevoli, e seminati in ogni pagina e in ogni libro fino all'estremo, anzi il Titolo che negli antichi esemplari è *De regulis juris* viene corretto e mutato nella collazione come oggi si vede: *De diversis regulis juris antiqui.* Scemano però le note a misura che ci avviciniamo al fine della opera, e si

osserva invece la cura che ebbe in ultimo il Poliziano di numerare le pagine del libro e scrivere in ciascuna di esse il titolo che vi giace.

Considerate così in generale queste cose sulla collazione delle Pandette, per venire a qualche specialità (brevissima) possono le note e le postille dividersi in tre classi secondo che sono, *declarative del diritto,* o *di erudizione greca e latina,* o *varianti del testo ed emendazioni della vecchia stampa.*

Delle prime ve ne ha piccol numero. Per darne alcun'esempio citeremo quella che è nel titolo primo ove si parla delle partizioni del diritto. Ivi il Poliziano traccia sul margine una figura resultante da linee fra loro diversamente combinate, al fine di mostrare che dal diritto assoluto prorompe e discende il pubblico ed il privato, il quale a sua volta si dirama in naturale, delle genti e civile. Al lato della legge *Cum igitur* del Titolo *De statu hominum,* il quale è nei Digesti, e sotto le susseguenti, si vedono poi queste annotazioni

Posteriora praevalent prioribus

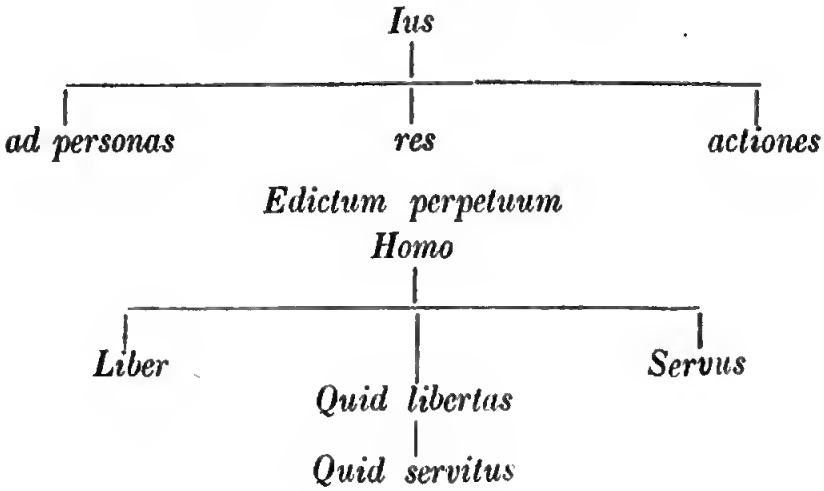

Di più in molti luoghi come nel Titolo *De administratione tutorum* (XXVI, 5.) si trovano nel margine i sommari delle cose principali avvertite nella legge: per esempio *lata negligentia, receptorum inventarium.* E alla legge 9. *De tritico, vino vel oleo legato* riporta in margine, correggendone la scrittura, tutti i nomi dei vini ivi considerati.

In quanto poi alle note o glosse di pura erudizione, è da dirsi che sono fra queste anco le osservazioni già pubblicate nelle Miscellanee, le quali si riportano ai debiti luoghi; a modo di esempio quella che riguarda il Titolo *De edendo* (1), ove dopo aver mutato *ad alium* nelle altre parole *ad album; producit* in *producat; demonstrat* in *demonstret, dicturus* in *dictaturus,* il Poliziano aggiunge con tutta ragione, e volgendosi col discorso allo scrittore, *quo ruis bone vir?*

Alla legge *Haeredes. Dig. Familiae erciscund.* alle parole *et convictus fueris* avverte quanto appresso: *In Pandectis est nisi, sed prior syllaba interlita et singula puncta singulis superscripta notis: qui mos delendi veteribus.*

Alla legge *Cum ab eo. Dig. De contrahend. empt.* dove si parla delle Calende Giulie: *Kalendae Iuliae, lege vitam TiberI apud Svetonium, et epigramma Martialis in Vacerram, cujus initium. O Iuliarum dedecus Kalendarum.*

In fondo alla legge *Imperatores. De probationibus. In Pandectis sunt duae leges, in quibus nomina desunt juris Consultorum licet vacuo relicto eis spatio.*

(1) *Miscellanear:* cap. LXXXII.

Tum hae leges lineis utrinque singulis comprehenduntur ad hoc exemplum (1).

Alla legge *Si ex plagis.* §. *Tabernarius.* (52. §. 1). *Ad legem Aquiliam* e precisamente alle parole *quo dolor inerat* dice: *nota in Pandectis scriptum esse dolor inerat. Ego vero puto dolon legendum ut sit dolonis locus.* E Dionisio Gottofredo, e gli altri più recenti riveditori e collazionatori delle Pandette giudicano debba leggersi *dolon.*

Finalmente nel corso del Titolo *De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt* dichiara ed osserva così: *Pater, parens. Nota parentem pro matre quod et alibi supra.*

Innumerevoli poi sono le varianti, e le emendazioni della stampa e del testo. Le formole mediante le quali si significano i Titoli furono nella collazione quasi tutte corrette. In quello *De usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur* mancava questa ultima parola. L'altro *De noxalibus actionibus* era annunziato due volte. Non era fatta la divisione di quelli che si chiamano *De condictione ob turpem vel injustam causam,* e *Quemadmodum servitutes amittantur;* e malamente quella *De servitutibus praediorum urbanorum.* Ora alcune leggi sono state composte in una sola, ora altre scisse in due o tre, e riportato in margine quello che (non stampato nella edizione paragonata) si trova di

(1) Si vedono nel Ragionamento del Bandini pag. XLI. Anco nelle odierne edizioni le leggi indicate restano senza il nome del giureconsulto, e soltanto vi è quello di colui al quale è data la risposta. Noi abbiamo dovuto riportare questo e pochi altri esempi già offerti dal Ragionamento e dal Catalogo del Bandini non perchè ce ne fosse nell'opera difetto, o le nostre particolari osservazioni non ci permettessero di vie più allargare e variare anco le aggiunte, ma per la loro speciale importanza, la quale si mostra da se.

Digitized by Google

più nel codice fiorentino, o al contrario notato quello che nel detto codice non si incontra ([1]). Finalmente non possono dirsi (tante si numerano) le trasposizioni delle parole, e le mutazioni speciali, come *vindicetur* invece di *vendicetur, Mecianus* invece di *Neratius, indebitu* per *indebiti, sunt* per *est, negat* per *non esse,* e mille altre che lucidamente dimostrano la importanza del lavoro e la fatica enorme dai collazionatori durata. Nel primo volume dopo il registro dello stampatore, vedesi scritto di mano del Poliziano *Contuleram cum Pisana littera eGo. AnGelus PoliTianus Die XVIIII Iulii MCCCCLXXXX hora* $\frac{1}{2}$ *noctis.* Dipoi la seguente nota pur di sua mano . . . . . *In exemplari archetipo nomina numerorum semper sunt litteris scripta communibus: non quibus numeri notari solent, praeterquam ubi numerus est librorum notatus: Ac fere semper vicensimo tricensimo, etc. similiter per n. litteram scriptum invenies. Quando deletur littera superpungitur sic a· b·. Quando vero dictiones, tum veluti superne concluduntur sic 'arma virumque': haec enim pro deletis habenda. Nullae sunt in toto libro compendiariae notae. tantumque in extremis versibus m. nota exprimitur sic* VERGILIV. PETRV. *Est pluribus locis vetustis litteris emendatus liber: quae emendatio vera est: et compar Scriptori. Graeca sine ullis accentibus sunt. Citat hanc litteram Accursius, et alii vetustiores; mihi*

([1]) Sulla legge ultima *De Senatus consulto Silaniano* (XXIX. 5.) osserva: *haec lex in pandectis posita est post sequentem titulum.* Alla undicesima *Finium regundorum,* mancavano dopo la parola *monumenta* le altre *census auctoritas ante litem inchoatam ordinati* che il Poliziano collocò in margine. Finalmente nella legge decima *Quibus modis ususfructus vel usus amittitur,* si vedono alcune parole segnate al di sotto, e nel margine *deest in Pandectis.*

ejus libri facta est legendi potestas, opera Laurenti Medices Magni Viri: cum scilicet alioquin velut in sacrario servetur a magistratu summo florentino: nec nisi ad funalia perquam raro ostendatur

Vale qui legis

Nel secondo volume che comincia dal libro XXIV. e precisamente al di dentro dell'asse che serve di coperta si trova scritto: *Haec in Pandectis ita sunt semper notata: quare a Libro XXXIII. non laboravi in emendandis . Titius . epistula . condicio . intellego . deminuo . definio . quidquid . adscribo . omitto . cottidie . Maevius . negotia . neglego . adsidue . optulit . respondit semper legas ubi non supra scribatur . 1. tunc enim respondi . pretium . extitit . exsequi . vindico . adsentio . exstinguo . Mucius . adquiro . adicio . coicio . etc. . adrogo . ofilius, . Cascellius . vilicus . reciperare . atquin . petit pro petiit . petisset . adfinis . adfero etc. semper d. ante f. peremo . postumus . optinet . nubserit . scribserit plerumque sit . adcresco . multare . anulus . idcirco . adfinis . summoveo . sedecim . septicia . utrubique . adpono . adulescens . aestimo . adrogo . adsentio . perisse . obisse et. cet . uno 1. valetudo afuit . adfectus . atilicinus . adstringo . adgnosco . adsideo . querellae . adsigno . caelum . paene . faenus . poena.*

Indi seguono le greche leggi di *Modestino De Excusationibus,* che erano state omesse in questa edizione, dopo delle quali ha il *Poliziano* soggiunto: *Primum Volumen Pandectarum continet libros XXVIIII. a XXX. incipit secundum. Sed ante XXX. est quinternio, qui ut mihi videtur, statui debuit in principio. Sed*

haec puto bibliopolae culpa. In prima paginae fronte omnia sunt pene deleta sic.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ . . . . e questa lacuna si osserva fino alle parole περ ἄμφω παρακολουθήματα etc.

Questo è il proemio, ossia la costituzione Greca di Giustiniano: *Data* XVII. *Kalendas Ianuarias Domino nostro Iustiniano perpetuo Augusto* III. *Consule.*

Dipoi s' incontra l'indice degli antichi Giureconsulti, colle opere de' quali compilate furono le Pandette, in fondo di cui così sta scritto εχουσι ϛιχ. cλ: *Huc usque est in Pandectis ante librum XXX. vitio bibliopolae. Nam certe poni hoc in principio debuerat.*

Il terzo volume comincia col libro XXXIX. Alla fine si legge il registro dello stampatore, che qui si riporta. *Digesti novi opus preclarissimum solerti cura ac diligentia correctum et emendatum. Hic finis est. Mira arte Venetiis impressum impensis Bernardini de Novaria, et Antonii de Stanchis de Valentia. Anno M. CCCCLXXXV. die vero undecimo Mensis Maii.* Dopo questo avviso dell' editore il Poliziano di sua mano ha scritto. *Implevi hanc emendationem, diligentissime collatis Pandectarum libris archetypis. qui in Florentina Curia religiosissime adservantur: Anno salutis MCCCCLXXXX. Augusti mensis die XXVIIII quae festa municipio nostro, et solemnis est Baptistae Iohannis decollatione: hora XXI adiutore Petro Mattheo Uberto Florentino familiari, et studioso meo, in ipsa Florentina curia.*

AnGelus PoliTianus Laurenti Medicis
Alumnus, et clicns.

θεῷ χάριν

CAPITOLO VII.

La giurisprudenza dopo il Poliziano, o della importanza dei lavori di lui nella storia del diritto.

Lodare in un solo o in pochi quello che si fa per naturale movimento dello spirito umano, ed è un portato dei tempi, nè sta bene nè giova; e meno assai di questo, l'appagarsi della idea solitaria dei *sistematici* e frodare di ogni rinomanza coloro che studiando in secondarla ed accrescerla, si avvantaggiarono coll'ingegno dagli altri. Adunque è buon consiglio dello storico che narra i tempi o gli uomini, le glorie o le disdette del paese, congiungere le due ragioni, e porre sempre l'individuo a riscontro del proprio secolo.

Può darsi che le note e le postille del Poliziano, e gli altri lavori di lui nel diritto, i quali noi siamo andati discorrendo nel capitolo precedente, quando in se medesimi e divisamente siano considerati, paiano scarsi di importanza: ed oggidì più ancora che ognuno può leggere nel codice vetusto, e squadernare e gustare libri editi con qualche perfezione. Ma solleviamoci di grazia fino alla mente dello scrittore, e cerchiamo in questa e nella ragione dei tempi quel che già significava correggere i testi greci, riordinare le leggi, far procaccio di dotti paragoni, in una parola portare la filologia nel diritto. Ed abbiamo già narrato che questi tempi furono di rivoluzione e di ritorno alle antiche forme. La cura posta nel greco e nel latino, i manoscritti e le collazioni dei codici avevano nuovamente

rivelato le divine e antiche immagini della bellezza, e quasi fatto pregustare agli intelletti un mondo allora ignorato: di modo che il secolo XV procedeva in mezzo alle speranze ed ai nobili ardiri che vengono dal senno munito di coraggio e di forza (1). La rinascenza si fece per mezzo del primitivo Ellenismo; non già inteso per la somma dei costumi pagani, o per la vecchia lingua ormai fuori dell'uso; bensì come spirito invitto e forma bellissima, anzi come una verità ed una ragione che non uscirà giammai di regno: avvegnachè la nostra vita intellettuale proceda da Atene e da Roma, e noi siamo dalle avite memorie iniziati alla cultura della mente ed alla libertà del pensiero (2). Lo studio delle lingue e delle parole, e il confronto degli antichi esemplari condusse poi alla ricerca delle origini e delle vere significanze delle cose. Le quali poichè furono trovate del tutto nuove, varie, inaspettate, gli uomini si incuorarono a proseguirle, il sapere aristotelico o *di convenzione* ne restò in discredito, l'autorità espugnata, subentrarono il dubbio, l'amore delle scoperte, il libero esame. Ecco la cagione o a meglio dire la sostanza del rinnuovamento da noi raccontato: e che tale fosse lo mostrano gli attacchi medesimi dei nemici della libertà. I quali scaltriti dalla esperienza, nelle università di Colonia e di Oxford, non adoperarono altre armi che la calunnia o la violenza contro l'insegnamento del

(1) Erasmo, il Luciano di questa età, disse: *Mundus resipiscit velut ex altissimo somno expergiscens*, cui Hegel imitò chiamando questo tempo l'aurora annunziatrice di un giorno bellissimo. Erasmi. *Epist. 417. Oper. Tom. III. par. I. pag. 437.* Ficini. *Epist. Lib. XI. Oper. Tom. I. pag. 969.*

(2) Schlegel. *Philosophie der Geschichte.* XIV.

greco e del latino (1). Ma che possono gli uomini contro lo spirito del tempo? La novella filologia era secondata e protetta in Italia; ove le cose dell'antichità si acconciavano alle tradizioni tuttora vive, e il dimorare in un passato pieno di grandezza era conforto a molti infortuni presenti. Di qui il libero pensiero tragittava negli altri paesi, e dalle lettere in tutte le discipline e nelle arti. Esso infatti non è che l'uomo, il quale adopera le proprie potenze, ossia la natura stessa che già sfrattata ed oppressa dalla incoltezza ed abjezione delle stagioni passate, ora si rimette in via, e si chiede conto di se medesima in ogni parte del sapere e del fare. Ciò è tanto vero che gli studi novelli ebbero il nome di umani (*humaniora*) o, come dice l'Hegel, di quelli soli nei quali viene onorato ciò che è degno dell'uomo; e quando la riforma fortemente allignò nel terreno germanico, i capi di quella furono semplici umanisti; come Melantone e Zuinglio i quali messero la libertà di spirito guadagnata usando cogli antichi, a servigio della religione. Indi a poi si rese sempre più ardito e potente l'ingegno, e si avventurò in imprese piene di pericolo; fu scoperta la strada delle Indie; lo spirito cavalleresco del commercio marittimo brillò e si agitò in ogni luogo; le arti belle, tradotto in esse lo studio della vera natura, si adornarono di molto decoro; Macchiavello, ammonì di tornare ai principj delle cose, e fece la filosofia della storia (2); Poliziano ri-

(1) Villers. *Essai sur la reformation;* pag. 63. Laurent. *Études sur l'histoire de l'humanité.* Tom. VIII. Liv. III. Bruxelles 1861.

(2) In moltissimi luoghi Giuseppe Ferrari, il più dotto di tutti gli Italiani nella storia patria, ha parlato del Macchiavello; ma in un modo singolare dagli altri e veramente come di un riformatore

destò l'ottimo cantare delle muse; la tolleranza e la redenzione dell'arbitrio da ogni servaggio giunse fino alla Utopia del Moro e ad Hutten, detto da Herder il cavaliere del libero pensare. Il diritto solo doveva restar fuori di questo universal movimento?

Il diritto come arte o pratica della giustizia e della convenevolezza civile varia e si disforma a seconda degli avvenimenti esteriori o politici; come dottrina scaturisce dalla riflessione, dai testi osservati, dalla storia, ed è tutto una autorità temperata dalla libertà. Sotto questo secondo aspetto può mostrare un campo nel quale spazia la filologia; la quale ivi diventa critica dei testi, ricerca delle cause e dello spirito della legge, storia documentata, studio delle origini, interpetrazione perfetta, ossia (come già nelle lettere) libero esame e ragione illuminata invece di una soverchia autorità. E questo è il vero e il solo principio che ringiovanì nell'epoca discorsa le scuole del diritto, e che proruppe dal fatto più antico della filologia applicata alle leggi. Laonde male si apposero coloro che fin qui dettero tutto l'onore ed il primato del rinnuovamento all'Alciato ed al grande Cujacio, i quali si adoperarono a scrivere con garbo, dissero le cose in castigata favella, e infiorarono le loro fatiche di leggiadri concetti. Nò, questo non può essere l'unico e potente indizio di una nuova scuola, nè le parole sole senza lo spirito ed il metodo fanno sapienza: bensì la libertà della opinione, il ritornare ai fonti, il paragone e la

nel *Cap. V. sezione I. part. 2* dell'opera nuovissima *Histoire de la raison d'état.* Paris 1860. Di questo lavoro è notevole anche il cap. XI. sez. II. part. 1 ove misura le fasi, le epoche ed i periodi della storia e fonda una geologia politica,

ricerca, ossia (per tornare là onde ci siamo dipartiti) la critica e la filologia fatta amica e compagna delle leggi. La qual cosa avendo scoperta e tentata prima di ogni altro il Poliziano, a lui si debbono i primi onori, ed i secondi all'Alciato ed al Cujacio, i quali, avvegnachè grandissimi e perfezionatori, seguitarono l'altrui consiglio.

Ed è curioso ad osservare come essi, e molti dei giureconsulti più recenti, quasi si legano per cause esteriori, e di esempio e di ammaestramento al Poliziano, di guisa che può dirsi che corre fra loro una parentela intellettiva; e la scuola, facendo capo a lui, è veramente una sola. Pietro del Riccio, o altrimenti detto Pietro Crinito discepolo del Poliziano medesimo, e suo continuatore nella cattedra di eloquenza in Firenze, senza fare professione di giureconsulto, commentò dei punti oscuri di diritto ed anco ricercò fra le diverse lezioni delle Pandette quella che pare la migliore e la più dicevole (1). Emilio Ferretti abbenchè leggesse in Francia, è giureperito italiano, nato a Castelfranco nel 1489, e scolare nelle università di Pisa e di Siena, ove le nuove dottrine avevano al suo tempo già

(1) *Petri Criniti viri doctissimi. De honesta disciplina libri XXV. Poematum etc.* Lugduni *apud Seb. Gryphium* 1554. Le ricerche speltanti al diritto da lui fatte sono — Libro IV. cap. 9. *Quid apud veteres sit: urbem Romam fuisse ad aequilibrium positam, et quod aequilibritas vertitur a M. Tullio. Tum nonnihil etiam de differentia inter urbem et Romam ex doctrina Iureconsultorum.* Lib. V. cap. 7. *Cautum ex* XII *tabulis contra eos qui alienas segetes excantare et pellicere tentasset.* Lib. VIII. cap. 10. *De crimine scopilismi in Arabia et locus apud Iuriconsultos emendatus.* Lib. XV. cap. 7. *Qui sint apud Iuresconsultos Pedanei judices, et qui item Pedarii fautores et senatores.* Lib. XV. cap. 8. *Quam erudite a nostris Iurisconsultis verba latina exponantur et quomodo apud eos liber et parentes accipi debeant non aspernenda observatio.* Lib. XVI. cap. 8. *Qui sint apud*

messo radice ([1]). Dalla scuola di lui uscì il Goveano letterato e giurista temuto dallo stesso Cujacio; così invaso del novello spirito di libertà che abbracciò la riforma, e fu da Calvino messo accanto a Despèriers e Rabelais ([2]). La nuova scuola però incitava a libertà e non a licenza; e se teneva come regola la decenza della forma, imponeva avanti tutto lo studio e la critica dei testi rimasti illesi dal muto urto dei tempi. Il Ferretti e il Goveano consultarono l'antico Codice, detto *Archion Avenionense* che dalla università di Avignone fu dipoi donato al Pontefice Benedetto XIV, ed ora è nella biblioteca Vaticana ([3]); l'Agostini e il Bolognini studia-

Iurisconsultos directarii et dirigere ac restituta in Pandectis verior lectio. Lib. IX. cap. 12. *Qui sint apud Iurisconsultos Iudices recuperatores in aestimandis injuriis: ac de judicio recuperatoris copiose explicatum.* Lib. X. cap. 12. *Qui in libris Iurisconsultorum sint exconsules, exquaestores, expraefecti et alia ejus generis.* Lib. XV. cap. 3. *Qui sint apud Iurisconsultos reliquatores et quid item reliquari et reliquatis: ac loci aliquot in jure civili expositi.* Lib. XXV. cap. 4. *Quid sit apud Iurisconsultos praescriptio quinque pedum.* Lib. XXV. cap. 10. *Quid sit sonticus morbus in legibus decemviratibus.* Il Valeriano consacrò al Crinito un'articolo nel suo libro *De infelicitate litteratorum,* e ne parlò anco il Negri, *Scrittori fiorentini.* pag. 462.

([1]) Forti. *Istituzioni civili.* Vol. I. lib. I. cap. III. Gravina. lib. I. *op. cit.* Il Ferretti fu segretario di Leone X. poi professore di diritto a Valenza e Avignone. Ne parla il Bayle nel Dizionario e il Buder, *Vitae clarissim. juriscon.* Iena 1722. Le sue opere giuridiche in quattro volumi si intitolano: *Aemilii Ferretti jurisconsultorum hujus aetatis facile principis in tit. Praelectiones.* Lugduni 1552. Abbiamo di lui anco dei lavori di sola filologia: per maniera d'esempio, *Marci Tullii Ciceronis orationes verrinae ac philippicae ad codicum veterum fidem castigatae.* Lion 1541.

([2]) Allora si messe in uso il proverbio *bonus jurisconsultus, malus christianus.* Anco di lui parlano il Bayle e il Buder. Le sue opere furono stampate varie volte; ma la più notevole edizione è quella di Rotterdam. *Antonii Goveani opera juridica, philologica, philosophica ex bibliotheca G. Meerman edidit Iacobus Van Vaassen.* 1766.

([3]) Bandini. *Ragionamento.* pag. XIV. Fabricio. *Biblioth.* Lib. V. cap. VI Tomo XII. pag. 362. Brunquello *Historia juris.* Part. II. cap. XIV. §. 9.

rono invece in quello Fiorentino. Imitarono questi due valenti scrittori il lavoro e la collazione del Poliziano; anzi si assevera da qualcuno che il Bolognini sopprimesse dei manoscritti del celebre letterato fiorentino, facendo suo pro delle scoperte e delle correzioni. L'Aloandro infatti ricavò dai libri del Bolognini le opinioni del Poliziano; col nome del quale incomincia la fatica più bella ed importante di cui la giovine scuola si onori (1): vogliam dire l'edizione di Norimberga.

L'Agostini ebbe notizia dei lavori del Poliziano da Andrea Alciato; il quale è reputato facilmente principe dei giureconsulti della sua età. Discepolo di Aulo Giano Parrasio (o Giovanni Paolo Parisio), della scuola del Pontano, e grande amatore delle lettere, mostra di avere attinto alla medesima fonte del filologo toscano la dottrina greca e latina. Prima di lui le opere di diritto irte di citazioni ammucchiate, disonestate dalle frequenti ruberie di ciò che era più vieto, parevano selve inestricabili. Egli pose negli scritti un poco di leggiadria ed una grata semplicità, che talora gli rende modelli di regolato sermone; ove incontri, e non rare, le maniere forti ed evidenti; quasi direi molta vigoria di stile e gran chiarore di logica. Ma questa non è la sua maggior gloria; la quale sta piuttosto nella in-

(1) Questo fu in parte da noi mostrato nel secondo capitolo. Pare che il Bolognino avesse in mente di fare una edizione del testo, Brencmann. *Historia etc.* Lib. 4. cap. 2. Ludovici. *Historia Pandectarum* §. XLIV. Leevius *Historia juris civil. Rom.* pag. 737. Le opere di Antonio Agostini furono stampate a Lucca in otto volumi in foglio l'anno 1765. Egli era arcivescovo e prese parte al Concilio di Trento.

dipendenza della opinione, nel partirsi argomentando per raziocini, dalla significanza delle parole (non senza cadere [1] in qualche errore) e infine nell'aver coltivato quasi con pari eccellenza le lettere e il diritto. Nell'opera dei *Paradossi* non fa il più delle volte che spiegare delle oscure parole ed i grecismi del testo; in altre, come nelle lezioni dette a Bourges ed a Pavia, quasi si adopera di adagiare tutto il diritto nel titolo *De verborum significationibus*: tanto rilevava in esso la libertà di pensare che domandato rispondeva breve, e dicono i narratori della vita di lui, sempre studiava di profferire sentenze diverse da quelle degli altri. Gli Emblemi acquistarongli nome di poeta, e lo scritto (fra gli altri) *De formula romani imperii,* di storico acuto. Per noi è quello *De legum interpetribus parandis* ed i commentari alle leggi, che lo rendono padre e maestro dell'arte d'interpetrare, la quale infantata dal Poliziano dovea in breve ora giungere alla perfezione nell'ingegno del Cujacio [2]. Bella a raccontarsi è la vita del Cujacio (grande, anzi unico giureconsulto), e tocca eziandio i fasti e le sventure

[1] Nel Tomo III. delle Opere del Ricci, *Patavii* 1748 vi è questo lavoro: *In quasdam Andreae Alciati latinas vòces ab eo male perceptas.*

[2] Claudio Minois. *Vita Alciati.* Franc. Dermazon. *Apologia pro D. Andrea Alciato.* Grimaldi. *Oratio in funere D. A. Alciati.* Più degli altri ne parlarono il Caldano, il Bayle e il Mazzucchelli. Professò a Avignone, Bologna, e Ferrara; e dovea pure venire in Pisa ove, egli dice, non volli per timore della inclemenza dell'aria. Fra le opere di diritto prevalgono i commentari sul Digesto; fra quelle di filologia sono riguardevoli le annotazioni su Tacito e *De Plautinorum carminum ratione* che si legge nella edizione di Plauto di Bâle del 1568. Gli emblemi sono proverbi spiegati con distici non bellissimi e con brutte figure a stampa: è da notarsi il 55mo, *De morte ed amore.* Andreae Alciati. *Emblemata cum commentariis etc.*

della patria nostra (¹). Nacque a Tolosa nel 1522; guidato dal proprio ingegno corse da giovine tutte le parti della letteratura, e poi imparò il diritto sotto Arnaldo Ferrerio. Trovi perfetto in lui ciò che negli antichi era perfettissimo, e che in seguito perduto, aveva ridato di se una vicina speranza nelle opere del Poliziano, dell'Agostini e dell'Alciato; cioè lo studio dei fonti, l'erudizione profittevole e l'*esegesi* rettissima. Cujacio intese per tutta la vita a restaurare il diritto come un'antico monumento storico, ed a coglierne lo spirito: onde sceso in Italia, per succedere a Goveano nella università Torinese, fu sua prima, anzi unica cura sollecitare Emmanuele Filiberto di ottenergli in prestito il manoscritto di Firenze, che soleva appellare *divinum munus, nam levat nos magna parte questionum et dubitationum illatarum frustra ab interpetribus* (²). E più di cinquecento furono poi i manoscritti che re-

Accesserunt in fine Federici Morelli professoris regii corollaria et monita etc.. Patavii 1621. Alberigo Gentile scrisse sei Dialoghi *De juris interpetribus* ove si questiona di anteporre o no Bartolo e Accursio ai moderni eleganti. Nel secondo che prende il nome da Paolo egli divide i giureconsulti in Accursiani e Alciatei. Questi dialoghi vanno uniti all'opera del Pancirolo nella edizione di Lipsia 1721.

(¹) Molti scrissero del Cujacio. Scevola di Sainte Marthe ne compilò una vita che fu inserita fra quelle dei celebri giureconsulti di Leickher (Lipsia 1686). Modernamente sono da notarsi i lavori di Hugo e di Berriat Saint-Prix che ha posta la storia del Cujacio come appendice della sua storia del diritto. Questo ingegno però tanto esaltato ed anco così giustamente, non è oggidì da alcuno conosciuto o stimato che per le altrui relazioni, o le più brevi che si abbiano. Quei dodici volumi in foglio sconfortano i nostri uomini assuefatti agli opuscoli. Io addito pertanto come la cosa più opportuna che ora far si possa nel diritto un lavoro sulle opere del sommo scrittore, diretto al fine di mostrarne la pratica importanza, di segnalarne le opinioni e renderne più facile lo studio.

(²) *Comment. in lib.* II. *Definit. Papin. Ad legem* 2. *De diversis et praescript. Iacob. Cujacii Op.* Tom. IV. colon. 1305. Lugduni 1606.

cuperò, o corresse, o dette alla luce; fra i quali una gran parte del Codice Teodosiano e dei libri Basilici (1). Venne di qui che ampliato il campo del diritto e vie più reso dilettevole e vario, si mostrò da se la necessaria difformità che corre fra la legge romana nel suo proprio stato, e le istituzioni moderne; e se quella ne ebbe incremento di dignità, queste si sottrassero in parte al di lei impero che sotto i glossatori sapeva di assoluto e immoderato. Entrava allora nella scienza anco un diritto moderno, e l'amore del *sistema;* come già un fiato di libertà e certo garbo di tempi più civili vi era entrato. L'esempio si ha dai *Paratitli* fatti da Cujacio al Codice ed a molta parte del Digesto, a fine di raccoglierne le massime fondamentali e metterle in ordine; e dai *Trattati* i quali sono sempre di buonissima ed anco elegante disposizione (2). La vera scienza del diritto però, e le ricerche più elevate si trovano nei commenti e nelle osservazioni che ebbero da tutte le generazioni il nome di incomparabili e divine. Sono trenta libri, ciascuno di molti capitoli, nei quali (come già tentò di fare il Poliziano nelle Miscellanee, e dopo di lui il Crinito) agita e risolve alcune questioni che nascono

(1) Dopo i lavori del Gottofredo sul Codice Teodosiano sono da rammentarsi con molto onore le scoperte di Amedeo Peyron fatte a Torino e le egregie pubblicazioni del cav. Carlo Baudi di Vesme. Del Peyron parla anco il Warnkönig, *Histoire esterne du droit romain.* pag. 169. Bruxelles 1836. Quanto ai Basilici il Cujacio dette alla luce nel 1566 la traduzione del libro 60.mo quella di dodici altri fu trovata dopo la morte fra i manoscritti. Fabrot, Reitz e Hervet hanno fatto recentemente le più utili pubblicazioni in questo proposito abbiamo un *Manuale Basilicorum* di Haubold. Leipz. 1819.

(2) Prendete ad esempio i nove trattati intorno alle cose di Affricano, ed alle sentenze ricevute di Paolo. I primi si aprono con dottissime ricerche intorno alla vita del giureconsulto ed ai suoi ammaestramenti.

dalla lettura del testo, emenda diverse leggi, restituisce in qualche luogo le parole greche, scopre delle inversioni erronee, che sono colpa dei libraj, sostiene la lezione fiorentina (1), ricorre alle testimonianze di Arnobio, Cicerone, Virgilio, Marziale, sulla cui fede una volta spiega cosa era presso i romani *l'assertore di libertà* (2). Grande e straordinario ingegno si fece veramente conoscere il Cujacio, da paragonarsi agli antichi, e così infatigabile, che ebbe a dire Eineccio; scrisse quasi più di quello che verun'uomo moderno possa leggere.

I tempi della sua vita non furono belli, nè senza dolori. Respinto dalla cattedra di Tolosa (3); perseguitato dal Donello e dal Duareno; nuovamente ammogliatosi quando avea sessanta anni; offeso nella memoria e nel nome dalla figlia Susanna celebre per i suoi disordini (4). Anco la religione fu per lui cagione di dispiaceri: di guisa che accortamente la rese per tutti un mistero, e a chi lo interrogava di ciò rispondeva, *nil hoc ad edictum praetoris pertinet* (5).

(1) Lib. II. cap. 1. 23. Lib. III. cap. 38. Lib. XI. cap. 1.

(2) *Cujaci interpetr. In Iulii Pauli recept. Sentent.* Lib. V. *De liberali caussa.* Cujacii *Op. omnia.* Tom. 1. *Lutetiae Parisiorum* 1658. Questa edizione distinta da quella che sopra fu citata è ben corretta e bellissima.

(3) *Cujas et Toulouse par M. Benech.* Il quale sostiene contro Berriat Saint-Prix che Cujacio non fu rigettato al concorso per la cattedra di Tolosa. *Lettera di Berriat Saint-Prix a M. Valette* del 25 Marzo 1842 per rispondere a M. Benech. Venne poi un'altra *Reptique aux observations par M. Berriat Saint-Prix etc. Revue francaise et étrangere de legislation.* Tome neuvieme. Paris 1842. pag. 329. Sopra i lavori di Berriat Saint-Prix ha scritto il Savigny una lettera indirizzata ai redattori della *Thémis.* Savigny, *Ragionamenti storici di diritto tradotti dall'originale tedesco da A. Turchiarulo.* Napoli 1852.

(4) Catherinot, *Vie de Mademoiselle Cujas.*

(5) Detto molto da dire il suo testamento. Catherinot, *Remarques sur le testament de Cujas.*

Può dirsi adunque che in questo punto della storia quasi tutte le potenze dello spirito umano e della civiltà si fossero solennemente manifestate, e non restasse da fare che indurle nella pratica, accrescerle, collocarle in quell'ordine severo che hanno da natura. Al diritto non bisognavano altre scuole o altri principj, ma soltanto di fecondare quelli già posti; e la ragione e la filosofia serbare al loro primato, la storia e la dottrina al loro uso proficuo, sicchè poi non accadesse come in Germania, ove Wolf, Niebuhr e Müller fondarono il secentismo della erudizione classica (1).

Modernamente è la scuola storica tedesca, e l'immortale nome di Savigny, che rappresenta le utili e moderate influenze della filologia nel diritto, la critica (2), ed il ritorno della prisca sapienza. Ed è singolare a vedere che le ultime e importantissime indagini di essa scuola intorno all'ordine dei frammenti ed alle iscrizioni dei testi, si appuntano direttamente al secolo XV. alle scoperte, alla erudizione, allo spirito di cotesta epoca da noi narrata. Poco o nulla aveano fatto in proposito il Ludewig, il Gifanio e il Pacio. Quando il Bluhme tornò sull'argomento dovette risalire all'Agostini (3) ed al Poliziano, i quali colla familiare occupa-

(1) Si vede nel Manuale del Ficker, da noi altra volta citato, uno specchio degli immensi tentativi di questa scuola. Non è rimasto intatto Cicerone, Tibullo e Giovenale. Il dubbio ha viziato ogni nome ed ogni tradizione.

(2) Il Ferrari nel suo trattato della *Filosofia della rivoluzione* dà alla critica un grandissimo ufficio e la parte di potenza riformatrice nella storia moderna.

(3) Egli avea scoperto che gli estratti da diversi libri di una medesima opera, quando trovansi insieme in un medesimo titolo delle Pandette, si succedono sempre secondo l'ordine di quei libri. E si prevalse della scoperta per confermare l'ordinamento retto

zione sul manoscritto fiorentino, aveano fatto conoscere l'alto pregio delle iscrizioni. Il Poliziano specialmente che moltissime ne trascrisse e corresse nella celebre collazione, meritò il primo posto fra questi ricercatori di antichità spettanti alle leggi.

CAPITOLO VIII.

Conchiusione dell'opera, e metodo di studiare il diritto.

Il detto fin qui basta (se mal non ci apponghiamo) a mostrare quanto nella storia del diritto rilevi e degno sia di lunga memoria il nome del Poliziano, e come alla scienza nostra naturalmente si congiungano le lettere.

Ma se in ogni umana disciplina bisogna che l'insegnamento sia tradotto nel fatto, e dopo la regola si pongano i mezzi buoni ad effettuarla; ciò è specialmente per il diritto, in cui consiste ogni uso di pratica filosofia, e quella civile temperanza dalla quale, come da sua sorgente, scaturisce il bene e l'onore delle città. Adunque noi non abbiamo per fornito il compito nostro se prima di prender commiato dai giovani, non diciamo loro come debbansi governare per ottenere l'effetto che predicammo ottimo e necessario.

A nostro senso questa forma o governamento degli

del titolo *De regulis juris*. Hub. Giphanii, *Oecon. juris. Franc.* 1606. cap. final. Iac. Gothofred, *Novus in tit. Pand. De regulis juris. comm.* Génève 1653. Il Ludewig nella vita di Giustiniano. Il Pacio nella *Cynosura juris di Nic. Reusner. Spir.* 1588. Bluhme, *L'ordine dei frammenti*. Traduzione del professor Conticini. Pisa 1838.

studi non in altro consiste che in un metodo schietto e certo, e nel saper mettere in assetto le varie dottrine, sicchè l'una non sia d'inciampo all'altra, ma tutte soccorrano, quanto è da loro, alle austere leggi (¹).

E diciamo tutte, non perchè debba il giureconsulto abbracciare colla mente ogni sapienza, e sparpagliare e profondere l'ingegno in mille diverse ricerche senza unità e senza forza, il che nuocerebbe ai giovani sommamente; ma solo per mostrare il bisogno che egli ha di conoscerne gli utili risultamenti e farne tesoro.

Come la volontà dell'uomo da tutti i fatti e da tutte le cose, quante esistono trae motivo di agire, e secondo esse accadono o si mutano, ella pure diversamente si adopera; così il diritto giornalmente si modera, e si adempie per i trovati e le nuove forme che introducono le altre dottrine. I romani avevano già detto,

(¹) Molti hanno modernamente scritto intorno al metodo degli studi, e più e più volte, e in mille guise, è stato rifatto l'albero di Bacone o di D'Alembert. Al di fuori di Italia sono da nominarsi il Guizot e il Cousin; fra i nostri, Carmignani, Gioberti, Rosmini, e specialmente Francesco Forti, che tanto presto fu rapito agli studi od alla Patria; in quella famosa lettera all'amico, giudicata dal celebre Sismondi, suo zio materno, non l'opera di un giovane diciottenne, ma di un uomo maturo e di un vero pensatore. Il Carmignani pubblicò alcuni *Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del diritto* nel Tomo III della Serie 2.ª pag. 112. Sezioni delle scienze morali, delle *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*. Per il diritto tutti coloro che hanno fatta l'enciclopedia come il Falch e l'Ahrens parlarono del metodo. M. Eschbach, *Introduction générale a l'étude du droit*, Paris 1856. Ha detto molto bene che il porre in armonia il diritto colle altre scienze è come descrivere il centro, la circonferenza, i raggi e le tangenti. Altre cose buonissime egli ha detto, ma parlando delle XII Tavole come sorgenti del diritto francese non ha saputo spiegare *le genuflessioni di Tito Livio* e *l'estasi di Cicerone*, che poi chiama *una manìa di antiquario*.

e forse con questo intendimento, che la giurisprudenza è la notizia delle cose divine e delle cose umane, e la scienza del giusto e dell'ingiusto; la quale scadde infatti dall'antica importanza, e ai nostri giorni scemò di pregio perchè non ebbe più metodo nè forma, e la parte di lei elevata, e tutta morale, fu staccata da quella che è di mera arte, restando ciascuna, monca, imperfetta, isolata. Ormai tanto sembra scarsa di persona, misera e spiacente che anco il tempo consumato in prepararvisi si stima perduto: quasichè non importi allo studio del diritto che l'uomo conosca se stesso, o vi si apparecchi colle lettere, coll'antropologia, e colla sapienza del costume e del ragionamento. Laonde qual maraviglia se vediamo (deplorabile esempio!) popolare le nostre università giovinetti di pochi anni, che mutamente e per l'altrui incalzare, non di proprio talento si avacciano al fine; e non sanno cosa procurare, o di che profittare; ancora incompiuta la morale educazione, vario e bamboleggiante il pensiero?

Non intenderà mai il diritto chi non ne coordina la dottrina alle altre dottrine, e l'ingegno solo che è molto addestrato e faticosamente preparato, potrà interrogare la sapienza dei giureconsulti. Lunghi e non misurati dal tempo debbono essere a questo oggetto gli studi delle lettere e della storia che sopra sono rammentati, e specialmente della logica, della quale nulla è più opportuno ai giovani, che vacano alle scienze, e nullameno più trascurato; in guisa che fatti adulti, ignorano la ragione di ogni arte, scambiano le apparenze per la realtà, si inviziano a mostruosi parti, e fanno che il savio grandemente si sconforti dell'av-

venire. Se la logica è l'arte della vita, a più forte ragione può chiamarsi il proemio necessario del diritto. Senza questa coloro che si accingono agli studi nostri non possono rifare le ragioni del maestro che gli spiega il primo libro, *l'enciclopedia del diritto,* nè accettare le cause e le forme di una legge positiva, semplice, perfetta, atta a mostrare l'intreccio e l'organismo delle cose giuridiche.

Non importa dire che siffatta legge è la romana, e che da questa sola deve cominciare (dopo le opportune preparazioni) il nostro studio. Essa è la parte principalissima di quel retaggio lasciato dall'antichità ai moderni popoli di Europa; i quali lo accettarono e venerarono presentendo la vita generosa, e il valore che ne doveva loro derivare. Nella legge di Roma s'incarna, secondo il detto dell'Hegel e di Stahl (1) l'idea stessa del diritto; ed anco quel volere ed operosità civile che tende soltanto ad un fine esterno, pratico e sicuramente profittevole. La *ratio naturalis* e la *ratio civilis* si aggiungono e quasi si adunano in una sintesi suprema; e vi è così bella unità e perfetta uguaglianza, che sommamente alletta a speculare e si acconcia allo svolgimento della dottrina. Egregie le definizioni; dimostrate cogli esempi le regole e le eccezioni; ridotti a schemi i rapporti che le persone hanno fra loro, e verso le cose; disegnate le forme con evidenza e straordinaria acu-

(1) Si può vedere anco l'Ahrens, *Enciclopedia giuridica. Trad.* Vol. 2. *Appendice.* Milano 1858. l'Ihering, *Lo Spirito del diritto romano. Trad.* Milano 1855. e le opere dell'Hufeland sul medesimo argomento. Giessen 1815.

tezza. Chi dirà di saper di diritto, il quale non abbia fatto dei responsi romani il cibo quotidiano dell'intelletto? Di più; che non lo abbia fatto per lunghissimo tempo? Per la qual cosa ottimo fra i modi di studiare il diritto noi reputiamo il frugare nei testi antichi, e lo interpetrarli colla scorta di un libro e di un maestro, già divisato l'ordine logico delle materie (1); ed ottimi poi (onde toccare un poco delle cose pubbliche) quei regolamenti che nelle università prescrivono agli scolari di tutti gli anni lo studio del diritto romano, e che si aggiunga l'*esegesi* al discorso della legge positiva.

Imparato veramente il diritto romano e le varie formule di lui, e conosciutine i fonti; bisogna che il giovane si adoperi coll'ingegno proprio intorno al medesimo, e lo paragoni colle altre discipline, per renderne vie più piena la scienza.

Allora succede il tempo di profittare di nuovo degli studi di preparazione, se convenientemente furono fatti ed in seguito accresciuti. La storia, i patrii racconti, la lingua greca, la varia erudizione, la cura del proprio idioma, la letteratura che conforta, non quella che affievolisce la mente, svagandola in fantasie, meneranno alle origini del diritto ed alla efficace e solenne filosofia del medesimo.

Perchè è sempre mancato questo capitale di scienza e la maniera di impiegarlo in Italia, ove giacciono tutti

(1) Si raccomandano per questo oggetto ai giovani le seguenti opere. Puchta, *Corso delle Istituzioni*. Napoli 1854. Mackeldey, *Manuale di diritto romano*. Colle 1841. Doveri, *Instituzioni di diritto romano*. Siena 1859. Maynz, *Elements de droit romain*. Bruxelles 1859. e specialmente Del-Rosso, *Saggio di diritto romano privato*, Pisa 1846, per non ricordare Savigny, Mühlenbruch, ed altri noti a tutti.

gli avanzi dell'antichità, e quasi ogni sasso è un monumento, non abbiamo di nostro la storia del diritto ([1]): e non ostante il nobile tentativo di Rosmini e di Del-Rosso è tanto povera ancora la filosofia delle leggi ([2]). E l'una e l'altra certamente non si avrà finchè le scienze, come diceva Romagnosi, non facciano alleanza fra loro, e scambievolmente si sostentino; e finchè il diritto non sia considerato nelle attinenze colle altre dottrine, e come un fatto umano, ad un tempo identico e vario, uno e moltiplice, che emerge in gran parte e si mostra nelle legislazioni fra loro paragonate ([3]).

In questa guisa soltanto può farsi lo studio del diritto antico: il quale però non è tutto, anzi non è nulla se non guida al diritto di oggi, e non si vede in questo manifestamente mutarsi. Il gius canonico è il segno primo ed una grande cagione delle mutazioni e dello avanzamento, o vuoi meglio dire del moto che è qualità della vita anco per il diritto ([4]); poi lo sono la storia politica, la letteratura del diritto, e la giurisprudenza italiana; ricca e maravigliosa sorgente di miglioramenti civili, dalla quale disse Romagnosi, deriva ogni arte

([1]) Non si fa torto all'Albini, allo Sclopis ed altri che scrissero su questo proposito se diciamo di non trovare in Italia dei lavori come quelli dell'Hugo, del Savigny, e di Walter.

([2]) Sono però da rammentarsi anche le opere postume del celebre Giovanni Carmignani nelle quali si trova un corso di filosofia del diritto, e più il Mamiani *Fondamenti della filosofia del diritto e singolarmente del diritto di punire. Lettere.* Torino 1853. e l'altro lavoro notevolissimo, Mamiani, *Di un nuovo diritto Europeo.* Torino 1859.

([3]) Amari Emerico, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate.* Genova 1857. Nell'ultima parte questo scrittore fa un notevole paragone della legislazione comparata colla filologia pur comparata.

([4]) Il diritto canonico preso storicamente sarebbe una delle più belle parti del diritto. Ciò però non è stato fin'ora compiutamente fatto.

sociale [1]. L'economia compie questa seconda parte dello studio; la quale non può essere separata dal diritto, e se ne rende facilmente base, ragione, e motivo di perfezionamento [2]. A noi sembra che l'economia non possa pienamente intendersi prima di conoscere il diritto che è, quasi direi, la forma necessaria o la vita delle congregazioni umane. Almeno giova averne prima qualche notizia. Il perchè (essendo questo il luogo di avvertirlo) se non disapproviamo gli studi contemporanei, ai quali siamo sforzati dalla brevità del tempo e dalla versatilità degli ingegni, vogliamo in ciò usata molta prudenza, e non possiamo non ridere che in qualche università, anco di presente, si facciano ai giovani imparare cinque o sei scienze nello spazio di otto mesi.

Fornito lo studio del diritto antico, e delle sue mutazioni, subentra il moderno che tiene dal primo il nobile e il vero, e di suo ha la nuova libertà, l'uguaglianza, la semplicità, la schiettezza delle forme, e la teoria quasi perfetta delle umane utilità. Esso è civile, penale, costituzionale, internazionale, e del commercio; e si studia nei codici che modernamente i legislatori dei popoli hanno compilato, e nella giurisprudenza giornaliera che interpetrando e giudicando, ne attua la vita e ne sostiene la virtù.

(1) *Indole e fattori dell'incivilimento* Part. II. cap. 7.

(2) Minghetti, *Della economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto.* Firenze 1859. È da dirsi in questo luogo che anco i rapporti della economia colle scienze superiori furono oggi toccati in un opuscolo del conte Finocchietti che si propose di seguitare il lavoro già citato di Marco Minghetti. L'opuscolo pubblicato a Pisa in questo anno è intitolato: *Delle naturali armonie fra Religione e Ragione in ordine alla Economia e al Governo.*

Qui è dove nuovamente si ricordano e con vie maggiore profitto gli studi di preparazione. La storia, la lingua, la filologia, la bibliografia compiono la ragione, come dell'antico diritto, così di quello che vige di presente, e ne fanno risaltare le buone disposizioni: anzi la giurisprudenza stessa di questi argomenti si ajuta: e senza ciò, quasi frutto immaturo staccato dal proprio albero, il diritto odierno non avrebbe sapore di utilità e di giustizia.

Condottosi a tal punto di sudato lavoro, lo studioso (non più giovanissimo) ove coll' amore dei libri abbia saputo accoppiare il vigore della mente, e la docilità del talento, avrà guadagnato assai per giudicare del torto e del diritto di ciascuno, per fare onore a sè ed agli altri, e anco è lecito dire, per procedere sapientemente in molti casi della vita, la quale è sì difficile e spinoso sentiero. Il che però (onde le mie parole non siano tirate a dubbia sentenza) vuolsi intendere con certo temperamento.

Non è già che salgano in tale eccellenza quelli soli che fanno professione di leggi; ma il nostro dire torna a questo, che tutte le discipline regnando, arte potentissima il diritto, i giureconsulti hanno da esercitare in mezzo agli uomini un'alto ministero, o come diceva Giustiniano, un sacerdozio, ed una milizia alla quale si convengono austeri allori. Coll' esempio della soggezione libera acquistano essi fede alle buone leggi, e se ne rendono altrui consigliatori; e colla franca parola dettano i precetti della giustizia naturale: di guisa che o magistrati, o avvocati, o scrittori che siano, ma sempre di ordinato e profondo studio nutriti, cultori

della logica, e della buona erudizione; possono ristorare la pubblica arte del bene, come il popolo la intende, e indurre il nobile uso dell'ingegno nel vivere comune.

E se dal considerare le cose private alle publiche ci innalziamo, anco in esse tocca al giureconsulto filosofo e dotto molta dignità. Egli sa per proprio istituto quali sono le leggi che si addicono agli uomini adunati, e come occorra sceverare la civiltà dalla mondiglia che la guasta, e correggere il pubblico costume. Ogni civile avanzamento si fece sempre in nome del diritto, e ne furono banditori tenaci gli avvocati, da Mirabeau a Casimiro Perier, da Giovanni Vicini a Guerrazzi e a Brofferio (1). Il che vie meglio oggi è mostrato dal Parlamento; il quale non è fatto che per gli intendenti di legge, e fa sentire a ciascuno che vi siede il bisogno delle dottrine di sopra raccomandate. Della filosofia per pensare, della storia per conoscere, delle lettere per parlare (2), del diritto per rispettare, della eloquenza per convincere, della economia (3) per fondare. Non vi è cosa più alta in un paese del fabbricare o discutere le sante leggi; nè vi hanno leggi o discorso da fare

(1) Notevole e bellissimo a questo proposito il seguente libro: *Souvenirs de Berryer doyen des avocats de Paris*. Paris. 1839. Abbraccia i tempi che si stendono dal 1774 al 1830.

(2) Tommaseo nell'Elógio del Rosmini pubblicato nella Rivista contemporanea di Torino racconta che questi in una lettera sulla lingua italiana scritta al Paravia e stampata in un giornale, diceva: « il pubblico magistrato come per ingegno e nobiltà di pensare, così « deve soprastare agli altri per eccellenza di favellare e che il libro « più augusto pella nazione non solo per provvidenza, per sapienza « e per giustizia, ma ancora per massima perfezione di dicitura devo « essere il codice ».

(3) L'oconomia politica si può dislinguero dalla semplice teoria del lavoro, come dice il Rau nella eccellente sua opera su questo argomento.

intorno alle medesime, nel quale ciò che abbiam detto non si richieda puntualmente.

Pur troppo l'Italia nostra, e i tempi che ci stanno nel cospetto sono poveri, anzi vuoti di ogni magistero degno di un parlamento, e di ogni rinomanza. Dopo il conte di Cavour, cui valse l'ingegno raro, il lungo studio, e il grande amore; e fino ad oggi, altri non vi è da lodare. La cagione sta principalmente nel dissidio nato e mantenuto fra le varie discipline, e nel disordinato apprendere delle menti neghittose. Vero è che di poco gli Italiani vennero in tanta novità di cose e di fortune; e che non è giusto spregiare quella potenza greggia e ancora non spiegata che l'animo loro rinserra, e quasi adombra la sommità della gloria alla quale perverranno. Ma se anco questa è una ragione del male poc'anzi rammentato; noi vogliamo però si abbia per certo, essere la più forte quella detta in primo luogo. Di che vale a persuaderci l'osservare che pur fuori del parlamento, e nella piazza e nella curia, e in ogni luogo ove si parli pubblicamente, difetta e vien meno l'arte di dir chiaro e decente, la pulita favella, e la misurata eloquenza (1). La

(1) Sulla storia della eloquenza vedasi il Foscolo *Opere*. Firenze 1850. Vol. II. *Della origine e dell'ufficio della letteratura*. Orazione inaugurale degli studi nella università di Pavia. È da citarsi poi in proposito della eloquenza forense il De Gennaro, *Delle viziose maniere del difendere le cause*. Napoli 1744. A questo scrittore si devono pure altre opere che vogliono esser qui rammentate. *Respublica jurisconsultorum*. Lipsiae 1733. *Feriae autumnales post reditum a republica jurisconsultorum*. Neapoli 1752. ove mette in scena vari giureperiti i quali vanno a villeggiare in un'isola, e discutono sul titolo dei Digesti *De regulis juris*, il quale è anche riportato in distici latini. Vi scoprono quattro difetti. Nel volume I. delle opere riunite dello stesso autore si trova un Poema latino sulle XII. Tavole tradotto

rivoluzione fra noi non ha avuto oratori, come in Francia; ove scuotevano tutte le menti le luminose dicerie del Vergniaud: nè i nostri Tribunali hanno mai udito un Dupin, un Courvoisier, un Portalis, un Thilorier (1). Colpa della mala signoria che tanti anni ci ha tribolati, rare memorie si contano fra noi di parlatori illustri e bravi difenditori di cause. I più sono della scuola napoletana, perocchè là pare che l'audacia, la facondia, e l'energia sorga dalla bellezza del paese, o dallo splendore del sole meridionale. Va famoso anche in ciò il nome di un Poerio. Dei nostri Angelo Collini è salito in molta celebrità, il quale ebbe le onoranze dei re e degli imperatori, e morto nel 1829, il sepolcro in S. Croce (2). La scuola fiorentina di Ottavio Landi fece

in versi sciolti italiani. Sono buoni i suoi *Ragionamenti sulla politica dell'antica giurisprudenza romana.*

(1) M. Berryer, *Leçons et modeles d'éloquence judiciaire.* Bruxelles 1838. Bellissimo libro e molto importante in confronto del quale noi non possiamo portarne alcuno. Non valgono infatti gran che le cinque orazioni del veneziano Badoaro ricordate dall'Andres, nè il napoletano Francesco d'Andrea lodato dal Redi nel famoso ditirambo. Quello di migliorare l'eloquenza del nostro fòro fu anche un desiderio di Carlo Dati. I francesi hanno in questo genere molti lavori singolari ed utili; per es. D'Aguesseau, *De l'indipendence de l'avocat. Tom. I. disc. 1.* M. Paringault, *La langue du droit dans le théatre de Molière. Revue historique de droit.* Paris 1861. Tome septième. Il Thilorier rammentato nel testo è quello che prese parte nell'affare della collana della regina tanto bene drammatizzata da Alessandro Dumas.

(2) Di lui furono pubblicate le orazioni in cinque volumi, nel primo dei quali vi è anco un *Prodromo di gius delle genti*; e nel secondo una *Lezione Accademica sulla eloquenza forense.* Firenze 1824. Questa opera gli meritò dal re di Prussia una medaglia d'oro. È poi notevole del Collini una orazione a Napoleone col progetto del Codice delle genti pubblicato in splendida edizione in foglio e stampato in una parte sola di ciascuna pagina. Gli esemplari furono XXV. A Napoleone imperatore e re. *Allocuzione nel dì due Dicembre dell'anno 1806 di Lorenzo Collini fiorentino oratore e giureconsulto.*

poi molti allievi e tutti di vaglia; fra i quali il Poggi e Vincenzo Salvagnoli (non parliamo dei viventi) che tennero ai loro tempi il primato della Curia. Anco Ranieri Lamporecchi non vuol'essere passato sotto silenzio ([1]). Il Salvagnoli però fu quello che principalmente curò l'ordine e la divisione delle scritture, e la eleganza delle orazioni dette innanzi ai magistrati. Gli diè natura, dice il suo biografo ([2]), ingegno potente ai grandi ravvicinamenti e fantasia pittrice: e i segreti dell'arte per forti e buoni studi intese e adoprò; e seppe come tesoro conservare (contro la usanza dei più) la giovinezza del cuore. Laonde il giorno in cui, plaudente il mondo, l'Italia rivendicossi in libertà, e la Toscana capitanò le provincie desiderose di unione, egli di avvocato divenne cittadino operoso, e legislatore.

Forse il Salvagnoli è da dirsi più letterato che legale; ed anco il Poliziano, nel quale questo libro si intitola, fu letterato senza fare aperta professione di giureconsulto. Ma ciò non toglie che questo illustre porga la prova del molto ajuto che le lettere e la filologia hanno reso al diritto, e della naturale e scambievole loro convenienza. Il giovine che vaca agli studi della legge ne tenga ricordo; e senza torcer mai gli occhi dal suo scopo, che è la dottrina austera e positiva del diritto, studi di seguitare in ciò che lo rende pieno e perfetto la scuola incominciata dal POLIZIANO GIURECONSULTO.

([1]) TABARRINI, *Ricordi biografici sul cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi*. Firenze 1863.

([2]) *Della vita e degli scritti di Vincenzo Salvagnoli - Discorso del* DOTT. GIOVANNI PROCACCI. Firenze 1862.

APPENDICI

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE PRIMA

Sullo stato presente del Codice fiorentino delle Pandette.

Poichè abbiamo di sovente nel nostro lavoro fatta menzione di questo monumento famoso, reputiamo cosa opportuna ed anco utile a coloro che dimorano lungi da Firenze (se costà per avventura arrivi questo libro), ed ai giovani i quali non possono impegnarsi in difficili ricerche; descriverne brevemente la forma. Il Poliziano, l'Agostini, il Brencmanno, il Guadagni, il Budeo, il Torelli, ed anco il Mabillon, che lo vide insieme con Magliabechi ([1]), lo hanno descritto ai loro diversi tempi: noi non parliamo che del suo stato attuale.

Sono le Pandette fiorentine (e questo già fu detto) divise in due volumi. Chiudesi il primo col libro XXIX. Comincia il secondo dal libro XXX, e si compie col L. Una volta furono coperti di asse e pelle con borchie (nei quattro angoli di ciaschedun volume e nel mezzo) e con fibbie come si legavano anticamente i manoscritti.

([1]) Polit. *Epistol. X. 4.* August. *Emend.* III. 3. I. 4. Taurel. *Ad lectorem* §. 4. Brencmann, *Historia.* II. 1. Guadagni, *De florentino Codice omnium quae extant Pandectarum.* Ienae 1755. Mabillon, *Musaeum Ital. ad diem 19 April* 1686.

Collocati poi nella biblioteca di S. Lorenzo si risarcirono con ogni puntualità e furono messi nella forma che sono ora: cioè coperti di velluto cremisi con carte dorate sul taglio, con due soli fermagli di argento per volume. Per quanto scorgesi dalle impronte rimaste sulle coperte doveano essere già guarniti di rapporti che ora più non vi sono. Furono portati per ordine del Granduca Leopoldo nella libreria Laurenziana nel 1786, e chiusi in un armadio o *Bureau,* le chiavi del quale non si consegnarono al Bibliotecario che nel 29 Aprile 1793. Oggi una cassetta di noce con cristallo contiene il primo volume che è aperto; il secondo dentro ad una custodia di cartone, sta rinchiuso in una vetrina nella stanza del Bibliotecario. La misura di ciascuno dei detti volumi, quando sta aperto, è di 64 centimetri di larghezza e 37 di altezza. Le pagine sono numerate con lapis da una sola parte. Il primo volume è di carte 448; le prime 20 rattoppate in diversi posti, e la sesta mancante di un pezzo nel margine superiore esterno, forse tagliato quando i margini si tosarono per dar l'oro alla superficie che presentano le carte serrate (¹). Le carte precedenti alla sesta sono molto svanite e corrose nel carattere, ma tutte le altre di ottima conservazione. Il secondo volume comincia con sette pagine di mano e di pergamena assai più recenti; e finisce alla 474ª., la quale ultima si vede riportata su di altra pergamena più nuova. Nella undecima ha il suo principio il libro XXX.

(¹) Se ne scorgono i segni anco nella pagina ove è la legge 19. del titolo *De aedil. edict.* e nell'altra nella quale è scritta la legge 104. §. 1. *De legatis I.*

Ogni pagina si divide in due colonne che contengono quarantacinque versi; e questi circa trenta lettere. Le quali sono di carattere unciale romano majuscolo, scritte in rosso al principio dei titoli e delle leggi; talora scolorite, consunte, o *fugientes ob vetustatem,* come ha detto l'Agostini; ma generalmente ben conservate e quali si vedono nel fac-simile che noi abbiamo aggiunto a questo lavoro, ove è riprodotto anche il colore che pure oggi hanno le carte del libro da noi osservato (1). Le parole non sono fra loro separate, di modo che restano alla lettura difficilissime; quanto alla interpunzione, ai monogrammi, alle sigle, ed alle abbreviature, il Poliziano aveva detto che non ve ne era alcuna; ma l'Agostino, il Brencmanno e noi stessi abbiamo dovuto vedere che sebbene pochissime, nullameno ve ne sono; e sulle diverse specie dei punti occorrerebbe notare quanto ha dissertato il Brencmanno a fine di mostrarne la diversa significanza, la quantità, e lo scopo. Anzi da questo il Guadagni ha dedotto che il manoscritto fiorentino non può essere l'autografo di Giustiniano o di Triboniano, o quell'*archetipo* che asseriva il Poliziano come noi abbiamo veduto in più luoghi; sebbene poi ritenesse che da quello erano derivati tutti gli esemplari delle Pandette. L'Aloandro e Vigilio Zuichemo avevano i primi messa in dubbio tale opinione. Il Torelli però e l'Agostini, tornarono al parere antico; ed anco il Balduino, Jacopo

(1) A nostra notizia non era stato pubblicato il *fac-simile* delle Pandette fiorentine da nessuno dopo il Brencmanno; il quale poi per la poca perizia dei copisti del suo tempo non potè pubblicare un lavoro ben fatto o preciso. Crediamo pertanto che la nostra cura non sia per riuscire inutile.

Ventimiglia e Lodovico Mireo (1). Il Duareno tenne la nuova sentenza; Antonio Conzio stette in forse. Il Cujacio infine ampiamente dichiarò di non credere a coloro che dicevano tutti gli esemplari delle Pandette essere emanati dal codice fiorentino (2). Ma la difficile disputa non finì a questo punto. Alberico Gentile, e il Marquardo, la riportarono in campo propendendo dalla parte dell' Agostino (3): la seguitarono Arturo Duck, Maurizio, e l'Hubero; il quale fece su questo argomento una lunga guerra con il celebre Cornelio Van Eck, come raccontano Cristiano Tomasio e Carlo Federigo Walch nelle osservazioni da lui aggiunte all'opuscolo del Guadagni (4). In questo tempo il Gravina pubblicava le Origini del Diritto; nella quale opera si univa a coloro che negano tanto onore al manoscritto fiorentino (5): il che non ebbero coraggio di fare palesemente e francamente Guglielmo Best e Reinoldo (6). Lo Scultingio però, e Cristiano Gottofredo Hoffmann sostennero l'opinione negativa, mentre lo Struvio e il celebre Donato Antonio d' Asti (7) tornarono all'Agostino. I litiganti si erano propriamente divisi in due campi, dice il

(1) Vedasi su questi giureconsulti l'opuscolo di Carlo Sigismondo Elia di Holzschvher, *De omnium juris pandect. superstit. derivat. ex florentin.* Altorfii 1733. (2) *Observat. lib. 2. cap. 1*

(3) Alber. Gent. *De juris interp.* Marquard. *Praefat. ad jus graeco-romanum.*

(4) Il Tomasio è citato dal Walch. Guadagni, *De florentino Codice. Denuo edidit variasque observationes subjecit Carol. Frid. Walchius.* Ienae 1755. (5) Lib. I. cap. 440.

(6) Bestius, *De ratione emendandi leges.* cap. 1. n. 3. Henr. Reinoldus *in Orat. de legum inscriptionibus.*

(7) Schult. *Iurisprud. Antejustin.* pag. 208. Chris. Gott. Hofmann, *Historia juris.* lib. 11. cap. 2. §. 9. Donat. Ant. d'Asti, *Dell' uso ed auctorità della ragion civile nelle provincie dell'impero occidentale dal dì che furono inondate dai barbari ec.* Napoli 1720.

Walch, dei *Polizianei* e dei *Cujaciani:* divisione che si fece più aperta quando il Brencmann colla sua storia (¹) venne a sostenere che tutti gli esemplari delle Pandette su quello solo fiorentino erano stati fatti; e lo seguì il Brunquello (²); e quando il Grandi e il Tanucci qui da noi, e precisamente in Pisa, tanto furiosamente agitarono la questione. È famosa la nuova disamina delle Pandette pubblicata dal Grandi col nome di Bartolo Luccaberti, che il Valch prese veramente per un terzo intervenuto nella controversia. La quale però si era ampliata ed estesa a diversi punti: cioè, se tutti gli esemplari derivassero da quello fiorentino, e se veramente questo fosse stato trovato in Amalfi dai Pisani, e Lotario II pubblicasse una legge per farlo adottare nella pratica. Il Grandi risolutamente sostenne che questa non era che una favola, della quale il Muratori fa inventore il Sigonio (³).

Esistono del Grandi molti manoscritti nella Biblioteca pisana, e quarantaquattro volumi di lavori diversi

(¹) Lib. III. cap. 4. (²) *Historia juris*. par. II. cap. 6. §. 9.

(³) Sigonio. *De regno Ital.* pag. Lib. II. Tom. 2, 678. Muratori. *Scriptores* I. 2. praef. pag. 4. I lavori del Grandi in proposito sono i seguenti.

D. Guidonis Grandi, *in Pisana Academia Matheseos Professoris, et S. Michaelis in burgo Abbatis – Epistola De Pandectis ad Cl. virum Iosephum Averanium.* Florentiae 1727. — D. Guidonis Grandi *S. F. D. Cremonensis, Vindiciae pro sua epistola de Pandectis adversus inanes querelas et oppugnationes Bernardi Tanuccii. I. U. D. Stiensis.* Pisis 1728.

Nuova Disamina della Storia delle Pandette Pisane e di chi prima le rammentasse come ancora d'altre incidenti questioni, collo scioglimento delle difficoltà opposte all'epistola de Pandectis ed alle Vindiciae del revdmo. P. Abate Grandi da Bernardo Tanucci Dottore da Stia — Opera di Bartolo Luccaberti. Faenza 1730.

sulla filosofia, sulla storia e sulle mattematiche (1). Anco il Tiraboschi parla della contesa sostenuta fra il Grandi e il Tanucci; la quale però con essi non ebbe la fine augurata. L'abate Don Virginio Valsechi e Borgo Dal-Borgo (che voleva le Pandette fossero tuttora chiamate Pisane e non Fiorentine) scrissero di nuovo su questo proposito (2), e dopo essi altri valorosi giureconsulti: di guisa che, contando gli antichi e i moderni, gli scritti intorno a questo argomento son tanti che Camus non ha potuto compiutamente numerarli nella sua *Biblioteca del diritto,* e forse neppure il Nettelbladt e il Lipenio alla voce *jus civile* (3).

Oggi un nuovo sistema ha avuto qualche fautore ed è quello di coloro i quali credono che tutti i nostri manoscritti siano stati primieramente copiati dal fiorentino, poi rettificati sopra altri codici. Questa opinione fu adottata per tutte le pandette da Berriat Saint-Prix (4). e per l'ultima parte soltanto da Schrader e da Spangenberg in Germania.

Ma siffatte dispute furono oggi bene riassunte dal

(1) Sono stati raccolti dal Soldani. Nel Tomo XXV. oltre le lettere all'Averani si trovano molte annotazioni e aggiunte in latino ed in volgare sullo stesso argomento. e più la *Disquisitio critica de interpolatione Gratiani* pubblicata sotto il nome di Diomede Brava, ma del medesimo Grandi. Nella libreria pisana si conservano anco le copie delle lettere scritte al Grandi da molti uomini illustri come Newton e Leibnitz. Gli originali sono a Firenze. Dalle lettere dell'Averani si sa che egli appellava *Labeonisti* i nemici del Grandi.

(2) Valsechi, *De veteribus pisanae civitatis constit.* Florent. 1727. Dal Borgo, *Dissertazione sopra l'istoria dei codici pisani.* Lucca 1764.

(3) Daniele Nettelbladt, professore alla università di Halle è autore di un volume pubblicato nel 1792 intitolato: *Initia historiae litterariae juridicae universalis.*

(4) *Histoire du droit romain.* pag 245.

grandissimo Savigny; il quale ne tien parola in due luoghi della sua eccellente istoria, circondando di molta luce l'opinione del Grandi. Egli adunque ha dimostrato che non è di alcuna prova confortata e neppur credibile la conquista delle Pandette fatta secondo alcuni dai Pisani in Amalfi, nè la donazione dell'imperatore Lotario. Esamina con la dottrina e quella acutezza di mente che ai nostri giorni lo ha reso inarrivabile, i documenti che il canonico Zucchelli di Pisa gli aveva mostrato, e quegli trovati nell'Archivio Roncioni, e viene alla seguente conclusione « Una tradizione esistente a Pisa « nel decimoquarto secolo riferiva il possesso del ma- « noscritto delle Pandette, ad una conquista fatta dai « Pisani nel duodecimo secolo .... Questa tradizione « però deve annoverarsi fra le favole inventate dal pa- « triottismo degli italiani in onore delle loro patrie (1) ». Quanto poi al valore ed all'uso del manoscritto fiorentino ha dimostrato che l'opinione comunemente adottata è da rigettarsi, imperocchè (sono sue parole) se tutti i nostri manoscritti fossero copiati da quello di Pisa, non si concepirebbe come ad un'epoca tanto vicina si parlasse di una *littera vetus* o *antiqua,* nè come quello si impiegasse a correggerne altri (2). Questo resultato finale è stato adottato anche dal Falck, il quale dice che nè il Fiorentino, nè altro manoscritto, è la base esclusiva del nostro testo delle pandette; ma che questo probabilmente è stato formato dalla riunione di due revisioni distinte che sono la *littera pisana,* e la *littera communis.* Questa ipotesi sola può spiegare

(1) Cap. XVIII. *Risorgimento della scienza del diritto.* n. 36, 37.
(2) Cap. XXII. *Fonti del diritto possedute dai glossatori.* n. 176, 177.

come i manoscritti moderni abbiano dei passaggi che mancano nel Fiorentino, e poi anco molti errori che non sono accidentali ([1]).

In verità parrebbe giusto che omai si sapesse cosa dover credere, e la disputa ricevesse il suo fine. Vana speranza. Nuove indagini e nuova dottrina storica hanno recentemente indotto il nostro Carlo Troya e l'illustre Federico Sclopis, a ritenere o almeno a sospettare che (lasciando da parte le altre questioni) sia vero il ritrovamento delle Pandette in Amalfi ([2]). Forse gran luce potevano dare in questo proposito i documenti pisani, se al tempo dell'assedio e della presa della città non fossero stati dispersi e quasi totalmente distrutti dai Fiorentini.

Il fatto è che questi Volumi furono sempre riguardati come il più prezioso monumento dei tempi di mezzo. Il Bandini infatti ci dice che quando, circa il 1516, il Papa Leone chiese alla Signoria le Pandette ragguagliate dal Poliziano, questa temendo del Codice di Palazzo ordinò ne fosse fatta una copia. La quale si vede tuttora nella libreria Magliabechiana ([3]) in tre grossi volumi in quarto grande, di finissima e nitidissima edizione. Vi sono de' lavori eccellenti di minio; e grottesche composte di girari di fogliami, di frutti framezzati da centauri, mostri marini, putti, imprese, farfalle, cavallette, chiocciole. Di più le armi del po-

([1]) *Cours d'introduction générale à l'étude du droit par N. Falck, traduit par C. A. Pellat.* Paris 1841. Chap. II. Sect. 3. §. 84. Anco il Warnkönig nella sua bella Enciclopedia pubblicata a Erlangen il 1853 tiene il parere del Savigny.

([2]) Troya, *Storia d'Italia del medio evo.* Vol. I. p. V. Napoli 1841. §. CCLXXXIII.

([3]) Classe XXIX. n. 16

polo e del comune di Firenze, e alcune teste virili le quali non si conosce di chi sieno, ove non si abbiano a prendere per ritratti dei cittadini di quel tempo.

Il lavoro di minio è incompiuto, ma si vede che fu posto mano a lavorare in tutti e tre i volumi. Ne fu autore Giovanni di Giuliano Boccardi (detto Boccardino il Vecchio) nel 1526, come anche modernamente è stato detto dall'annotatore del Vasari che ne ha fatta un' ampia ed opportuna descrizione ([1]).

([1]) Vasari, *Le Vite dei più eccellenti pittori etc.* Firenze 1849. Tomo VI. pag. 287.

APPENDICE SECONDA

Sul Ritratto del Poliziano.

Noi abbiamo pubblicato in principio di questo libro il ritratto del Poliziano che Benozzo Gozzoli disegnò nel celebre Campo Santo di Pisa: il qual ritratto non era mai stato per sola memoria del grande filologo copiato ed inciso. Si trova dalla parte di tramontana e nella storia della torre di Babele. Giovanni Rosini che dette alla luce la Descrizione del Camposanto (1), fece intagliare nel rame da Lasinio figlio la testa del poeta e degli altri che formano la comitiva, dicendo poi « sembra che « anco il Poliziano sia stato qui introdotto, ed è quel « prete colla berretta in capo (2) ». Noi abbiamo fatta questa nuovissima pubblicazione spinti dalla celebrità del luogo ove la pittura si vede: quanto però alla verità delle sembianze non possiamo dissimulare dei dubbi, i quali specialmente nascono dalla moltiplicità dei ritratti che del Poliziano ci restano, e dalla loro differenza. Basti il citare quello di Santa Maria Novella fatto dal Ghirlandajo, ed un altro di Cristofano dell'Altissimo, che inciso in rame, si vede unito alle rime del nostro autore illustrate dal Nannucci e dal Ciampolini (3), e

(1) Pisa 1816. (2) Rosini, *Op. cit* pag. 146. (3) Firenze 1844.

finalmente quello che il Baldovinetti regalò al Bibliotecario Bandini e che tuttora si vede nella Laurenziana: tutti fra loro dissimili. Furono coniate anco delle medaglie in onore del Poliziano. Nel *Museum Mazzuchellianum* ce ne sono due; una delle quali io ho veduta nella pubblica Galleria di Firenze ([1]). Anche l'amico mio Giuseppe Chiarini ebbe dal signor Minati di Montepulciano, oggi professore a Siena, una medaglia di conio moderno coll'impronta del Poliziano copiata dalle antiche, la quale egli (cioè il Chiarini) stampava sulle coperte del Giornale *il Poliziano* che sotto la direzione di Lui si pubblicava in Firenze nel 1858 e 1859, ed al quale io pure mi onorava di appartenere come collaboratore.

([1]) *Museum Mazzuchellianum*. Tomus I. Venetiis MDCCLXI. pag. 144. *Tabula XXXI*. Ivi è anco una vita del Poliziano.

APPENDICE TERZA

Lettere inedite di Lodovico Bolognini a Lorenzo il Magnifico [1].

Il lettore si rammenterà che a pag. 97. del nostro libretto abbiamo portato una epistola del Poliziano a Lodovico Bolognini, colla quale gli inviava il testo del celebre §. *Cato* della legge quarta, titolo dei Digesti *De verb. obbligat.* Le lettere che ora pubblichiamo sono quelle scritte dal medesimo Bolognini a Lorenzo De' Medici in tale occasione; la prima diretta a domandare il segnalato favore, la seconda di ringraziamento. Si trovano a Firenze nell'Archivio Mediceo avanti il Principato: Filza XLI. a carte 438, e 530.

Intorno a queste lettere sono da notarsi due cose. Primieramente la somma differenza della latinità che passa fra le medesime e quelle del Poliziano, il quale avrebbe potuto dire di queste, più tosto che di quelle dello Scala, che sono scritte in stil da notaj: *tabellionum lingua.* Poi l'importanza della correzione per

[1] Mi sono state procurate dall'egregio amico, già noto per molti lavori in letteratura e storia, professore Isidoro Del Lungo: e di ciò quì pubblicamente lo ringrazio.

intendere giustamente la difficile ed elegante questione di diritto. Ivi si parla delle stipulazioni penali, e si ricerca quando vi sia l'obbligo di pagare tutta la pena convenuta, o una parte soltanto. E il giureconsulto dice che bisogna distinguere i casi come scrive Catone nel libro decimo quinto. Nella volgata, nota il Bolognini, mancavano nove parole ed altri errori ci erano: nelle edizioni moderne poi si tace questo passo: *et Paulus respondit non idem esse* che viene subito dopo l'altro: *Titium heredemque ejus ratum habiturum,* e si legge nelle fiorentine. Si occuparono molto di illustrare questa legge il Cujacio il Wissembach e Ulrico Zasio professore a Friburgo e amico di Erasmo, che lo chiamava il più sincero di tutti gli Alemanni. Sono di lui le seguenti parole: « Iste Cato « Censorinus difficilem materiam ingressus est, et « obscura phrasi, circa dividuum et individuum: et « habuit aetas vetusta textum corruptum valde, sicut « omnes libri vetusti testantur. Ang. Politianus in suis « miscellaneis (1) restituit hunc testum ex veris Pan- « dectis, sicut eum jam habemus, et magna ex parte « castigavi, quod potestis videre in Intellec. meis, ubi « hunc §. novis glossis ornavi et inhaesi communibus « opinionibus ex testo etiam novo. Lud. Bologninus « Doctor Bononiensis glossando textum nostrum eum « foedissime corrupit, sicut videtis in Intellect. meis. « Dn. Alciatus Mediolanen. textum nostrum aliter in- « tellexit, volens tueri antiquam literam, sed ego ei

(1) È un errore; dovrebbe dire nelle Epistole.

« respondi in Intellect. meis [1] ». Ecco le lettere del Bolognini, nelle quali abbiamo mutato l'antica e strana ortografia usata dall'autore.

ihs.

Magnifice ac prest.me vir maior colendissime post debitas comendationes etc. Fides mea erga M. V. et devocio continua, necnon exibitio liberalissima totius M.cae domus vestrae cui plurimum debeo: mihi praebet audatiam vt ad eam in occurrenti casu confugiam, sperans me voti mei absque dubio compotem futurum hoc medio, quo et omnibus aliis maioribus consuli consueverit. Optarem habere ab originalibus pandectis florentinis, in hac regia civitate vestra existentibus, vnum textum in quo credo omnes assumptos deficere; et vellem eum literis graecis, provt jacet, et etiam ex post latinis, qui textus est in digesto novo, circa medium voluminis illius, sub titulo de verborum obligationibus in L. 4. §. Cato; nam vellem totum illum textum provt jacet in §. Cato. Et quia tempore egeo in hoc, ideireo habui recursum ad M. V. nam oportet quod lectiones meas continuem die Iovis prefixa hora. XX.ma, *quo fit vt ante illud tempus vel saltem eo tempore vellem habere hoc. Quapropter rogo immo exoro M. V. ut statim mittat ad pandectas ipsorum digestorum no-*

[1] Zasii, *in Dig. nov. De verb. oblig.* §. *Cato. Opera Tom. III.* Lugduni 1550. Stupenda edizione del Grifio. Le opere di Zasio furono pubblicate dai discepoli di lui e dopo la sua morte. Egli ebbe un figlio Giovanni Ulrico che non bisogna confondere come ha fatto Moreri, coll'altro Giovanni Ulrico Zasio autore del *Catalogus legum antiquarum* edito nel 1551 da Sturm a Strasburgo, ed anco dal celebre Caronda nel 1554.

strorum et transcribi faciat illum textum in §. Cato, et statim ad me per hunc nuncium specialem ad hoc missum transmittere dignetur: quo gratius aut iucundius ab eadem recipere non possem. Exc. M. V. me me iterum atque iterum comendo, et si quid opera mea valet nunc et in eternum donec superstes ero dedo ac offero; et quod bene et foeliciter valeat. Bononiæ die. V. Ianuarij 1490. hora xx.

E. M. V.

Seruitor deditissimus
Ludovicus bologninus. V. I. doctor.

(fuori) *Magnifico ac prestant.*^{mo} *uiro. dn̄o. Laurentio. de medicis vti patri suo maioriq.*^{ue} *præ cæteris colendissimo. etc. florentiae. cito.*
(Data del ricevimento) *1489. Da m. L.*^{co} *bolognini. A dì 6 di gennaio. R. adì decto.*

ihs̄.

Magnifice ac prestant.^{me} *vir maior colendissime post comendationes etc. Habui optatum textum per me requisitum a Magnificentia vestra, quo nihil iucundius percipere potuissem; vtpote cum id de quo legendo semper dubitaui, nunc comperi; et sicut semper credidi quod in assumptis esset incorreptus et vitiatus, ita nunc ex originali transmisso vidi: et in novem uerbis et (quod plus est) deficit in syllaba et in sensu. Ex quo detectus est modo error comunis universalis omnium qui scripserunt super hoc textum et in hac materie: quo fit vt cum opera M. V. hoc factum sit, non possum non*

nisi perpetuo me dedere in omnibus et per omnia (licet parvus sim) eidem, et quoad vixero non minus quam genitori petro debere profiteor. Et similiter d. Angelo Politiano vestro; uiro equidem cui ob uirtutes eius incredibiles satis et ex opera eius in hoc praestita, deditus ero: et vbi pro honore et comodo M. V. suoque potero non cessabo votis vestris satisfacere, licet vt dixi exigua sit facultas mea. Heri deo bene Iuvante, eum verum textum in auditorio meo publicaui, ad vnguem provt missus est, coram tota fere uniuersitate nostra bononiensi: vbi pro munere, quod potui pro honore huius regiæ ciuitatis vestræ et M. V. in particulari necnon præfati domini Angeli aliqua pauca dixi. Quae quidem omnibus gratissima fuere; et tota haec Vniversitas nostra, egoque minimus Iureconsultorum, omnes M. V. iterum atque iterum nos comendamus. quae bene valeat. Bononiae, die VIIII Ianuarij 1490.

E. M. V.

Seruitor Ludouicus
bologninus. V. I. doctor.

(fuori) *Magnifico ac prestant.mo uiro. dno. Laurentio. de medicis vti patri suo maioriq.ue præ cæteris colendissimo. etc. florentiae. cito.*
(Data del ricevimento) *1489. Da m. L.co bolognini. A di 16 di gennaio. R.o a di decto.*

FINE

INDICE

Avvertenza . . . . . pag. 5

Cap. I. *Il Poliziano poeta e letterato. Risorgimento dei buoni studi* . . . . » 9

» II. *Il Poliziano giureconsulto* . . . . » 19

» III. *Dello studio della giurisprudenza ai tempi del Poliziano.* . . . . . » 31

» IV. *Delle ottime lettere e della loro naturale importanza nel diritto* . . . » 47

» V. *Dell'antica filologia dei giureconsulti* . » 55

» VI. *Le Miscellanee, le Epistole e le Note alle Pandette di Angelo Poliziano.* » 77

» VII. *La giurisprudenza dopo il Poliziano, o della importanza dei lavori di lui nella storia del diritto.* . . . . . » 119

» VIII. *Conchiusione dell'opera, e metodo di studiare il diritto* . . . . . » 145

Appendice Prima — *Sullo stato presente del Codice fiorentino delle Pandette* . » 145

Appendice Seconda — *Sul ritratto del Poliziano* . . . . . » 154

Appendice Terza — *Lettere inedite di Lodovico Bolognini a Lorenzo il Magnifico* . . . . . » 156

Digitized by Google

ERRATO				CORREGGI
Pag. 22	Nota (1)	v. 3	Ginguène	Ginguéné
» 38	» (1)	v. 2	è da rammentassi	è da rammentare
» »	» (2)	v. 2	Paris 1810	Paris 1310
» 39	——	v. 3	Niccolò Leonico	Niccolò Leoniceno
» 44	Nota (1)	v. 4	Blume	Bluhme
» 47	——	v. 18	prestasse	prestassero
» 58	——	v. 5	iugiustamente	ingiustamente
» 67	Nota (2)	v. 3	Blume	Bluhme
» 69	——	v. 18	compilazioni	compilazioni
» 71	Nota (2)	v. 2	*Dukerus*	*Duker.*
» 82	——	v. 1	diventano	diventavano
» »	——	v. 11	Perchè una volta	Di fatto una volta
» 85	——	v. 10	usura. Ti descriverò;	usura; ti descriverò
» 94	——	v. 14	deì romani	dei romani
» 110	——	v. 20	*Reges*	*Leges*
» 121	——	v. 26	Macchiavello, ammonì	Il Macchiavello ammonì
» 123	Nota (1)	v. 8	*tentasset*	*tentassent*
» »	» »	v. 10	*Juresconsultos*	*Jurisconsultos*
» 132	Nota (1)	v. 15	Ha detto	ha detto
» 141	» (1)	v. 12	drammatizzata	drammatizzato

Digitized by Google

Digitized by Google

INCIPIT LIB. QUARTUS

Callistratus libro primo edictum oni
to ait sciolli iudaquibus damo brevia
tur nec propter satis minima mae
uel summa ms i maior pretiu vel summae
praeiudicetur aliquis qui in inte
grum restitui postulat:—

Paulus libro septimo ad edictum. Ne
mo iudetur excluso quemp praetor
in integrum restituturum pollic
eatur:

Lit Ach Parisi Firenze

Raff Salari Fior fece

Digitized by Google

Digitized by Google